

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

istituita, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81,

PER IL

**parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice
di procedura penale**

ADOTTATI IL 21 MARZO E IL 23 GIUGNO 1989

SUI

Testi dei Progetti preliminari delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie relative ai decreti del Presidente della Repubblica n. 447, 448 e 449 del 22 settembre 1988, concernenti rispettivamente il nuovo codice di procedura penale, le nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, le nuove norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni

(ESTENSORE *senatore* GALLO)

—————
COMUNICATI ALLE PRESIDENZE IL 22 MARZO E IL 23 GIUGNO 1989
—————

La presente pubblicazione è stata curata dal Dott. Franco Mencarelli, Capo della Segreteria della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, e dai Referendari parlamentari del Senato della Repubblica, Dott. Luigi Ciaurro e Dott. Luigi Carbone.

**(PARERE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
IL 21 MARZO 1989)**

La Commissione nei lavori svolti per esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 9 della legge delega, sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie relative ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 447, 448 e 449 del 22 settembre 1988 - concernenti rispettivamente il nuovo codice di procedura penale, le norme del processo penale a carico di imputati minorenni e le modifiche di adeguamento dell'ordinamento giudiziario - ha innanzitutto rilevato lo scrupolo e l'approfondimento che hanno segnato l'elaborazione governativa su temi che, non poche volte, presentano difficoltà di ordine tecnico superiore a quelle incontrate lungo la preparazione e la stesura del codice di procedura penale, delle disposizioni relative al procedimento minorile e dell'ordinamento giudiziario. E questo si pone su un piano di tutta ovvietà, sol che si pensi che il cammino è più facile e spedito allorché si tratta di innovare liberi da condizionamenti precedenti: la «saldatura» tra ciò che è stato e ciò che dovrà essere implica invece una necessaria considerazione del precedente assetto normativo, al fine di permettere l'applicazione di quello che ad esso deve subentrare senza l'impatto che sarebbe creato da una sorta di illuministica, non realizzabile e praticamente quasi mai tentata *tabula rasa*.

Alla stregua della metodologia che ha presieduto la stesura dei pareri rassegnati al Governo sul codice, sul processo minorile e sull'ordinamento giudiziario si è preferita la formula di succinte glosse alle norme elaborate dalla Commissione redigente; spesso le osservazioni si sviluppano nella prospettiva di un dettato alternativo che

non vuole avere altro significato che quello della indicazione di una via diversa: sempre, però, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito attraverso i testi governativi. Ciò che per la Commissione bicamerale ha contato è stato il carattere relativo, strumentale delle norme su cui è chiamata a esprimere il proprio parere; non è questa, insomma, materia di giudizi di valore o, più esattamente, di giudizi che pretendano di avvicinarsi alla struttura dei giudizi di valore.

Prima di concludere questa breve nota introduttiva sembra opportuno segnalare le prese di posizione che si ritengono di spessore maggiore.

In tema di norme di attuazione si è proposto, in sostituzione alla dizione dell'articolo 1 del progetto preliminare, altra formulazione che scandisce inequivocabilmente l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale per tutti i procedimenti (e non per i reati) ancorché regolati da leggi speciali (salvo, naturalmente, quanto diversamente previsto nel titolo).

Ulteriore punto di qualificazione delle osservazioni che seguono è il complesso di suggerimenti avanzati per rendere di piena effettualità il disposto costituzionale secondo il quale l'autorità giudiziaria dispone *direttamente* della polizia giudiziaria. Si è pensato, cioè ad una soluzione che, senza escludere altre possibilità non consenta che una norma costituzionale di tale momento possa svolgere una funzione meramente di copertura o, come una volta, con pretesa di tecnicismo e sostanziale manipolazione, si diceva: di programma. Per realizzare pienamente le strutture di uno Stato di diritto, si

propone altresì la determinazione normativa di una prassi ordinariamente seguita: e, cioè, la facoltà anche delle parti private di chiedere indagini e acquisizioni di elementi utili per il processo alla polizia giudiziaria.

Con la previsione, che costituisce il vero elemento di novità, di un dovere di riservatezza da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria fino al momento in cui l'operazione richiesta dalla parte privata sfoci nel suo risultato di accertamento, quale esso sia.

Per ciò che concerne le norme cosiddette transitorie la Commissione ha ritenuto di dovere effettuare una sorta di mediazione fra la regola dell'applicabilità, in materia penale e, quindi, anche processualpenalistica, della disciplina più favorevole a chi è chiamato a rispondere di una ipotesi di reato ed esigenze, che oltre ad essere di carattere pratico, rispondono ad un principio base dell'ordinamento quale è la conservazione, al possibile, degli atti giuridici.

La Commissione, a maggioranza, con l'avviso contrario dei senatori Battello e Greco, e con angolatura specifica dell'onorevole Rizzo, esprime parere negativo sul testo delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale sottoposto al suo esame dal Governo, facendo al riguardo riferimento soprattutto alla disciplina proposta nell'articolo 2 per i procedimenti pendenti in istruttoria alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

A questa conclusione negativa la Commissione è giunta traendo spunto anche dalla riflessione sulle comunicazioni davanti ad essa rese dallo stesso Ministro di grazia e giustizia nella seduta dell'8 febbraio. Nell'occasione, infatti, il Ministro ha sottolineato come la soluzione adottata dal Governo possa ingolfare pericolosamente, con l'entrata in vigore immediata del nuovo rito anche per i procedimenti in corso di istruttoria, gli uffici del pubblico ministero, con gravi ripercussioni sull'avvio del nuovo codice.

Nella stessa occasione il Ministro ha sottoposto all'attenzione della Commissione le soluzioni delineate in un documento

di lavoro elaborato in seno alla Commissione ministeriale: dove in sostanza si prevede, a determinate condizioni, la possibilità di proseguimento delle istruttorie formali in corso. In proposito la Commissione ritiene che, ove tale impostazione sia accolta, comunque l'esigenza di cui il Governo dovrà farsi carico è quella di evitare un afflusso di lavoro ai giudici istruttori: risultato che può essere ottenuto vietando il ricorso al rito formale e conseguenzialmente precludendo le trasformazioni della istruttoria sommaria in formale (risultato attuabile anche con specifico provvedimento già a partire, ad esempio, dalla fine di agosto).

In questi termini, non ci sarebbe posto per l'eccezione di incostituzionalità che a prima vista parrebbe delinearci col mantenere, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, l'istituto dell'istruttoria formale. La soluzione proposta appare infatti suffragata dai principi della necessità giuridica e della ragionevolezza.

Nel dibattito è emersa l'esigenza che nei procedimenti che verrebbero portati a conclusione con l'istruttoria formale - e quindi secondo le norme in proposito dettate dal vecchio codice - si debba applicare «ogni altra disposizione del nuovo codice attribuite all'imputato o alla persona sottoposta alle indagini, nuovi diritti o facoltà esercitabili (o non incompatibili) nell'ambito del codice di procedura penale abrogato, fatta esclusione per gli atti irripetibili» (formula proposta dal senatore Macis e accolta dalla Commissione).

La Commissione si rende pienamente conto del fatto che la soluzione prospettata finisce col dar luogo ad una commistione tra elementi del vecchio e del nuovo codice, come d'altronde evidenziato chiaramente nel corso di diversi interventi (in specie dai deputati Azzaro e Rizzo), con la conseguente ultrattività di disposizioni del vecchio testo. Ciò, tuttavia, è inevitabile nella disciplina che segna il passaggio tra un nuovo codice e quello che lo sostituisce. Inevitabilità di fusione tra elementi del vecchio e elementi del nuovo, paradossalmente, tanto più ricorrente quando fra le

due normative vi sia differenza dovuta all'adozione di principi pressochè radicalmente diversi.

Nell'esprimere il parere sulle norme concernenti la procedura penale per i reati ascritti a soggetti di età minore la Commissione ha voluto ribadire: la necessità di una forte caratterizzazione rieducativa e risocializzante di tutte le misure penali adottate in ogni stato e grado del procedimento nei confronti del minore, assegnando valore soltanto residuale a qualunque forma di restrizione della libertà personale, privilegiando un forte ricorso a forme di controllo, assistenza e sostegno del comportamento dei minori con misure che superino la loro istituzionalizzazione. Su tal via, e soprattutto al fine della risocializzazione e integrazione nel contesto sociale in cui il minore vive, s'impone, come obiettivo prioritario, il pieno coinvolgimento di tutte le strutture di servizi sociali ed educativi che hanno riferimento agli enti locali e alle regioni, che appaiono, proprio per la loro insistenza su un territorio, i più idonei ad assicurare nella traduzione operativa l'efficacia del trattamento, garantendo, al contempo, il ruolo e la responsabilità dei servizi dell'amministrazione della giustizia. Questo comporta la necessità di valorizzare

le capacità professionali degli operatori dell'area educativa e sociale dell'amministrazione della giustizia, per rendere rispondenti le attuali strutture ai nuovi fini e ai nuovi istituti processuali. Occorrono, quindi, nuove metodologie di intervento (conseguibili anche con un costante aggiornamento professionale), il coinvolgimento delle strutture territoriali degli enti locali indispensabili per garantire i migliori risultati di ogni percorso rieducativo anche attraverso tecniche che attuino l'effetto di responsabilizzare il minore e di misurare, rispetto a ciascun soggetto, l'efficacia delle soluzioni adottate.

La Commissione, in conclusione, esprime, con le proposte e le osservazioni che seguono, parere favorevole ai Progetti preliminari concernenti le norme di coordinamento e di attuazione del codice di procedura penale, quelle di attuazione, di coordinamento e transitorie relative al processo penale a carico di imputati minorenni, quelle di attuazione, di coordinamento e transitorie relative alle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario.

Quanto sopra enunciato spiega le ragioni del parere negativo al Progetto preliminare concernente le disposizioni transitorie del codice di procedura penale.

**(PARERE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
IL 23 GIUGNO 1989)**

La Commissione parlamentare che ho l'onore di presiedere ha preso in esame le determinazioni assunte dal Governo in relazione al parere dalla stessa Commissione adottato il 21 marzo 1989 sui testi dei Progetti preliminari delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dei decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, nn. 447, 448 e 449, dandomi mandato di esprimere al riguardo parere favorevole con le osservazioni e le proposte che seguono.

**NUOVO CODICE
DI PROCEDURA PENALE**

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

NORME DI ATTUAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice di procedura penale, per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

NORME DI ATTUAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art. 1.

Identico.

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

NORME DI ATTUAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art. 1.

(Determinazione del distretto di corte di appello più vicino nei procedimenti riguardanti i magistrati)

Identico.

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

Art. 1.

(Determinazione del distretto di corte di appello più vicino)

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

Il senatore Greco osserva che la disposizione in discorso appare in linea di massima accettabile, ma non contem-

Il testo è rimasto inalterato.

pla una soluzione appropriata per l'eventualità in cui i meccanismi previsti dall'articolo 11 del codice di procedura penale assegnino in via reciproca a magistrati di due distretti di corti di appello diversi i reati per i quali si determina lo spostamento di competenza.

Si chiarisce in via interpretativa che in questo caso si applicano gli articoli 12, lettera b) e 16 del codice.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

(*Riunione di processi pendenti davanti a diversi giudici dello stesso ufficio giudiziario*)

(*Riunione di processi pendenti davanti a diversi giudici dello stesso ufficio giudiziario*)

(*Riunione di processi pendenti davanti a diversi giudici dello stesso ufficio giudiziario*)

(*Riunione di processi pendenti davanti a diversi giudici dello stesso ufficio giudiziario*)

(*Riunione di processi*)

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice di procedura penale pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione può designare per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi.

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice di procedura penale pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi.

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice di procedura penale pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei procedimenti.

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice di procedura penale pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi.

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice di procedura penale pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

2. La riunione è disposta con ordinanza.

2. *Identico.*

2. *Identico.*

2. *Identico.*

Quanto all'articolo 2, si ritiene opportuno evitare ogni

La proposta della Commissione Parlamentare elimina la

Si insiste sulla proposta formulata in sede di primo pare-

Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale	Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)	Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)	Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)	Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)
<p>discrezionalità del dirigente dell'ufficio o della sezione, e concentrare sul giudice cui è stato assegnato per primo uno dei processi che possono essere riuniti la facoltà di scegliere se operare o meno la riunione ex articolo del codice di procedura penale. A tal fine si formula una proposta di modifica dello stesso articolo 2 delle disposizioni di attuazione.</p>	<p>possibilità di valutazioni discrezionali da parte del dirigente dell'ufficio o della sezione. La soluzione, in astratto condivisibile, appare tuttavia troppo «rigida» per poter essere accolta. Si pensi all'ipotesi in cui davanti al primo giudice pendano un procedimento «residuale» e dinanzi al secondo il procedimento principale dal quale, in altra fase, il procedimento residuale fu stralciato; ovvero all'ipotesi in cui l'assegnazione operata di affari, determini gravi problemi organizzativi.</p> <p>Si ritiene pertanto preferibile una soluzione «flessibile» del tipo di quella adottata nel nuovo testo.</p>	<p>re, sulla base della ratio di evidente opportunità tendente ad evitare l'esercizio di poteri discrezionali da parte del dirigente dell'ufficio o della sezione.</p>		
<p>1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano</p>	<p>Identico.</p>	<p>Identico.</p>		<p>1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano,</p>

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 3.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 3.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 3.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

Art. 3.

(Designazione del pubblico ministero)

per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.

Art. 4.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 4.

(Trasmissione degli atti al procuratore generale nel caso di contrasto tra pubblici ministeri)

Art. 4.

(Contrasto tra pubblici ministeri)

1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice di procedura penale il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

Identico.

1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 56

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 56

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5.

(Sezioni di polizia giudiziaria. Composizione)

1. Le sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 56

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 5.

(Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli uffici

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)	<i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)	<i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)
<p>comma 1 lettera b) del codice di procedura penale sono composte da dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti della polizia di Stato, nonché da ufficiali, sottufficiali e militari dei carabinieri e della guardia di finanza.</p> <p>2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. L'applicazione avviene su domanda e previo parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica dal quale dipende la sezione.</p> <p>3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 12.</p>	<p>comma 1 lettera b) del codice di procedura penale sono composte da dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti della polizia di Stato, da ufficiali, sottufficiali e militari dei carabinieri e della guardia di finanza; nonché su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello, per particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria e in soprannumero, da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi.</p>	<p>comma 1 lettera b) del codice di procedura penale sono composte dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza indicati nell'articolo 57 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. L'applicazione avviene secondo le forme e le modalità indicate nell'articolo 8 in quanto applicabili.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>ciali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.</p> <p>2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.</p>	<p>3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.</p>
<p>La proposta di modifica è motivata dall'opportunità di considerare gli appartenenti ad altri organi di polizia giudiziaria come componenti delle sezioni, salva naturalmente,</p>	<p>2. Al personale indicato nell'ultima parte del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 12.</p>	<p>Rispetto al testo del Progetto preliminare, il primo comma accoglie la variante formale, già proposta nel testo delle forze di polizia, che elimina una superflua elencazione di</p>		

oltre l'osservanza dei presupposti richiesti, la previsione che di tali soggetti non si tiene conto ai fini della composizione dell'organico.

qualifiche già contenuta nell'articolo 57 del codice.

È parso non accoglibile il suggerimento della Commissione parlamentare circa la partecipazione stabile alla sezione di personale appartenente ad organi diversi dalle tre forze di polizia. Il regime della «applicabilità temporanea in soprannumero» è parso più rispondente al carattere generalmente «contingente» della esigenza di indagine ed alla natura «limitata» della competenza dell'agente o dell'ufficiale di polizia giudiziaria in soprannumero. Tenendo conto di quanto si è appena esposto e dei compiti istituzionali del corpo forestale dello Stato (e della loro specificità) è parso inopportuno seguire l'indicazione delle forze di polizia circa lo stabile inserimento nelle sezioni degli appartenenti a detto corpo.

La richiesta di applicazione del personale di cui al comma 2 va formulata congiuntamente dal procuratore generale e dal procuratore della Repubblica interessato tenendo conto dei poteri attribuiti al primo sia dalle norme di ordinamento giudiziario (articolo 83 ord. giud.) sia dalle disposizioni di attuazione successive a quella in commento.

L'ultimo periodo del comma 2 è stato ovviamente adeguato al nuovo disposto dell'articolo 8.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

(*Costituzione dell'organico delle sezioni*)

(*Costituzione dell'organico delle sezioni*)

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

4. *Identico.*

4. **Soppresso.**

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

La modifica del comma 3 riconosce l'opportunità che il procuratore generale presso la corte di appello, che ha la percezione immediata delle esigenze degli uffici del distretto, sia messo in grado di esprimere il proprio avviso. La soppressione del comma 4 è conseguenziale alla modifica dell'articolo 5.

Nel comma 2 è mantenuta una previsione elastica circa il rapporto tra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Si è tenuto conto del fatto che una previsione troppo rigida, quale quella suggerita dalle forze di polizia, avrebbe potuto costituire un impedimento per la regolare e tempestiva dotazione di personale alle sezioni.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.
(*Ripianamento organico e posti vacanti*)

(*Ripianamento organico e posti vacanti*)

1. Entro il 30 aprile di ogni biennio il procuratore generale presso la corte di appello compila, sulla base dell'organico previsto dall'articolo 6 comma 3, l'elenco dei posti vacanti, tenuto conto anche del biennio successivo, e lo trasmette al ministero di grazia e giustizia, che ne cura la pubblicazione senza ritardo sui bollettini dei ministeri interessati.

2. Scaduti trenta giorni dall'ultima pubblicazione, il procu-

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere per la copertura delle vacanze

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze,

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>ratore generale convoca la commissione prevista dall'articolo 9 per le assegnazioni.</p>	<p>l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.</p>	<p>l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.</p>	<p>l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.</p>	<p>l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.</p>
	<p>La soluzione proposta si volge ad eliminare il pericolo, paventato dal Consiglio superiore della magistratura, di vuoti di organico che dovessero verificarsi nel biennio.</p> <p>Si è distinta l'ipotesi del «ripianamento organico» (comma 1) da quella delle «vacanze» (commi 2 e 3). Per entrambi i casi, naturalmente, la procedura di assegnazione è quella prevista dall'articolo 8.</p>			
<p>1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano per via gerarchica, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacan-</p>	<p>1. Identico.</p>		<p>Art. 8. (Assegnazione)</p>	<p>Art. 8. (Assegnazione alle sezioni)</p>
<p>1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda entro trenta giorni dalla</p>	<p>1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla</p>		<p>Art. 8. (Assegnazione)</p>	<p>Art. 8. (Assegnazione alle sezioni)</p>
<p>1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda entro trenta giorni dalla</p>	<p>1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla</p>		<p>Art. 8. (Assegnazione)</p>	<p>Art. 8. (Assegnazione alle sezioni)</p>

ze, domanda, corredata da motivato parere dell'ufficio o comando da cui dipendono, diretta al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

2. In caso, di insufficienza o mancanza di domande, sono presi in considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1, coloro che hanno svolto in via continuativa attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nei servizi di polizia giudiziaria istituiti presso le amministrazioni di appartenenza.

3. Non sono ammesse le domande e non sono considerate le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, corredate dal parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 1, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza, deve avere svolto in via continuativa attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza tra-

pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza, deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza tra-

pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza tra-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

smette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

smette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

smette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

La modifica appare opportuna per tradurre in disposizioni precise, con netta delimitazione delle rispettive sfere, il principio generale di cui all'articolo 109 della Costituzione, recepito dalla direttiva 29 della legge delega.

La disposizione prevede con quali modalità si possa disporre la assegnazione alle sezioni.

L'assegnazione alle sezioni può avvenire a domanda ovvero su indicazione della amministrazione di appartenenza quando le domande mancano o sono insufficienti rispetto al numero di candidature minime da esaminare.

Tale numero è stato fissato nel triplo delle vacanze per evitare che la scelta dell'autorità giudiziaria possa o debba vertere su un numero troppo ristretto di soggetti interessati o designati.

La proposta di modifica è dettata dall'opportunità che non ci si privi di elementi che hanno svolto attività di polizia giudiziaria per il periodo richiesto, ma in via non continuativa, privilegiando l'esperienza acquisita al di là dell'aspetto di non interruzione formale.

Almeno un terzo dei candidati «designati» di ufficio deve aver svolto qualificata attività di polizia giudiziaria per un ragionevole periodo di tempo.

Rispetto alle precedenti, la proposta è significativamente innovativa poiché prevede l'assenza di qualsiasi «prevenitiva» selezione interna sulle domande presentate ma solo un parere di idoneità da parte delle amministrazioni di appartenenza.

La assegnazione avviene su richiesta della autorità giudiziaria. La richiesta è nominativa e deve provenire congiuntamente dal procuratore generale e dal procuratore della Repubblica interessato.

Art. 9.

1. L'idoneità dei candidati è accertata da una commissione composta:

a) dal procuratore generale presso la corte di appello, o da un sostituto da lui designato, che la presiede, da un magistrato della procura della Repubblica presso il Tribunale, da un magistrato della procura della Repubblica presso la procura della Repubblica presso la pretura e da un magistrato addetto al tribunale o alla pretura, tutti designati ogni due anni dal consiglio giudiziario del distretto;

b) da un funzionario della polizia di Stato con funzioni di

Art. 9.

1. Sulla richiesta di assegnazione decide una commissione composta:

a) dal procuratore generale presso la corte di appello, o da un sostituto da lui designato, che la presiede, da un magistrato della procura della Repubblica presso il Tribunale, da un magistrato della procura della Repubblica presso la procura della Repubblica presso la pretura e da un magistrato addetto al tribunale o alla pretura, tutti designati ogni due anni dal consiglio giudiziario del distretto;

b) *identico.*

Art. 9.

Soppresso.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

ufficiale di polizia giudiziaria, nominato ogni due anni dal questore del capoluogo di corte di appello; da un ufficiale dei carabinieri e da un ufficiale della guardia di finanza con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di grado non inferiore a capitano, nominati ogni due anni dai rispettivi comandanti di legione e di zona.

2. La commissione accerta l'idoneità dei candidati in base a colloquio e ai precedenti di carriera. Costituisce titolo di preferenza la durata dell'attività di polizia giudiziaria effettivamente prestata nei servizi e nelle sezioni.

3. L'assegnazione degli idonei è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione da cui il candidato dipende.

1-bis. Quando il singolo giudizio importa l'assegnazione del personale in sovrannumero di cui al comma 1 dell'articolo 5, della commissione fa parte un ufficiale dell'organo interessato che sostituisce il meno anziano in servizio degli ufficiali di cui alla lettera b) del comma 1.

2. La commissione accerta la specifica idoneità dei candidati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria in base a un colloquio, ai precedenti di carriera e alla formazione professionale.

3. *Identico.*

Poichè è opportuno che la specificazione dell'idoneità che deve essere acclarata dalla commissione sia disciplinata nella norma di cui al comma 2, si ritiene di dover proporre la modifica di cui al comma 1 per evitare ripetizioni e possibilità di equivoco.

L'inserzione del comma 1-bis è conseguenziale alla modifica del comma 1 dell'articolo 5.

Il problema della assegnazione è ora affrontato e risolto nel comma 7 dell'articolo 8.

Si propone la soppressione del secondo periodo del comma 2 per non privilegiare il criterio di anzianità.

Art. 10.

1. La sezione e diretta dall'ufficiale di polizia giudiziaria di qualifica o grado più elevato; a parità di qualifica o grado si tiene conto dell'anzianità di servizio.

2. Il magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione ne coordina il lavoro in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art. 10.

(Coordinamento delle sezioni)

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art. 10.

(Coordinamento delle sezioni)

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ne indica le direttive e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art. 9.

(Direzione e coordinamento delle sezioni)

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Si suggerisce una riforma della norma che, pur lasciando inalterata la composizione «interforze» della sezione, risolve in modo soddisfacente i complessi problemi di dirigenza della sezione stessa attraverso il coordinamento dell'attività del personale ad essa assegnata da parte del capo dell'ufficio di procura.

Va inoltre rilevato che alla funzione di coordinamento si è voluta premettere quella di direzione per ribadire e rafforzare le scelte compiute agli articoli precedenti.

La proposta di includere l'espressione «ne indica le direttive» - al posto del «dirige» di cui al precedente parere - accanto a quella «ne coordina l'attività» chiarisce l'equivoco denunciato dalle osservazioni governative secondo il quale potrebbe apparire istituito un filtro tra le richieste delle varie autorità giudiziarie e le attività richieste al componenti della sezione.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

poichè tale espressione, da un lato, non chiarisce quali particolari compiti abbia il capo dell'ufficio in ordine all'attività e all'organizzazione della sezione, dall'altro può ingenerare l'equivoco della istituzione di un filtro fra le richieste delle varie autorità giudiziarie e le attività richieste ai componenti della sezione; filtro che è sicuramente escluso dalla disciplina del codice (v. articolo 58, in particolare, comma 3). Rimane pertanto esclusivamente un problema di coordinamento di tali richieste per evitare possibili sovrapposizioni o indecisioni circa la priorità nello svolgimento delle indagini.

Art. 11.

1. Quando si tratta di sezioni alle quali è assegnato un organico superiore alle trenta unità, il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze e sentito il procuratore generale presso la corte di appello stabilisce ogni quattro anni, con decreto, la ripartizione, fra gli organismi di polizia indicati nell'articolo 5 comma 1, dei posti

Art. 11.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

di dirigenti delle sezioni medesime.

2. Nel procedere alla ripartizione, il ministro di grazia e giustizia cura che sia assicurata l'alternanza fra gli organismi di polizia salvo che ciò non sia possibile ovvero che tutti gli organismi di polizia e il procuratore generale abbiano formulato espressamente proposte in senso contrario.

Dell'articolo 11 si propone la soppressione in coerenza con la nuova disciplina proposta per l'articolo 10.

Art. 12.

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

1. *Identico.*

1-bis. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

2. Il personale delle sezioni è esonerato dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo casi eccezionali e previo

Art. 12.

(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che

Art. 12.

(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)

1. *Identico.*

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che

Art. 12.

(Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che

Art. 10.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>consenso del magistrato che dirige l'ufficio presso il quale la sezione è istituita.</p>	<p>consenso del magistrato che dirige l'ufficio presso il quale la sezione è istituita.</p>	<p>per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del magistrato che dirige l'ufficio presso il quale la sezione è istituita.</p>	<p>per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del magistrato che dirige l'ufficio presso il quale la sezione è istituita, o per casi eccezionali.</p>	<p>per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.</p>
<p>L'inserzione del comma 1-bis chiarisce un aspetto che non trovava una espressa disciplina nel testo della commissione redigente.</p>	<p>Il comma 2 è stato introdotto aderendo al suggerimento delle forze di polizia ed accolto dalla Commissione parlamentare. Esso chiarisce un aspetto che non trovava espressa disciplina e che il rapporto diretto tra autorità giudiziaria e personale della sezione imponeva per consentire alla amministrazione di appartenenza di pervenire alla completa «valutazione» di personale addetto alla sezione medesima.</p>	<p>La motivazione è data dalla necessità che l'eccezionalità del caso possa dar vita all'escluso dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria nel modo più rapido e snello possibile.</p>	<p>La motivazione è data dalla necessità che l'eccezionalità del caso possa dar vita all'escluso dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria nel modo più rapido e snello possibile.</p>	<p>La motivazione è data dalla necessità che l'eccezionalità del caso possa dar vita all'escluso dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria nel modo più rapido e snello possibile.</p>
	<p>Nel comma 3 sono state precisate le ipotesi e le modalità di «distoglimento temporaneo» dalla attività delle sezioni.</p> <p>Si è ritenuta la opportunità di fare richiamo anche alle esigenze di istruzione e addestrative (come indicato dalle forze di polizia) mentre è parso fuori luogo oltrechè superfluo fare cenno al concetto di «impiego in compiti diversi da quelli indicati nell'articolo 55 del codice penale» parimenti suggerito dalle medesime forze di polizia.</p>			

La disciplina delle sezioni implica infatti che l'attività svolta dal personale delle sezioni sia sempre ed esclusivamente di polizia giudiziaria come previsto dal codice (articoli 58 e 59). L'articolo 12 quindi si occupa dello « stato giuridico » del personale e, a tal fine, prende in esame solo « distoglimenti temporanei » dalle funzioni (derivanti in particolare da esigenze di istruzione e addestrative). È invece il successivo articolo 13 ad occuparsi dei « distoglimenti definitivi » e cioè dei trasferimenti.

Al riguardo, si è ritenuto soltanto di inserire l'inciso « quanto all'impiego » per chiarire che per il personale della sezione non vengono meno gli obblighi discendenti dall'ordinamento della amministrazione di appartenenza ed estranei alla funzione svolta (si pensi all'obbligo di rientro in caserma, alle disposizioni concernenti il matrimonio, eccetera).

Si è previsto che il « distoglimento temporaneo » possa avvenire solo dietro consenso dell'autorità giudiziaria direttamente interessata attenuando così il disposto dell'articolo 59, comma 3, per la parte in cui prescrive che il distoglimento possa avvenire solo su « disposizione » del magistrato dal quale il personale dipende.

È parso sufficiente fare richiamo al « consenso » essen-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

do evidente che le esigenze di distoglimento non potranno che discendere da autonome richieste delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 11.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

Art. 11.

(Trasferimenti del personale delle sezioni)

(Trasferimenti del personale delle sezioni)

(Trasferimenti del personale delle sezioni)

(Trasferimenti del personale delle sezioni)

(Trasferimenti del personale delle sezioni)

1. Il personale delle sezioni non può essere trasferito ad altra sezione o assegnato a uffici diversi se non su domanda, previo parere del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero su proposta del magistrato stesso.

1. *Identico.*

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero previo nulla osta del magistrato stesso e del procuratore generale presso la corte di appello.

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del magistrato stesso e del procuratore generale presso la corte di appello.

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. I trasferimenti sono disposti dall'amministrazione da cui dipende l'ufficiale o l'agente interessato.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, il nulla osta non può essere negato.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, è richiesto solo il tempestivo avviso al magistrato da parte dell'amministrazione.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

Il mantenimento del testo governativo è coerente con le scelte operate negli articoli precedenti e nel successivo articolo 17.

È parso opportuno, attesa la nuova disciplina elaborata nell'articolo 10 sul tema della dirigenza della sezione, prevedere che, in via prioritaria, il trasferimento tragga origine da una proposta motivata dal

L'espressione «nulla osta che non può essere negato» appare intrinsecamente contraddittoria. Si preferisce precisare che in tal caso è richiesto soltanto il tempestivo avviso.

L'espressione «nulla osta che non può essere negato» appare intrinsecamente contraddittoria. Si preferisce precisare che in tal caso è richiesto soltanto il tempestivo avviso.

magistrato dirigente e che solo il nulla osta di questi e del procuratore generale possa poi consentire il trasferimento stesso se proposto d'ufficio dall'amministrazione di appartenenza.

È poi parso opportuno non diversificare (come invece proposto dalle forze di polizia) le posizioni degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

La disposizione elaborata presenta aspetti di necessaria elasticità potendo apparire eccessivo sia escludere qualsiasi potere d'ufficio delle amministrazioni di appartenenza non soggetto a penetrante controllo della autorità giudiziaria sia, all'inverso, escludere un autonomo potere di questa di proporre il trasferimento di chi è alle sue dirette dipendenze anche organizzative.

L'ipotesi del secondo comma è stata inserita al fine di impedire che la progressione in carriera possa essere bloccata da fattori esterni o da scelte indipendenti dalla propria volontà.

Art. 14.

1. Quando i servizi previsti dall'articolo 56 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto di quello circonda-

Art. 14.

Identico.

Art. 14.

Soppresso.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

consenso e - parallelamente a quanto previsto per le sezioni (articolo 13) -, l'impossibilità di negare il consenso quando l'allontanamento si renda necessario per la progressione in carriera.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 15.

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli addetti ai servizi di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni e ai servizi di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione o il servizio.

2. Ogni altra decisione sulla carriera degli addetti alle sezioni e ai servizi di polizia giudiziaria deve tener conto del parere del procuratore generale presso la corte di appello e del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione o il servizio.

1. Identico.

(Promozioni)

(Promozioni)

(Promozioni)

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello su indicazione del magistrato che dirige l'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello su indicazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

3. I pareri previsti dai commi 1 e 2 sono richiesti altresì quando l'ufficiale ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

3. I pareri previsti dai commi 1 e 2 sono richiesti altresì quando l'ufficiale ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

La riformulazione dell'articolo 17 è in linea con le scelte generali compiute negli articoli precedenti.

La originaria formulazione del comma 2 della norma avrebbe determinato notevoli inconvenienti nella gestione burocratica di una troppo vasta mole di pratiche ed avrebbe impedito l'esercizio effettivo dei poteri di vigilanza.

Analoghe ragioni, legate ai pericoli di appesantimenti burocratici hanno consigliato di non accogliere la proposta della Commissione parlamentare di introdurre un comma dedicato all'interpello del procuratore generale per ogni decisione sulla carriera del personale delle sezioni e dei servizi.

Conformemente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 220 del codice di procedura penale vigente è stato sottolineato che i pareri devono essere richiesti anche quando l'ufficiale ha lasciato la sezione o il servizio da non più di due anni.

La norma si collega a quelle degli articoli 15 e 17 in tema di «dipendenza funzionale» dei servizi.

La proposta di modifica è dettata dalla opportunità di eliminare una disciplina che imputerebbe a due soggetti il potere dispositivo circa le pro-mozioni, con un sistema diar-chico che creerebbe problemi di indubbia delicatezza in caso di opinioni divergenti.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 16.

Art. 18.

Art. 18.

(*Sanzioni disciplinari*)

(*Sanzioni disciplinari*)

(*Sanzioni disciplinari*)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritar-

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritar-

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritar-

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritar-

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i>	<i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i>	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i>	<i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i>
<p>dell'autorità giudiziaria o lo esecuziono soltanto in parte o negligenza o comunque violazione ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.</p> <p>2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.</p> <p>3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.</p>	<p>dano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esecuziono soltanto in parte o negligenza o comunque violazione ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, secondo le norme sullo stato giuridico previste per ciascuna amministrazione, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>dano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esecuziono soltanto in parte o negligenza o comunque violazione ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle loro funzioni, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, secondo il procedimento di cui all'articolo seguente, alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. Resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.</p>	<p>dano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esecuziono soltanto in parte o negligenza o comunque violazione ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.</p> <p>2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.</p> <p>3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.</p>	<p>dano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esecuziono soltanto in parte o negligenza o comunque violazione ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.</p> <p>2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.</p> <p>3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.</p>
<p>2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice di procedura penale, può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.</p> <p>3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.</p>	<p>La formulazione proposta non altera, nella sostanza, l'impostazione del testo governativo.</p> <p>Si è adeguata almeno in parte la troppo mite disciplina dell'articolo 18 a quella prevista per le sanzioni disciplinari stabilite dalle amministrazioni di appartenenza (v., in particolare, per la polizia di Stato,</p>	<p>La proposta di modifica del comma 1 risponde all'esigenza di specificare che le funzioni durante il cui esercizio si svolge l'infrazione disciplinare sono solo quelle «di polizia giudiziaria»: ciò evita una con-</p>	<p>La proposta di modifica del comma 1 risponde all'esigenza di specificare che le funzioni durante il cui esercizio si svolge l'infrazione disciplinare sono solo quelle «di polizia giudiziaria»: ciò evita una con-</p>	<p>La proposta di modifica del comma 1 risponde all'esigenza di specificare che le funzioni durante il cui esercizio si svolge l'infrazione disciplinare sono solo quelle «di polizia giudiziaria»: ciò evita una con-</p>

il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737).

tradizione col procedimento disciplinato dall'articolo successivo.

La clausola di salvezza di cui al comma 3 serve ad evitare il concorso formale di illeciti amministrativi. Resta naturalmente fuori discussione il riferimento alla fattispecie penale.

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

Art. 17.

(Procedimento disciplinare)

(Procedimento disciplinare)

(Procedimento disciplinare)

1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

1. *Identico.*

1. *Identico.*

1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

2. L'addebito è contestato all'incoltato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incoltato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incoltato e contenuta nell'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli potrà presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la

2. L'addebito è contestato all'incoltato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incoltato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incoltato e contenuta nell'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli potrà presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la

2. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello, che la

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>presiede, e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;</p> <p>b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dai comandanti di legione dei carabinieri e dai comandanti di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, si procede al sorteggio di uno dei predetti tre ufficiali di polizia giudiziaria. In tal caso, a comporre la commissione è altresì chiamato un ufficiale e un agente di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e indicato dagli organi che la rappresentano.</p>	<p>presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;</p> <p>b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dai comandanti di legione dei carabinieri e dai comandanti di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.</p>	<p>presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;</p> <p>b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dai comandanti di legione dei carabinieri e dai comandanti di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.</p>	<p>presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;</p> <p>b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.</p>	<p>presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;</p> <p>b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.</p>
<p>3. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; l'accusa è esercitata da un magistrato appartenente all'ufficio del pubblico ministero che ha promosso l'azione disciplinare. Il difensore è nominato dall'incolpato tra gli appartenenti all'amministra-</p>	<p>3. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'accusa è esercitata da un magistrato appartenente all'ufficio del pubblico ministero che ha promosso l'azione disciplinare. Il difensore è nominato dall'incolpato tra gli appartenenti all'amministra-</p>	<p>4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministra-</p>	<p>4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli</p>	<p>4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli</p>

zione di provenienza laureati in giurisprudenza o tra i procuratori e gli avvocati iscritti negli albi professionali; in mancanza, si provvede a norma dall'articolo 97 del codice di procedura penale.

nistrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice di procedura penale.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo appare contraria al principio di uguaglianza nella parte in cui prevede un numero diverso dei componenti del collegio se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza. Si propone pertanto di riformulare la lettera b) prevedendo in ogni caso: 1) la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato, qualunque esso sia; 2) la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente ad un'amministrazione diversa da quella dell'incolpato, sorteggiato fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dai comandanti di legione dei carabinieri e dai

zione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice di procedura penale.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

Stante la continuità fra le funzioni del dirigente e quelle del soggetto passivo dell'azione disciplinare, appare opportuno che il dirigente esprima il suo parere su tale azione.

avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>comandanti di zona della guardia di finanza. La riformulazione proposta al comma 3 prevede in maniera puntuale la partecipazione del difensore, non presente nel testo della commissione redigente.</p>	<p>te all'amministrazione dell'incaricato quando questi non fa parte né della polizia di Stato, né dell'arma dei carabinieri, né del corpo della guardia di finanza.</p>			
<p>Art. 20. 1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 19 l'incaricato e il pubblico ministero possono ricorrere a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto a seconda dell'appartenenza dell'incaricato fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se</p>	<p>Art. 20. 1. Identico.</p>	<p>Art. 20. (Ricorso)</p>	<p>Art. 18. (Ricorso)</p>	<p>1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incaricato e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incaricato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se</p>

l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, si procede al sorteggio di uno dei predetti tre ufficiali di polizia giudiziaria. In tal caso, a comporre la commissione è altresì chiamato un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e indicato dagli organi che la rappresentano.

2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

2-bis. Il difensore è nominato dall'incolpato tra gli avvocati iscritti negli albi professionali; in mancanza, si provvede a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

3. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

4. Contro la decisione l'incolpato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice di pro-

l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. *Idem.*

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice di procedura penale.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

5. Contro la decisione l'incolpato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice di pro-

l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni del-

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)	<i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)	<i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)
cedura penale, in quanto applicabili.	<p>Per la lettera b) del comma 1 si rinvia all'osservazione sub articolo 19.</p> <p>L'inserzione del comma 2-bis è in linea con la riformulazione del comma 3 dell'articolo 19.</p>	<p>cedura penale, in quanto applicabili.</p> <p>Sono state introdotte modifiche di segno analogo rispetto a quello del precedente articolo 19 in tema di composizione della commissione e di diritto di difesa dell'incolpato. Si è accolto il suggerimento del Consiglio superiore della magistratura per ciò che attiene all'effettivo esercizio delle funzioni di appello da parte del magistrato «a latere».</p>		l'articolo 611 del codice, in quanto applicabili.
<p>Art. 21.</p> <p>1. Le commissioni previste dagli articoli 19 e 20 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.</p>	<p>Art. 21.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 21.</p> <p>(Sospensione cautelare)</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 19.</p> <p>(Sospensione cautelare)</p> <p>1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.</p>	
<p>Art. 22.</p> <p>1. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria attualmente operante</p>	<p>Art. 22.</p> <p>1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante</p>	<p>Art. 22.</p> <p>(Disposizione transitoria)</p>	<p>Art. 22.</p> <p>(Disposizione transitoria)</p>	<p>Art. 20.</p> <p>(Disposizione transitoria)</p> <p>1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante</p>

ria, i decreti previsti dagli articoli 6 comma 3 e 11 comma 1 sono emessi non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale.

2. Nell'assegnazione è accordata preferenza agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria operanti presso gli uffici giudiziari, su domanda degli interessati e previo parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. Per i posti rimanenti si provvede a norma degli articoli 7, 8 e 9.

presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7, 8 e 9; tuttavia, il decreto previsto dall'articolo 7 è emesso entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

Si propone di modificare la formulazione della norma stabilendo, per un verso, che agli uffici giudiziari siano assegnati provvisoriamente gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria attualmente ivi operanti e, per altro, che la procedura di assegnazione avvenga in tempi accelerati rispetto a quelli ordinari al fine di circoscrivere l'ambito di operatività del regime transitorio.

Si invita altresì la commissione redigente ad adeguare il testo riportato alle proposte di

presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

La formulazione della norma va precisata stabilendo, per un verso, che agli uffici giudiziari siano assegnati provvisoriamente gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria attualmente ivi operanti e, per altro, che la procedura di assegnazione avvenga in tempi accelerati rispetto a quelli ordinari al fine di circoscrivere l'ambito di operatività del regime transitorio.

La soluzione proposta assicura, a differenza della precedente, quell'agile regime im-

presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

La commissione prende atto della piena conformità del testo alle proposte di modifica formulate in sede di primo parere. Quanto alla soppressione della menzione dell'articolo 9 al comma 3, essa è conseguenziale alla soppressione di tale articolo, che è stato recepito dal testo dell'articolo 8.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

modifica formulate dalla commissione parlamentare in relazione agli articoli precedenti.

posto dai ristretti tempi disponibili.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

Art. 23.

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Art. 23.

Identico.

(Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente)

Art. 23.

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è stato sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Art. 23.

(Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente)

Art. 21.

(Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente)

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Le parole «se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali» sono state sostituite con quelle «se è stato sottoposto ad altri processi penali». In tal modo si è inteso limitare i «precedenti giudiziari» dei quali l'interrogato è tenuto a riferire ai soli procedimenti in corso nei quali egli ha assunto la qualità di imputato, essendo stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale: il che traspare chiaramente dalla locuzione «processi», che nel lessico del codice assume un significato univoco.

Art. 23/1.

(Comparazione delle persone
in stato di arresto
o di detenzione domiciliare)

Si approva, sia per ciò che riguarda la sostituzione della parola «procedimenti» con «processi» sul rilievo che in tal modo si limitano i precedenti giudiziari ai soli procedimenti in corso dei quali il soggetto ha già assunto la qualità di imputato, sia per ciò che riguarda la sostituzione delle parole «se è stato sottoposto» con quelle «se è sottoposto».

Art. 23/1.

(Comparazione delle persone
in stato di arresto
o di detenzione domiciliare)

Art. 22.

(Comparazione delle persone
in stato di arresto
o detenzione domiciliare)

1. Quando una persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare le esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni

1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

L'articolo disciplina le modalità di comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria delle persone in stato di arresto o di detenzione domiciliare, riducendo con gli opportuni adattamenti, l'articolo 70 della legge 5 agosto 1988, n. 330.

La commissione concorda pienamente con la formulazione dell'articolo 23/1, che opportunamente disciplina l'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione domiciliare della persona destinataria di ordine di comparizione, ove non si ritenga di disporre l'accompagnamento o la traduzione.

Art. 23.

(Assenza delle parti private diverse dall'imputato)

1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, nè la nuova fissazione della udienza preliminare a

norma dell'articolo 420 comma 4 del codice.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.

Art. 24.

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finchè la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice di procedura penale.

Art. 24.

Identico.

Art. 24.

(Nomina di difensori eccedenti il numero massimo previsto dalla legge)

Identico.

Art. 24.

(Nomina di più difensori)

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finchè la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 24-bis.

(Comunicazione della nomina del difensore di ufficio)

1. Della nomina del difensore di ufficio è sempre dato avviso senza ritardo all'imputato.

Art. 24-bis.

(Comunicazione della nomina del difensore di ufficio)

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Art. 28.

(Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>La disposizione è stata formulata in aderenza ad un rilievo formulato incidentalmente dal direttore dei Diritti dell'Uomo del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, in sede di esame del rapporto della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo sull'affare Biondo. Il rilievo, in verità limitato alla disciplina prevista dall'articolo 613 comma 4 per il giudizio davanti alla Corte di cassazione, è motivato sul presupposto che l'informazione della nomina del difensore di ufficio tende a consentire all'imputato di prendere contatti con il legale designato al fine di predisporre in modo adeguato e tempestivo la propria difesa. Tenuto conto, peraltro, che siffatte esigenze appaiono marginali nel giudizio di cassazione, stante la natura di mera legittimità e la circostanza che le parti compaiono nel dibattimento solo per mezzo dei rispettivi difensori, mentre, al contrario, le segnalate esigenze si esaltano nella fase della cognizione, si è ritenuto di formulare una disposizione di carattere generale, valida in ogni stato e grado del processo.</p> <p>La commissione plaude alla formulazione dell'articolo 24-bis, non solo e non tanto per il riferimento al rapporto della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo su un particolare affare, quanto perchè la nomina del difensore d'ufficio, effettuata senza ritardo, costituisce mezzo per garantire l'effettiva difesa dell'imputato.</p>				

Art. 25.

1. Anche nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice di procedura penale e in ogni altro caso di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice di procedura penale, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 dello stesso codice, tiene conto dell'appartenza etnica o linguistica dell'imputato.

Art. 25.

Identico.

Art. 25.

(Nomina del difensore nei casi di uso nel procedimento di lingua diversa dall'italiano)

Identico.

Art. 26.

(Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano)

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenza etnica o linguistica dell'imputato.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 26.

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità:

a) mediante la certificazione o la copia della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

Art. 26.

Identico.

Art. 26.

(Documentazione della qualità di difensore)

Identico.

Art. 27.

(Documentazione della qualità di difensore)

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

b) mediante esibizione della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) mediante esibizione di una copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e dell'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) mediante esibizione di copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 28, nel caso di nomina di ufficio.

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 26-bis.

(Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Art. 26-bis.

(Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Art. 25.

(Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia)

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Si è ritenuto opportuno dettare una disciplina analoga a quella prevista dal vigente ar-

Quando mai opportuna la norma, che riproduce quella dell'articolo 134, secondo

comma, del vigente codice di procedura penale.

articolo 134 comma 2 del codice di procedura penale, allo scopo di prevenire deprecabili suggerimenti da parte di soggetti che svolgono pubbliche funzioni, atti ad incidere sul momento, particolarmente delicato, che inerisce alla scelta del difensore di fiducia.

Art. 27.

Art. 27.

Art. 27.

Art. 29.

(Elenco dei legali disponibili ad assumere le difese di ufficio e tabelle dei turni giornalieri o settimanali)

(Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti agli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.

2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari del circondario.

3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di

1. *Identico.*

2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

3. *Identico.*

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio.

2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, è consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.

3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilità di un numero di

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>difensori corrispondente alle esigenze.</p> <p>4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.</p> <p>5. La tabella, sottoscritta dal presidente dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari del circondario.</p> <p>6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio forense.</p> <p>7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente dell'ordine forense.</p> <p>8. Il presidente del tribunale e il presidente dell'ordine forense</p>	<p><i>4. Identico.</i></p> <p>5. La tabella, sottoscritta dal presidente dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.</p> <p>6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.</p> <p><i>7. Identico.</i></p> <p>8. <i>Identico.</i></p>	<p><i>4. Identico.</i></p> <p>5. La tabella, sottoscritta dal presidente dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.</p> <p>6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.</p> <p>7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense.</p> <p>8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio del-</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>difensori corrispondente alle esigenze.</p> <p>4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio.</p> <p>5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, è trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.</p> <p>6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneità della tabella, provvede l'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o è inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.</p> <p>7. Quando il difensore di ufficio è designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorità giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense.</p> <p>8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio del-</p>

vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità.

Art. 28.

Art. 28.

1. Al difensore di ufficio, se è presente, è dato avviso orale e di esso è fatta menzione nel verbale; altrimenti l'avviso è notificato secondo le disposizioni degli articoli 148, 149, 150 e 151 del codice di procedura penale.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice di procedura penale.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice di procedura penale, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico

l'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio.

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità.

Art. 30.

(Comunicazione al difensore di ufficio)

Sono state apportate modifiche formali ai commi 2 e 5, al fine di chiarire che l'elenco di cui al comma 1 deve essere trasmesso anche alla corte di appello e alla procura generale presso la corte.

Art. 28.

(Avviso della nomina al difensore di ufficio e della designazione come sostituto del difensore di fiducia o di ufficio)

1. Al difensore di ufficio è dato avviso della nomina secondo le disposizioni previste dal titolo V del libro II del codice di procedura penale.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 commi 2 e 3 del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico deve avvertire imme-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

co deve avvertire immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda a sostituirlo.

diatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda a sostituirlo.

Nel comma 1 è stato operato un integrale rinvio alle disposizioni previste dal codice in tema di notificazioni, considerato che ivi trova disciplina l'istituto degli avvisi «de praesenti» mentre è superflua l'enunciazione di singole disposizioni, peraltro non del tutto propriamente richiamate.

Art. 29.

Art. 29.

Art. 29.

Art. 29.

Art. 31.

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul patrocinio gratuito e dei non abbienti, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Identico.

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul patrocinio gratuito, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)

(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)

(Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio)

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul patrocinio il cui onere non ricada integralmente su privati, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

È stato soppresso il riferimento alla norma sul gratuito patrocinio «dei non abbienti», in quanto è impropria una clausola di salvezza relativa a disposizioni non ancora esistenti.

Si suggerisce la formula descrittiva in senso negativo per realizzare un riferimento tanto alla disciplina del vigente codice di procedura penale sul patrocinio gratuito, quanto a quella in corso di approvazione.

Art. 30.

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, all'ammissione al gratuito patrocínio a spese dello Stato e alla nomina del difensore provvede con decreto motivato, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede. Nel caso di organo collegiale provvede il presidente.

Identico.

Art. 30.

(Giudice competente all'ammissione al patrocínio a spese dello Stato)

Identico.

Art. 32.

(Ammissione al gratuito patrocínio)

1. Ai fini dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, all'ammissione al gratuito patrocínio e alla nomina del difensore provvede con decreto motivato, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede. Nel caso di giudice collegiale provvede il presidente.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 30/1.

(Domicilio della persona offesa)

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore, s'intende eletto presso quest'ultimo.

La disposizione si ispira a intuibili esigenze di funzionalità e di semplificazione del regime delle notificazioni alla persona offesa nell'ipotesi in cui la stessa abbia esercitato la facoltà di nominare un difensore.

Art. 33.

(Domicilio della persona offesa)

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Art. 30/2.

(Pluralità di persone offese dal reato)

1. Quando il numero delle persone offese è elevato, il pubblico ministero, con l'informazione di garanzia o con atto separato, può invitare quelle di esse che hanno interesse comune a nominare un unico difensore a norma dell'articolo 101, comma 1, del codice di procedura penale.

Soppresso.

Art. 30/2.

(Pluralità di persone offese dal reato)

La previsione, al pari di quella che precede, è dettata dall'intento di rendere più agevole il sistema degli avvisti e dell'esercizio della facoltà difensiva, nel caso di elevato numero delle persone offese che abbiano un interesse comune.

Pur riconoscendo la piena ragionevolezza dell'intento di rendere più agevole il sistema degli avvisti, sembra opportuno eliminare ogni ombra di possibile interferenza nella scelta del difensore e nel conseguente esercizio dell'attività difensiva - anche a non voler dare eccessivo peso alla delicatezza dell'accertamento di posizioni processuali valutate come portatrici dell'interesse comune.

Art. 30-bis.

(Formalità per la designazione del sostituto del difensore)

1. Il difensore designa il sostituto previsto dall'articolo 102

Art. 34.

(Designazione del sostituto del difensore)

1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nel-

l'articolo 96 comma 2 del codice.

del codice di procedura penale nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del medesimo codice.

La disposizione disciplina, attraverso il rinvio alle forme indicate nell'articolo 96, comma 2, del codice, le modalità con le quali il difensore designa il proprio sostituto.

Art. 31.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice di procedura penale, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

- a) il nome e il cognome dell'imputato;
- b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
- c) la dicitura: «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente.

Art. 31.

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) la dicitura: «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente; qualora il mittente sia il difensore, la sua sottoscrizione deve essere autenticata dal consiglio dell'ordine di appartenenza.

Art. 31.

(Corrispondenza tra imputato e proprio difensore. Colloqui telefonici del difensore con l'imputato detenuto)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

Art. 35.

(Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

- a) il nome e il cognome dell'imputato;
- b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
- c) la dicitura «corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>2. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.</p> <p>3. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite dal comma 1, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.</p> <p>4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice di procedura penale, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico.</i></p>	<p>3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.</p> <p>4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.</p> <p>5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice di procedura penale, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</p>	<p>3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.</p> <p>4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.</p> <p>5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</p>	<p>3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.</p> <p>4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.</p> <p>5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</p>
<p>Si propone l'integrazione della lettera c) del comma 1 in quanto la formulazione della commissione redigente non sembra evitare il pericolo che terzi possano far pervenire</p>	<p>Al testo del progetto preliminare sono state apportate le modifiche suggerite dalla Commissione parlamentare e si è integrata la lettera c)</p>	<p>anche con l'indicazione del</p>		

procedimento cui la corrispondenza si riferisce al fine di agevolare e rendere effettivo il riscontro «esterno» da parte del personale di custodia.

Art. 32.

Art. 32.

Art. 32.

Art. 36.

(Colloqui del difensore con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare)

(Accesso del difensore al luogo di custodia)

all'imputato detenuto corrispondenza intestandola falsamente al suo difensore e che, dunque, si produca di fatto un contatto epistolare tra il detenuto e soggetti esterni alla struttura carceraria, utilizzando in maniera fraudolenta le disposizioni circa la corrispondenza tra l'imputato ed il suo difensore.

Identico.

Identico.

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che già non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma nell'articolo 26 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104, commi 3 e 4 del codice di procedura penale, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 32-ter.

(Procura speciale rilasciata in via preventiva)

1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice di procedura penale può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

L'articolo 122 del codice disciplina il rilascio della procura speciale quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale (esempio: richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta delle parti, richiesta dell'imputato di giudizio immediato).

È opportuno prevedere che tale procura speciale possa essere rilasciata anche quando non si sono ancora verificati i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura stessa si riferisce (esempio: avviso dell'udienza preliminare, che costituisce un presupposto per la richiesta dell'imputato di giudizio immediato: articolo 419.5).

Art. 37.

(Procura speciale rilasciata in via preventiva)

1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

La disposizione proposta richiede perciò a livello generale una norma che è già stata prevista dal codice in tema di impugnazione dell'imputato (articolo 571).

Art. 33.

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice di procedura penale, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di:

- a) svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito;
- b) conferire con le persone che possano dare informazioni e farsi rilasciare da esse dichiarazioni scritte.

2. Le persone indicate nel comma 1 lettera b) sono avvertite della facoltà di rifiutare il colloquio.

3. Se l'interpellato lo richiede, al colloquio è presente una persona di sua fiducia, che sottoscrive l'eventuale dichiarazione scritta.

Art. 33.

1. *Identico.*

Art. 33.

(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice di procedura penale, i difensori anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

Art. 33.

(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

Art. 38.

(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

4. La facoltà prevista dal comma 1 lettera b) non può essere più esercitata dopo che la persona è stata ammessa come testimone nell'incidente probatorio, nell'udienza preliminare o nel dibattimento.

5. L'attività prevista dal comma 1 lettera a) può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

4. *Identico.*

5. L'attività prevista dal comma 1 lettera a) può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati oppure su richiesta dello stesso difensore dalla polizia giudiziaria. Questa, nell'esercizio di tale funzione, è tenuta al segreto anche nei confronti del pubblico ministero. Alla fine delle indagini riferisce le risultanze al pubblico ministero.

Si ritiene che sarebbe perfettamente confacente al punto 31 della legge delega, nonché allo spirito degli articoli 348 e 358 del codice di procedura penale, completare il disposto dell'articolo 33 con la previsione della possibilità che i difensori chiedano alla polizia giudiziaria lo svolgimento dell'attività di cui possono dare incarico agli investigatori privati. Ovviamente, una disposizione del genere dovrebbe essere corredata dalla statuizione dell'obbligo del segreto anche nei confronti

Il Ministro ha ritenuto di limitare il contenuto della disposizione al principio espresso nell'originario comma 1 del testo del Progetto preliminare. È stato rilevato che la precedente formulazione non era comunque idonea a risolvere alcune fondamentali questioni, quali quelle attinenti alle modalità di assunzione delle dichiarazioni ed alla loro utilizzazione processuale e, soprattutto, che essa non chiariva se fosse attribuita al difensore la facoltà di conferire con persone già interrogate

La Commissione si rende ben conto delle ragioni di opportunità che consigliano di procedere ad una innovazione del tipo di quella proposta nel primo parere in pieno concerto con tutti i Ministeri interessati: e questo auspica che avvenga in tempi i più celeri possibili.

Non ravvisa, però, preoccupazioni in ordine alla legittimità costituzionale della riforma auspicata, ritenendo che l'articolo 109 della Costituzione, sancendo la disponibilità diretta della polizia giudiziaria

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

ti del pubblico ministero, fermo restando naturalmente il compito di riferire ad indagini concluse. I commissari sono consapevoli che quanto si viene a prospettare postula una normativa di carattere organico-strutturale che disciplini le modalità di accesso e soprattutto l'organo di polizia giudiziaria al quale accedere si può. Queste esigenze possono consigliare la collocazione della norma, più che tra le disposizioni di attuazione, tra quelle del codice di procedura penale ricorrendo allo strumento previsto dall'articolo 7 della legge delega.

Su un punto però la Commissione è fermamente orientata, che solo una presa di posizione nel senso espresso nella disposizione normativa che si prospetta realizza il postulato essenziale di uno stato dritto: l'imparzialità della pubblica autorità, non solo dell'autorità giudiziaria ma altresì di quella amministrativa, come richiesto dalla Costituzione. Soltanto in questo modo si contribuisce a realizzare quell'ideale di democrazia partecipata che vede il cittadino piuttosto che il suddito.

Soltanto in questo modo si allontana il sospetto che il nuovo codice sia un codice per ricchi. Sospetto quest'ultimo che non è dissipato dalla pur necessaria legge sul patrocinio dei non abienti, quando ai non abienti non siano assi-

dal pubblico ministero o con persone sottoposte a indagini per lo stesso reato o per reati connessi o collegati. Tutta questa delicata materia merita una autonoma e meditata disciplina normativa, idonea anche a ricomprendere aspetti che attengono al coordinamento con altre specifiche normative, quali ad esempio quella dei doveri imposti dal t.u.l.p.s. agli istituti di investigazione privata. Si è quindi ritenuto opportuno limitare la portata della norma alla sola enunciazione di principio dell'originario comma 1, che, pur nella sua genericità, sembra necessaria per allinearsi al principio della parità fra accusa e difesa che la direttiva 3 della legge-delega vuole sia affermato «in ogni stato e grado del procedimento»; riservando ogni futura disciplina sia ad un iniziativa legislativa *ad hoc* sia ad interventi integrativi del disegno di legge sull'ordinamento forense per ciò che concerne i doveri del difensore nel procedimento penale e in particolare nella fase delle indagini preliminari.

Pur se dettata da considerazioni degne di ogni attenzione, non si è ritenuto di condividere la proposta della Commissione parlamentare di consentire al difensore di avvalersi per le proprie investigazioni della polizia giudiziaria. Anzi che a voler prescindere, infat-

da parte dell'autorità giudiziaria, ponga una riserva relativamente a rapporti di supremazia gerarchica, ma non di campo o di materia, per quanto attiene alla utilizzazione della polizia giudiziaria stessa da parte dei destinatari delle norme del nostro ordinamento.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

curati gli strumenti perchè la difesa tecnica risulti veramente efficace. È il concetto di potere connesso a quello espressamente sancito che deve essere insomma colto e sviluppato in tutta la sua valenza. Su tal via la Commissione propone la seguente modifica dell'articolo 33: al comma 5 aggiungere infine «oppure su richiesta dello stesso difensore alla polizia giudiziaria. Questa, nell'esercizio di tale funzione, è tenuta al segreto anche nei confronti del pubblico ministero. Alla fine delle indagini riferisce le risultanze al pubblico ministero». Per ciò che riguarda poi la lettera) del comma 1 e il comma 3 va sottolineata l'esigenza di evitare fenomeni di strumentalizzazione per il contatto che possa intervenire tra il difensore ed un terzo che deve fornire informazioni e che potrebbe, successivamente, assumere la veste di teste nell'incidente probatorio nell'udienza preliminare o nel dibattimento. In particolare, sembra opportuno che qualora venga redatta dichiarazione scritta di quanto riferito dal terzo al difensore dell'indiziato siano fatte due copie di cui una

ti, da pur rimarchevoli aspetti di opportunità, il suggerito emendamento presenta profili di dubbia costituzionalità in rapporto all'articolo 109 della Costituzione che affida all'autorità giudiziaria la disponibilità diretta della polizia giudiziaria. Accanto a ciò, ulteriori attribuzioni alla polizia giudiziaria verrebbero ineluttabilmente ad incidere sulle sfere di autorganizzazione dei dicasteri dai quali i singoli corpi di polizia dipendono, profilandosi, quindi, aspetti problematici che non possono certo trovare adeguata soluzione in sede di disciplina attuativa del codice di rito.

Parimenti non si è ritenuto di aderire alla proposta formulata dalla Commissione parlamentare di sanzione in apposita disposizione (articolo 33-bis) la responsabilità civile nel caso di eccessi dai limiti dell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito dell'attività prevista dall'articolo 33, trattandosi di previsione che, per il relativo tenore, mal si concilia con la sede nella quale dovrebbe essere inserita.

rimanga in mano al difensore e l'altra in mano al pubblico ufficiale quale potrebbe essere il direttore dello stabilimento carcerario se il terzo è detenuto, oppure, un notaio.

Art. 33-bis.

1. Nell'attività di acquisizione delle prove disciplinata dall'articolo 33 il difensore, in caso di eccessi da limiti dell'esercizio del diritto di difesa, è assoggettato alle norme sulla responsabilità civile prevista dalla legge.
2. La responsabilità del difensore è comunque esclusa qualora tale eccesso sia stato commesso dai consulenti tecnici o dagli investigatori privati al di fuori dell'ambito dell'incarico ricevuto a norma dei commi 1 e 5 dell'articolo 33.

Per tale norma appare opportuno sottolineare come nell'attività di investigazione svolta dal difensore questi sia rigorosamente tenuto a rispettare i limiti nell'accertamento dei fatti cui sono soggetti l'organo di accusa e quello giudicante.

L'obiettivo è chiaramente quello di evitare che la ricerca di determinati fatti utili alla difesa possa essere strumentalmente e arbitrariamente estesa a fatti completamente estranei a detta finalità così da ledere i diritti dei cittadini garantiti dall'ordinamento.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

In secondo luogo la norma protegge gli stessi difensori qualora l'abuso sia commesso dalle persone da loro incaricate; ciò al fine di moralizzare e professionalizzare un'attività che assumerà un ruolo notevole nel nuovo processo.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE
AGLI ATTI PROCESSUALI

Art. 34.

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità, può essere effettuata oltre che dal cancelliere, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario incaricato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliato-

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE
AGLI ATTI PROCESSUALI

Art. 34.

(Autorità legittimate
ad autenticare
la sottoscrizione degli atti)

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità, può essere effettuata oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario incaricato dal sindaco, dal segretario comunale,

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE
AGLI ATTI PROCESSUALI

Art. 39.

(Autenticazione
della sottoscrizione di atti)

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presi-

re, da un membro del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 35.

1. Nel caso previsto dall'articolo 112, comma 1 del codice di procedura penale, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che trattasi di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Sono state apportate modifiche di ordine formale.

Art. 35.

(Copia dell'atto che surroga l'originale mancante)

Identico.

Art. 40.

(Copia dell'atto che surroga l'originale mancante)

1. Nel caso previsto dall'articolo 112, comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

Art. 36.

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 36.

(Rilascio di copia di atti mediante la trasmissione a distanza con l'uso di mezzi tecnici)

Identico.

Art. 42.

(Trasmissione a distanza di copia di atti)

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

Art. 37.

1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Art. 37.

Identico.

Art. 37.

(Atto ricostituito)

Identico.

Art. 41.

(Atto ricostituito)

1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 37-bis.

(Autorizzazione

al rilascio di copia di atti)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice di procedura penale non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

La disposizione tende a chiarire che nessuna autorizzazione è dovuta qualora il rilascio della copia di atti o similari rappresenti un diritto riconosciuto al richiedente.

Art. 43.

(Autorizzazione

al rilascio di copia di atti)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

Art. 38.

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di procedura penale, sono comunicate nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche mediante lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche mediante telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso, l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 39.

1. Il registro dell'istituto di custodia previsto dall'articolo 123 del codice di procedura penale è tenuto in ordine cronologico dal direttore dell'istituto o da un funzionario da lui delegato sotto la propria responsabilità.

2. Il registro è presentato all'autorità giudiziaria a ogni sua richiesta.

Art. 38.

Identico.

Identico.

Art. 38.

(Comunicazioni delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)

Identico.

Identico.

Art. 44.

(Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 39.

(Registro in cui sono iscritte le dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)

Art. 39.

(Registro in cui sono iscritte le dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate)

Art. 39.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Il testo è rimasto inalterato.

La Commissione è d'avviso che la norma trovi una sua migliore collocazione in sede regolamentare.

Art. 40.

Art. 40.

Art. 40.

Art. 45.

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e al tribunale, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

(Relazione orale nel procedimento in camera di consiglio davanti a giudice collegiale)

(Relazione nel procedimento in camera di consiglio)

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

Art. 41.

Art. 41.

Art. 41.

Art. 49.

1. I nastri o i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate.

Identico.

1. I nastri o i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate.

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate.

(Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi)

2. *Identico.*

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è ritrascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri o i supporti possono essere conservati anche mediante contenitori separati dagli atti processuali.

Art. 42.

Art. 42.

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice di procedura penale ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

Identico.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri o i supporti possono essere conservati anche mediante contenitori separati dagli atti processuali.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 42.

*(Redazione del verbale
in forma stenotipica
o con altro strumento meccanico)*

1. *Identico.*

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

La previsione del comma 2, chiarisce che nel caso di verbalizzazione mediante stru-

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

Art. 50.

*(Redazione del verbale
in forma stenotipica
o con altro strumento meccanico)*

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

menti che non comportano la immediata trascrizione in caratteri comuni, il relativo nastro viene sottoscritto esclusivamente dai verbalizzanti.

Art. 43.

Art. 43.

Art. 43.

Art. 51.

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al dirigente dell'ufficio giudiziario perchè provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il dirigente dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 com-

(Impiego, per la documentazione degli atti, di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato)

Identico.

Identico.

(Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti)

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perchè provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 com-

ma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Il testo delle disposizioni è identico a quello presentato nel progetto preliminare alla Commissione Parlamentare che non ha formulato rilievi.

Con riferimento alle osservazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, occorre precisare anzitutto che i contratti autorizzati dal testo dell'articolo sono contratti per la fornitura di servizi specialistici, diretti ad integrare analoghi servizi, ordinariamente esplicati dal personale dell'amministrazione giudiziaria ma non disponibili per mancanza o impedimento totale o parziale del personale stesso. Tali caratteristiche fanno comprendere come non sia adattabile ad esse il diverso sistema, proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, della creazione di appositi albi di tecnici (come per i periti e consulenti) per i quali possa scegliere il singolo magistrato e il pagamento avvenga mediante parcella. Dovendosi, infatti valutare la disponibilità del personale amministrativo addetto all'ufficio giudiziario, cui spetta anzitutto la prestazione del servizio, prima di avvalersi di tecnici estranei, tale valutazione non può non

ma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

essere rimessa, anche per in-
tuibili ragioni di economia,
alla responsabilità del dirigen-
te dell'ufficio medesimo, che
ne è il rappresentante nella
formazione del contratto. Una
volta stipulato il contratto e
assicurata la fornitura per il
tempo stabilito, sarà il magi-
strato del processo a chiedere
l'utilizzazione del singolo ser-
vizio. Tale procedura appare,
dunque, per il magistrato del
processo meno formalizzata e
più semplice di quella propo-
sta nel parere del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Va precisato, infine, che la
individuazione del soggetto
privato come «impresa di ser-
vizi specialistici», di cui al
comma 2, è stata fatta per
garantire l'Amministrazione
circa l'effettiva prestazione
della fornitura per l'intero
tempo pattuito (che va da tre
mesi ad un anno), meglio di
quanto non possa fare un
lavoratore autonomo (come
patrocinato nel parere del
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura), il quale, essendo
privo di organizzazione azien-
dale, può disporre soltanto di
se stesso.

Art. 44.

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

Art. 45.

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.

Art. 46.

1. La condanna al pagamento di una somma prevista dall'arti-

Art. 44.

(Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti scritti)

Identico.

Art. 48.

(Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti)

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

Art. 45.

(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)

Identico.

Art. 46.

(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.

Art. 46.

(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse)

Art. 47.

(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse)

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'arti-

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'arti-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>colo 133 del codice di procedura penale è revocata, con ordinanza, dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.</p>	<p>colo 133 del codice di procedura penale è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.</p> <p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>colo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.</p>	<p>colo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.</p>	<p>colo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.</p>
<p>Art. 47.</p>	<p>Art. 47.</p>	<p>Art. 47.</p>	<p>Art. 52.</p>	<p>Art. 52.</p>
<p>1. Quando il giudice nomina un interprete, dà comunicazione al medesimo mediante notificazione del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato dal giudice oralmente.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>(Citazione dell'interprete)</p> <p>1. Con il provvedimento di nomina il giudice dispone la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.</p>	<p>(Citazione dell'interprete)</p> <p>1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.</p>	<p>(Citazione dell'interprete)</p> <p>1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.</p>
<p>Art. 48.</p>	<p>Art. 48.</p>	<p>Art. 48.</p>	<p>Art. 53.</p>	<p>Art. 53.</p>
<p>1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice di procedura penale, il pubblico</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari)</p>	<p>(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari)</p>	<p>(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari)</p>

ministro richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 49.

Art. 49.

(Trasmissione dell'atto da notificare e formazione delle copie necessarie. Spesa delle notificazioni a mezzo del servizio postale e telegrafico)

Art. 49.

(Trasmissione dell'atto da notificare e formazione delle copie necessarie. Spesa delle notificazioni a mezzo del servizio postale e telegrafico)

Art. 54.

(Copie degli atti da notificare)

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

Identico.

Identico.

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

4. Le notificazioni a mezzo del servizio postale e telegrafico sono eseguite senza anticipazione da parte dell'erario delle relative spese. Con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni sono

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

stabilite le modalità di rimborso a favore dell'amministrazione postale.

Art. 50.

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice di procedura penale provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma, il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice di procedura penale, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Art. 50.

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 50.

(Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo)

1. *Identico.*

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice di procedura penale, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Art. 55.

(Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo)

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Si suggerisce che il comma 4 sia soppresso, e la materia ivi regolata sia disciplinata in sede regolamentare.

Il testo è rimasto inalterato.

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice di procedura penale, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata, deve documentare tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale nonchè l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

Idemico.

(Documentazione della notificazione effettuata dal difensore mediante invio dell'atto con lettera raccomandata)

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice di procedura penale, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documentata tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. *Idemico.*

(Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore)

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documentata tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

Il testo del Progetto preliminare ha subito modifiche di ordine formale.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice di procedura penale, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede, è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

Idemico.

(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice di procedura penale, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede, è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>Art. 53.</p> <p>1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice di procedura penale sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Peraltro l'imputato può successivamente richiedere che gli atti depositati gli siano consegnati. Della consegna è fatta menzione in apposito registro, conforme al modello approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>Art. 53.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 53.</p> <p><i>(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)</i></p> <p>1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice di procedura penale sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. L'imputato può richiedere che gli atti depositati gli siano consegnati. Della consegna è fatta menzione in apposito registro, conforme al modello approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia.</p>	<p>Art. 57.</p> <p><i>(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)</i></p> <p>1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.</p>	<p>Art. 57.</p> <p><i>(Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto)</i></p> <p>1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.</p>
<p>Art. 53.</p> <p>1. Il direttore dell'istituto che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 156 comma 2 ultima parte del codice di procedura penale, ne annota data, ora e modalità nel registro previsto dall'articolo</p>	<p>Art. 54.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 54.</p> <p><i>(Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato detenuto, legittimamente assente)</i></p> <p>1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 53 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice di procedura penale.</p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>(Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente)</i></p> <p>1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.</p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>(Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente)</i></p> <p>1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.</p>

Al testo del Progetto preliminary sono state apportate modifiche di ordine formale.

Art. 55.

Art. 55.

Art. 55.

Art. 59.

(Secondo accesso
per la prima notificazione
all'imputato non detenuto)

(Secondo accesso
per la prima notificazione
all'imputato non detenuto)

Identico.

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice di procedura penale nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 dello stesso codice il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni, successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Identico.

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 56.

Art. 56.

Art. 56.

Art. 60.

(Informazione dell'avvenuta
notificazione all'imputato
in servizio militare)

(Informazione dell'avvenuta
notificazione all'imputato
in servizio militare)

1. Il comandante militare che

ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 seconda parte del codice di procedura penale, annota data, ora e modalità in apposito registro, conforme al modello approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia.

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 seconda parte del codice di procedura penale annota data, ora e modalità in apposito registro, conforme al modello approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia.

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale	Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)	Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)	Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)	Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)
<p>Art. 57.</p> <p>1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice di procedura penale, ne fa relazione all'autorità richiedente indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.</p>	<p>Art. 57.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 57.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 57.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 61.</p> <p><i>(Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato)</i></p> <p>1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.</p>
<p>Art. 58.</p> <p>Ai fini delle comunicazioni relative alla elezione di domicilio a norma dell'articolo 162 del codice di procedura penale, l'imputato indica anche le generalità del domiciliatario.</p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 62.</p> <p><i>(Indicazione delle generalità del domiciliatario)</i></p> <p>1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.</p>
<p>Art. 58.</p> <p>Ai fini delle comunicazioni relative alla elezione di domicilio a norma dell'articolo 162 del codice di procedura penale, l'imputato indica anche le generalità del domiciliatario.</p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 58.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 62.</p> <p><i>(Indicazione delle generalità del domiciliatario)</i></p> <p>1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.</p>

(Comunicazione di atti del giudice ad altro giudice o al pubblico ministero di sede diversa)

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al pubblico ufficiale addetto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 149, 150 e 153 comma 2 del codice di procedura penale, la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, se ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione viene eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale ovvero mediante consegna di copia dell'atto al pubblico ufficiale addetto alla segreteria eseguita dalla polizia giudiziaria. Per quest'ultimo caso è redatto verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al pubblico ufficiale addetto alla cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 149, 150 e 153 comma 2 del codice di procedura penale, la comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice di procedura penale ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto al pubblico ufficiale addetto alla segreteria. Per quest'ultimo caso è redatto verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

(Comunicazione di atti)

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

4. Ai fini delle comunicazioni previste nel presente articolo, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Al testo sono state apportate modifiche di ordine formale.

Art. 60.

Art. 60.

Art. 60.

Art. 65.

1. Il difensore che non è iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.

2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, devono eleggere domicilio entro cinque giorni dalla nomina.

(Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario)

(Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario)

Idemico.

1. *Idemico.*

1. Il difensore che non è iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.

2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.

2. *Idemico.*

3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati.

3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine forense.

Il testo è rimasto inalterato, salvo una lieve modifica di ordine formale.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PROVE

Art. 60-quater.

(Procedimento di esclusione
del segreto)

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204, comma 1, non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice di-

Art. 60-quater.

(Procedimento di esclusione
del segreto)

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perchè il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del

Art. 66.

(Procedimento di esclusione
del segreto)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

sponde il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

documento o l'esame del soggetto interessato.

3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.

3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.

Il comma 1 chiarisce l'area applicativa, in relazione all'articolo 203 del codice, della disposizione contenuta nell'articolo 204 comma 1 dello stesso codice, e ciò nel senso a suo tempo indicato nella proposta della Commissione parlamentare (che era stata ben attenta a privilegiare una diversa collocazione dell'articolo 204 ed a sottolineare i limiti di operatività dello stesso). Sembra ragionevole, del resto, escludere che una interpretazione «rigida» dell'articolo 204 possa comportare l'obbligo, nei procedimenti relativi a fatti di eversione, di svelare i nominativi delle fonti informative della polizia giudiziaria e dei servizi di informazione, tanto più che, quando ricorrono i presupposti per la esclusione del segreto, la norma in esame non consente al giudice alcuna valutazione

La Commissione manifesta il proprio compiacimento per l'accoglimento della proposta già in altra sede avanzata.

comparativa degli interessi coinvolti (sicchè il segreto sarebbe destinato a cadere indipendentemente dalla gravità del reato, dalla utilità della conoscenza del nominativo e dalle conseguenze della rivelazione). Una simile lettura dell'articolo 204 comporterebbe, oltre a gravi problemi nei rapporti internazionali (si pensi alla ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui la notizia riservata proviene da servizi di informazione di altro paese), la «chiusura» di tutti i canali informativi, con gravissimo pregiudizio per le indagini, e con un sacrificio degli interessi tutelati dall'articolo 203 che sarebbe tanto più ingiustificato in quanto l'articolo 204 salvaguarda altre categorie di segreti che non appaiono meritevoli di maggior tutela (si pensi a talune forme di segreto professionale le quali quelle del notaio, del commercialista e del consulente del lavoro).

Il comma 2 delle disposizioni in esame detta la disciplina necessaria a regolare l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga che il fatto, la notizia o il documento richiesto non possa essere svelato in quanto non è pertinente al reato eversivo per cui si procede. Infatti, la inoppugnabilità del segreto di Stato in tanto opera, ai sensi dell'articolo 204, in quanto si tratta di notizie «concernenti» il reato

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

in questione: ferma restando la competenza esclusiva del giudice in ordine alla qualificazione del reato, la valutazione del suddetto rapporto di pertinenza non può che essere rimessa alla massima autorità politica, e ciò sia per la necessità di rispettare i limiti delle attribuzioni istituzionali chiaramente indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24 maggio 1977 n. 86, sia per la considerazione che l'autorità giudiziaria, non essendo a conoscenza della notizia, non è di norma in grado di operare tale valutazione. La disciplina prevista non differisce da quella in generale dettata per il segreto di Stato.

Il comma 3, al fine di assicurare le necessarie garanzie politiche nei confronti dell'operato del Governo, statuisce, attraverso il richiamo dell'articolo 16 della legge n. 801 del 1977, l'obbligo per il Presidente del Consiglio di riferire della conferma del segreto al Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della stessa legge n. 801, nonché la facoltà per il suddetto Comitato di investire le Camere nel caso che la conferma non appaia fondata.

(Albo dei periti presso il tribunale. Nomina a perito di esperto non iscritto nell'albo)

1. *Identico.*

1. *Identico.*

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, grafologia, fonica, dattilografia.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolga la propria attività professionale presso un ente pubblico, evitando la nomina come periti di persone che svolgono attività di consulenti di parte in procedimenti connessi con quello per cui occorre la collaborazione dell'esperto.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

(Albo dei periti presso il tribunale. Nomina a perito di esperto non iscritto nell'albo)

1. *Identico.*

1. *Identico.*

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, grafologia, fonica, dattilografia.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolga la propria attività professionale presso un ente pubblico, evitando la nomina come periti di persone che svolgono attività di consulenti di parte in procedimenti aventi ad oggetto reati collegati con quello per cui occorre la collaborazione dell'esperto.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgono o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

(Albo dei periti presso il tribunale)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, grafologia.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolga la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgono o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

Al comma 3 è parso opportuno prevedere che il perito inserire tra le categorie di **Non si è ritenuto opportuno** **Si ritiene di insistere sulla** **proposta di modifica del com-**

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)	<i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)	<i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)
	<p>nominato d'ufficio non possa accettare incarichi di consueti di parte nello stesso processo o in altri processi collegati.</p>	<p>esperti di cui al comma 2 anche quelle concernenti la fonica e la dattilografia, così come proposto dalla Commissione parlamentare: si tratta, infatti, di materie che assai di rado vengono impiegate per accertamenti di tipo peritale, il che, considerato anche l'esiguo numero di persone qualificate nel ramo, renderebbe oltremodo difficile soddisfare il postulato della norma che fa riferimento alle categorie di esperti obbligatoriamente da prevedere negli albi istituiti presso ciascun tribunale. A ciò va aggiunto che, specie in tema di perizia fonica, è richiesto l'impiego di apparati particolarmente sofisticati, non certo capillarmente disponibili sul territorio nazionale.</p>	<p>ma 2, perchè le perizie foniche o dattilografiche sono tutt'altro che infrequenti. Quanto al comma 3, si riconosce che il precedente parere faceva riferimento al caso del collegamento, essendo i reati connessi già previsti dall'articolo 222, lettera e). La nozione di reato collegato è invece prevista dal codice alla lettera b) dell'articolo 197.</p>	
		<p>La proposta, ugualmente formulata dalla Commissione parlamentare, di inserire nel comma 3 una forma di incompatibilità della nomina a merito per le persone che svolgono attività di consulenti di parte in procedimenti connessi, è già soddisfatta dalla previsione enuncziata dall'articolo 222, lettera e). Ove la proposta abbia inteso estendere la medesima regola anche per il</p>		

caso dei procedimenti collegati - come pare desumersi dalla nota in calce al testo proposto - la stessa si presenta difficilmente attuabile, tenuto conto del fatto che il collegamento delle indagini è di regola conosciuto solo dagli uffici del pubblico ministero.

Art. 62.

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 61 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore dirigente la pretura circondariale e dal procuratore della Repubblica presso la medesima pretura. Del comitato fa parte anche un rappresentante dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere.

2. Il comitato provvede ogni quattro anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 64, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

1. *Identico.*

Art. 62.

(Formazione e revisione dell'albo dei periti)

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 61 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura o loro delegati. Del comitato fa parte anche un rappresentante dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere nonchè il presidente del consiglio dell'ordine forense o un suo delegato.

2. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 64, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 62.

(Formazione e revisione dell'albo dei periti)

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 61 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Al comma 1, non sembra inutile la presenza di un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati, visto che c'è anche un rappresentante del pubblico ministero e che è anche interesse della difesa che vi sia un albo di periti corretti e imparziali.

Al comma 2 sembra più conveniente prevedere una revisione biennale.

Il testo è stato emendato in accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare.

Art. 63.

Art. 63.

Art. 63.

(Decisioni del comitato preposto all'albo dei periti)

Identico.

Identico.

1. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione, di trasferimento e di cancellazione dall'albo.

2. Il comitato può assumere conformazioni e delibera a mag-

Il testo è rimasto inalterato.

parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 64.

Art. 64.

Art. 64.

Art. 64.

Art. 69.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti)

(Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti)

(Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione diretta al presidente del tribunale deve essere accompagnata dai seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita; certificato generale del casellario giudiziario; certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente nonchè il certificato di iscrizione all'albo professionale.

3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 222 del codice di procedura penale;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

1. Identico.

2. Identico.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione diretta al presidente del tribunale deve essere accompagnata dai seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita; certificato generale del casellario giudiziario; certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

2. Identico.

3. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 222 del codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

d) sottoposte a procedimenti penali per delitto non colposo.

d) che hanno assunto la qualità di imputato di delitto non colposo punito con la pena della reclusione.

4. La richiesta di iscrizione all'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

4. La richiesta di iscrizione all'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è:

a) imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza;

b) sospesa dal relativo albo professionale.

Pur riconoscendo il valore del principio per cui nessun imputato deve essere considerato colpevole fino alla condanna, si propone l'inserzione al comma 3 di una ulteriore ipotesi di divieto in base all'osservazione che la sottoposizione ad un procedimento penale non può essere considerata come un fatto indifferente, ma fa nascere gravi ragioni di opportunità circa la serenità psicologica della persona sottoposta a tale procedimento.

Le modifiche apportate al comma 3 tengono conto dei rilievi della Commissione parlamentare.

La Commissione ritiene che sia opportuno circoscrivere il divieto di iscrizione all'albo di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 64 nella formulazione del Governo, alle ipotesi di delitti - non colposi - per i quali sia previsto l'arresto in flagranza.

Per ragioni di completezza di disciplina, la Commissione suggerisce di prevedere il divieto di iscrizione all'albo per le persone alle quali è applicata la sospensione dal proprio albo professionale.

Tali due ipotesi sono disciplinate al comma 4 della nuova formulazione dell'articolo 64.

(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice precedente, le sanzioni dell'avvertimento, della condanna ad una sanzione pecuniaria che va da lire 100.000 a lire 1.000.000, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno o della cancellazione.

2. Competente a decidere è il comitato previsto nell'articolo 62.

Identico.

(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)

1. Agli iscritti all'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice precedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 64 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 64 comma 3.

4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 62.

(Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice precedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.

4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.

Sembra non inutile la irrogazione di una sanzione pecuniaria che può costituire una remora alla mancanza di serietà o di puntualità dei periti.

Non si è ritenuto di accogliere la proposta della Commissione parlamentare di introdurre una sanzione pecuniaria di natura disciplinare, considerato, per un verso, che la stessa verrebbe a generare

Agli stessi fini di completezza della disciplina, sembra opportuno prevedere la cancellazione dall'albo per le persone che si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 64, nonché la sospensione

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

un disarmonico trattamento tra periti in materia penale e consulenti tecnici d'ufficio in campo civile; sotto altro profilo, verrebbe a sovrapporsi con la sanzione prevista dall'articolo 231 nel caso di sostituzione e alla riduzione di onorario prevista, ugualmente con funzione sanzionatoria, dalle leggi speciali; da ultimo è assai dubbia la legittimazione del legislatore delegato ad introdurre sanzioni pecuniarie in sede di disposizioni di attuazione, a prescindere dalle difficoltà di individuare l'organo percettore delle somme da versare, tenuto conto della peculiare natura dei soggetti e del titolo in forza del quale il pagamento dovrebbe essere effettuato.

ne per quelle che si trovino nelle condizioni del successivo comma 4 dello stesso articolo 64.

Art. 66.

Art. 66.

Art. 66.

Art. 71.

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

1. Ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 65, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di giorni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 65, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di giorni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 65, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di giorni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci

trenta dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 63 comma 2.

dieci dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 63 comma 2.

La riduzione del termine da trenta a dieci giorni è in linea con i criteri di massima funzionalità cui è ispirata la norma.

Art. 67.

Art. 67.

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima e da un delegato del presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene.

2. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Sono stati accolti i rilievi formulati dalla Commissione parlamentare.

Art. 67.

(Reclamo avverso le decisioni del comitato)

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati. Del comitato fa altresì parte il presidente del consiglio dell'ordine forense o un suo delegato.

2. *Idemico.*

giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68, comma 3.

Art. 72.

(Reclamo avverso le decisioni del comitato)

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. **Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.**

3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

La composizione dell'organo di reclamo è stata integrata

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>Art. 68.</p> <p>1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.</p>	<p>Art. 68.</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 68.</p> <p>(Nomina del consulente tecnico da parte del pubblico ministero)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 68.</p> <p>(Nomina del consulente tecnico da parte del pubblico ministero)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 73.</p> <p>(Consulente tecnico del pubblico ministero)</p> <p>1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.</p>
<p>Art. 69.</p> <p>1. Nei procedimenti per la falsificazione di moneta viene nominato perito un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p>	<p>Art. 74.</p> <p>(Perizia nummaria)</p> <p>1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.</p>
<p>Art. 69.</p> <p>1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p>	<p>Art. 74.</p> <p>(Perizia nummaria)</p> <p>1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.</p>
<p>Art. 69.</p> <p>1. Nei procedimenti per la falsificazione di moneta viene nominato perito un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 69.</p> <p>(Perizia nei procedimenti per la falsificazione di moneta)</p>	<p>Art. 74.</p> <p>(Perizia nummaria)</p> <p>1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.</p>

2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.

2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.

Si rileva che, secondo l'attuale formulazione della norma, resterebbero escluse le cose pertinenti al delitto che non sono corpo del reato e le cose necessarie per l'espletamento dell'incarico (come una perizia grafica sul documento o sulla moneta).

Non si è ritenuto di condividere i rilievi formulati dalla Commissione parlamentare: trattandosi di perizia nummaria, la locuzione «corpo di reato», definita dall'articolo 253, comma 2, è ampia a sufficienza da consentire di ritenere non ipotizzabile che la perizia possa riguardare una «cosa pertinente al reato». È fuori dal tema, poi, la «perizia grafica» di cui è cenno nelle osservazioni svolte nel parere della Commissione parlamentare.

Si preferisce ribadire l'osservazione di cui al primo parere, ove si suggerisce una formulazione indubbiamente più comprensiva che copre, come valvola di sicurezza, anche ipotesi che talvolta non vengono individuate, poichè il legislatore non è fatalmente in grado di cogliere tutte le possibili fattispecie concrete che dovrebbero rientrare sotto la previsione astratta.

Art. 70.

Art. 70.

Art. 70.

Art. 70.

Art. 75.

(*Perizia sulla falsità di atti.*)

(*Perizia sulla falsità di atti.*)
Scritture di comparazione

(*Scritture di comparazione*)

1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la

1. *Identico.*

1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la

1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

presentazione di scritture di comparazione che si trovino presso pubblici ufficiali o presso incaricati di pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi sia dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nelle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura, facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

presentazione di scritture di comparazione che si trovino presso pubblici ufficiali o presso incaricati di pubblico servizio o presso uffici notarili. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi sia dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nelle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione che contenga gli stessi caratteri della scrittura sospetta di falsità, facendo menzioni dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzioni dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Le modifiche apportate al comma 2 tengono conto dei rilievi formulati dalla Commissione parlamentare. Non si è ritenuto invece di introdurre, al comma 1, la previsione degli uffici notarili, essendo apparso assorbente il riferimento ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio già enunciato nel medesimo comma.

La Commissione prende atto del rilievo del Governo, ritenendo che sia possibile superarlo inserendo al comma 2, dopo le parole «scrittura di comparazione che», l'avverbio «possibilmente».

(Consegna al perito di documenti in originale)

(Consegna al perito di documenti o di altri oggetti)

Identico.

Identico.

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale, della consegna è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

Il testo è rimasto inalterato.

(Autorizzazioni alla polizia giudiziaria ad esaminare armi ed oggetti equiparati o a prelevare campioni da sostanze stupefacenti)

(Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti)

1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e gli altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonchè alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

1. *Identico.*

1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonchè alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

do, se la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento di archiviazione perchè è ignoto l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta inopugnabile il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di Polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura della sostanza prelevata.

4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 viene redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

do, se la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento di archiviazione perchè è ignoto l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta inopugnabile, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di Polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata.

4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

2. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di Polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata.

4. *Identico.*

La specificazione di cui al comma 3 è sembrata opportuna in base alla considerazione **Il comma 3 è stato modificato nel senso suggerito dalla Commissione parlamentare.**

che la perizia deve ancora essere eseguita.

Art. 73.

Art. 73.

1. La documentazione di atti di un procedimento penale davanti ad autorità straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238.

Identico.

Art. 73.

(Acquisizione di atti di un procedimento penale davanti ad autorità straniera)

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'esterno in contraddittorio.

Art. 78.

(Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero)

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.

Il testo del progetto preliminare è stato modificato riservando la disciplina prevista dall'articolo 238 agli atti compiuti dall'autorità giudiziaria straniera, espressione comprensiva, secondo il lessico del codice, del giudice e del pubblico ministero. Quanto agli atti della polizia straniera, si è circoscritta la possibilità di acquisizione al fascicolo per il dibattimento nel caso di non ripetibilità all'ipotesi dell'accordo delle parti ovvero al previo esame testimoniale del relativo autore, se del caso da esperire mediante commissio-

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

ne rogatoria che assicurati, peraltro, l'esigenza del contraddittorio.

Art. 74.

Art. 74.

Art. 74.

Art. 74.

Art. 79.

1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2. La disposizione del comma 1 non si applica se le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

(Esecuzione di perquisizioni ed ispezioni personali)

Identico.

(Esecuzione di perquisizioni ed ispezioni personali)

(Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali)

1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

È opportuno prevedere che le ispezioni personali come le ricognizioni possano essere eseguite anche contro la volontà della persona da sottoporre alle ispezioni.

Pur tenendo conto delle ragioni ispiratrici delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare, si è ritenuto opportuno mantenere inalterato il testo, considerata la delicatezza della materia che, incidendo sulla libertà della persona, mal si presta a formare oggetto di una disposizione meramente attuativa.

Si ribadisce la proposta del primo parere, perchè non vi è dubbio che si tratta di materia che ben si concilia con il significato e la portata di disposizioni meramente attuative.

Quanto al rilievo formulato circa la delicatezza della materia, si osserva che i requisiti di cui all'articolo 13 della Costituzione vengono pienamente rispettati.

1. Nel caso in cui la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice di procedura penale.

2. Nel caso in cui non si possa provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice di procedura penale, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

Identico.

(Esecuzione di perquisizioni locali)

1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice di procedura penale.

2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice di procedura penale, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

(Esecuzione di perquisizioni locali)

1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice.

2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

Sono state apportate modifiche meramente formali.

1. I rilievi di impronte o di altri segni utili per la identificazione delle persone sono inviati d'urgenza quando ne è il caso al competente ufficio di polizia il quale, eseguite le opportune indagini, ne comunica senza ritardo i risultati all'autorità giudiziaria.

Identico.

Soppresso.

La norma è apparsa superflua rientrando nella normale attività identificativa della polizia giudiziaria. La stessa,

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

conseguentemente, è stata soppressa.

Art. 77.

1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate e la descrizione delle cautele adottate per assicurarle; vi sono altresì indicati la specie e il numero dei sigilli apposti.

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, sono rinchiusi in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 seconda parte del codice di procedura penale può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. Tuttavia l'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi

Art. 77.

Identico.

Art. 77.

(Redazione del verbale di sequestro probatorio ed attività connesse)

Art. 81.

(Redazione del verbale di sequestro)

1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie del numero dei sigilli apposti.

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiusi in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla

doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiusi è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 78.

Art. 78.

Il testo è rimasto inalterato.

*(Attività per il deposito
e la custodia
delle cose sequestrate)*

Art. 78.

1. Per il deposito e la custodia delle cose sequestrate si osservano le disposizioni seguenti:

a) Le cose sequestrate sono annote in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato se sono noti, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni;

b) Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli viene redatto verbale.

1. Le cose sequestrate sono annote in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato se sono noti, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli viene redatto verbale.

3. Con apposito decreto del ministro di grazia e giustizia saranno dettate le disposizioni

relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiusi è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 82.

*(Attività per il deposito
e la custodia
delle cose sequestrate)*

1. Le cose sequestrate sono annote in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>2. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità di deposito e custodia di oggetti preziosi, di danaro, di carte di credito pubbliche menzionate nell'articolo 459 del codice penale ovvero di altri titoli al portatore.</p>	<p>regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice di procedura penale andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale, che provvede anche agli adempimenti previsti dall'articolo 79.</p>	<p>il deposito e la custodia delle cose sequestrate.</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 83.</p>		
<p>1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice di procedure penale</p>	<p>La necessità di un regime transitorio è determinato dalla mancanza di idonee strutture per la custodia dei corpi di reato presso le procure; detta custodia è infatti oggi affidata, anche durante l'istruzione sommaria, alla cancelleria del tribunale.</p> <p>Si è pertanto prevista una nuova regolamentazione della materia con decreto ministeriale.</p>	<p>Art. 79. (Vendita o distruzione delle cose deperibili)</p>	<p>Art. 79. (Vendita o distruzione delle cose deperibili)</p>	<p>Art. 83. (Vendita o distruzione delle cose deperibili)</p>
<p>1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice di procedure penale</p>	<p>Identico.</p>	<p>Identico.</p>		<p>1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura</p>

è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute viene redatto verbale da allegarsi agli atti.

3. Nel caso previsto dall'articolo 260 comma 3 del codice di procedura penale l'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

Art. 80.

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall'autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato con domanda esente da bollo.

2. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

3. La restituzione è in ogni caso concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che

Art. 80.

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 80.

(Restituzione delle cose sequestrate)

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall'autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato con domanda esente da bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che nei confronti

della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

Art. 80.

(Restituzione delle cose sequestrate)

1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall'autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pro-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione della disposta restituzione.

dell'imputato sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione della disposta restituzione.

nunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

Nel comma 2 è stato soppresso il richiamo al responsabile civile, giacchè l'articolo 535 non prevede a suo carico l'obbligo solidale relativo al pagamento delle spese processuali nel caso di condanna dell'imputato e sempre che la responsabilità civile sia stata dichiarata con sentenza, così come invece è stabilito dal vigente articolo 488 comma 4 del codice di procedura penale. Sempre nel comma 2 si è poi estesa la salvezza che esclude il pagamento delle spese di custodia anche all'ipotesi in cui nei confronti dell'imputato sia stata pro-

Si ritiene che la norma non presupponga l'obbligo solidale del responsabile civile e dell'imputato al pagamento delle spese processuali: la restituzione è subordinata in ogni caso al pagamento delle spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate da parte dell'imputato.

nunciata sentenza di non luogo a procedere.

Art. 81.

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempite, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 260 comma 3 del codice di procedura penale qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 81.

Identico.

Art. 81.

(Restituzione con imposizione di prescrizioni)

Identico.

Art. 85.

(Restituzione con imposizione di prescrizioni)

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempite, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 82.

1. Alla eliminazione delle cose di cui è stata ordinata la confisca, si procede, qualora

Art. 82.

Identico.

Art. 82.

(Vendita o distruzione delle cose confiscate)

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo

Art. 86.

(Vendita o distruzione delle cose confiscate)

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo

Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale	Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)	Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)	Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)	Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)
---	--	---	--	---

non sia prevista per esse una specifica destinazione, attraverso la vendita a cura della cancelleria.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

che per esse non sia prevista una specifica destinazione.

2. *Identico.*

che per esse sia prevista una specifica destinazione.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Alla rubrica e al testo del comma 1 sono state apportate modifiche di ordine formale.

Art. 83.

Art. 83.

(Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia)

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate al comma 1 dell'articolo 264 del codice di procedura penale, è comunicato al Ministero interessato.

2. Il ministero di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna a norma del comma 1 dell'articolo 264 del codice di procedura penale siano rimesse

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice di procedura penale, è comunicato al ministero medesimo.

2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna a norma dell'articolo 264 comma 1 del codice di procedura penale siano rimesse al ministero medesimo.

Art. 83.

Art. 87.

(Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia)

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo 264 comma 1 del codice è comunicato al ministero medesimo.

2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di

seo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dello stesso articolo.

3. *Identico.*

provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo 264 del codice.

3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.

Al testo del progetto preliminare sono state apportate lievi modifiche di ordine formale.

Art. 84.

(Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati)

Identico.

Art. 84.

Identico.

al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dello stesso articolo.

3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.

Art. 84.

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e gli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.

Art. 88

(Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati)

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 85.

Art. 85.

Art. 85.

Art. 89.

(Verbale delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. Conservazione dei nastri registrati)

(Verbale e nastri registrati delle intercettazioni)

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 commi 1 e 2 del codice di procedura penale contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucri sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato e i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice di procedura penale.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 commi 1 e 2 del codice di procedura penale contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. *Identico.*

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 commi 1 e 2 del codice di procedura penale contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucri sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato e i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice di procedura penale.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucri sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

Il Comma 1 è stato modificato in accoglimento della proposta della Commissione parlamentare.

Art. 86.

Art. 86.

1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gli impianti installati nella procedura della Repubblica presso il tribunale.

Identico.

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 87.

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento di primo grado o di appello, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice di procedura penale, provvede il

Art. 86.

(Esecuzione delle intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura)

Identico.

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 87.

(Giudice competente all'adozione alle misure cautelari)

Identico.

Art. 90.

(Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura)

1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica presso il tribunale.

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI

Art. 91.

(Giudice competente in ordine alle misure cautelari)

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o della corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 88.

Art. 88.

Art. 88.

Art. 92.

Il testo è rimasto inalterato.

(Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare)

(Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare)

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura del cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

Si è sostituita l'espressione «cancelliere» con quella più generica «cancelleria», al fine di consentire l'applicazione della norma anche nella evenienza in cui manchi il cancelliere.

Quanto alla trasmissione della ordinanza impositiva della misura cautelare, si è ritenuto di prevedere che sia

nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - che è il titolare del processo - a ricevere dalla cancelleria del giudice il provvedimento cautelare, in modo tale da essere messo in grado di scegliere i modi e i tempi della concreta esecuzione della misura (si pensi, per esempio, alla scelta della polizia giudiziaria che deve eseguire l'ordinanza; si pensi, sempre esemplificando, ad una pluralità di provvedimenti che vanno eseguiti contestualmente, o, comunque, in maniera coordinata, ma che possono essere emessi dal giudice in tempi diversi).

Art 88-bis.

(*Deposito del verbale di interrogatorio*)

1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

La introduzione della disposizione in parola colma una lacuna del codice, in particolare dell'articolo 373 comma 5, ed è finalizzata a consentire l'inserzione nel fascicolo del pubblico ministero del verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare.

Art 88-bis.

(*Deposito del verbale di interrogatorio*)

1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Si valuta come decisamente opportuna questa norma, che è lo svolgimento e l'esplicitazione di principi generali del codice di procedura penale.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 89.

Art. 89.

Art. 89.

Art. 89.

Art. 94.

Art. 89.

Art. 89.

Art. 89.

Art. 89.

Art. 94.

(Ingresso in istituti penitenziari)

(Presentazione nell'istituto penitenziario di persona che dichiara di avere commesso un reato, di un latitante, di un evaso, o del condannato in via definitiva)

1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere nè ritenervi alcuno, se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia.

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiara di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice di procedura penale ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, che redigono verbale e ne fanno iscrizione nel registro matricola dando nel contempo immediata notizia alla autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante

1. *Identico.*

1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere nè ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. *Identico.*

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiara di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, si deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia alle autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante

che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, o di un evaso.

che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o del condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.

Con la modifica del comma 3 (e, contestualmente, con la integrazione della rubrica) si colma una evidente lacuna dell'articolo in esame, facendo espresso riferimento alla situazione, altrimenti non disciplinata né disciplinabile in via analogica, di coloro che, condannati definitivi, si costituiscono in carcere ma non siano in grado di produrre l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero (articolo 656 del codice di procedura penale).

Non si è invece ritenuto opportuno prevedere, nel comma 2, che la notizia della presentazione debba essere data al «procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è avvenuta la presentazione» (vedi Proposta del Consiglio superiore della magistratura), il quale dovrà poi, a sua volta, individuare e notificare l'Autorità competente. La soluzione del Progetto preliminare è infatti parsa la più celere ed inoltre non è sembrato che il personale degli istituti penitenziari possa essere considerato idoneo a risolvere eventuali situazioni di incertezza in ordine alle

La Commissione è d'accordo con la modifica del comma 3, facendo proprio il rilievo che qui non potrebbe parlarsi di ricorso all'argomento analogico. Purtuttavia ritiene che ci si muova sempre nell'ambito del disposto codicistico secondo il canone *a maiore ad minus*.

che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

individuazione dell'autorità giudiziaria competente: oltre alla competenza specifica, che non può a priori essere esclusa, va al riguardo sottolineato l'importante ausilio che deriva dalla possibilità di accesso al servizio informatico penitenziario (articolo 95 disp. att.)

Art. 89-bis

(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza)

1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice di procedura penale, ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia.

La norma diretta a disciplinare lo *status libertatis* della persona già sottoposta a misura di sicurezza che sia colpita da una ordinanza impositiva della custodia cautelare, riproduce il contenuto dell'attuale articolo 5, Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Art. 95.

(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza)

1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.

Art. 90.

1. Della consegna di un arrestato a un istituto di custodia è compilato verbale, di cui è rilasciata copia a chi ha eseguito la consegna.
2. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria o l'avviso di consegna emesso dall'ufficiale di polizia giudiziaria è trascritto nel registro di matricola.

Art. 91.

1. Di ogni ammissione di persona in un istituto di custodia è dato immediatamente avviso all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e, negli altri casi, al procuratore della repubblica.

Art. 90.

Identico.

Art. 90.

(Atti relativi all'ammissione di persona in un istituto di custodia cautelare)

Identico.

Art. 90.

(Atti relativi all'ammissione di persona in un istituto di custodia cautelare)

Art. 91.

Il testo è rimasto inalterato.

La Commissione è d'avviso che la norma trovi una sua migliore collocazione in sede regolamentare.

Art. 91.

(Avviso dell'ammissione all'autorità giudiziaria)

Identico.

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 92.

1. Gli imputati in uno stesso procedimento e comunque di

Art. 92.

1. Gli imputati in uno stesso procedimento e comunque di

Art. 92.

(Separazione nell'istituto di custodia cautelare degli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato)

Art. 96.

(Separazione degli imputati detenuti)

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedi-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le esigenze dell'istituto.

uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

mento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

Si propone la sostituzione della parola «esigenze» con la parola «possibilità» al fine di rendere più precisa la norma.

Accogliendo la proposta della Commissione parlamentare si è sostituita, «al fine di rendere più precisa la norma», la parola «esigenze» con la parola «possibilità». Inoltre, per coordinare il testo dell'articolo con la rubrica è stata sostituita nel primo periodo la congiuntiva «e» con la disgiuntiva «o».

Art. 93.

Art. 93.

Art. 93.

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è dato con ordinanza del giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado è competente il magistrato di sorveglianza.
2. Il provvedimento è revocato appena siano cessate le ragioni

Identico.

Soppresso.

ni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

In relazione al secondo periodo del comma 1, si ribadisce l'inopportunità della formula di prevalente valore dogmatico «esercizio dell'azione penale», oltretutto oggetto di autorevoli riserve in sede scientifica. Si suggerisce pertanto una dizione pienamente descrittiva come ad esempio: «Fino alla conclusione del giudice per le indagini preliminari».

Art. 94.

1. L'autorità preposta a un istituto di custodia o un funzionario da essa delegato deve iscriverne in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, il nome dei genitori o contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi procedette alla consegna. Nello stesso registro

La disposizione è stata soppressa in quanto, atteso il relativo tenore, la materia ivi disciplinata appare più correttamente da iscriverne tra le norme di coordinamento.

La disposizione, pertanto, è stata trasferita subart. 30 del Progetto definitivo delle norme di coordinamento.

Art. 94.

Soppresso.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

sono altresì iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio previsto dall'articolo 161 comma 3 del codice di procedura penale.

procedette alla consegna. Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 161, comma 3, del codice di procedura penale.

La proposta di modifica è motivata dall'esigenza di facilitare l'iter burocratico.

La norma andrà inserita nelle emanande disposizioni regolamentari.

Art. 95.

Art. 95.

Art. 95.

Art. 97.

Art. 95.

Art. 95.

Art. 95.

Art. 97.

(Comunicazioni al servizio informatico)

1. In tutti i casi in cui è disposta una misura cautelare personale, ne è data comunicazione, a cura della cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, al servizio informatico della amministrazione di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione deve essere data nei casi previsti dall'articolo 295 del codice di procedura penale, se la persona nei cui confronti è disposta la misura non è rintracciata.

2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza a norma dell'articolo 295 comma 2 del codice di procedura penale.

2. *Identico.*

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.

2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1

provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale l'arresto è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento che determina la cessazione dell'amisura cautelare, di quello con cui il pubblico ministero ha ordinato la immediata liberazione dell'arrestato o del formato a norma dell'articolo 389 comma 1 del codice di procedura penale nonchè di ogni altro provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

3. *Identico.*

provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonchè di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

Al comma 1, si suggerisce di inserire la parola «centrale», affinché il Ministero di grazia e giustizia possa procedere alla creazione di tale servizio.

Tenuto conto del suggerimento della Commissione parlamentare al riguardo, nel comma 1 si è stabilito espressamente che alla istituzione del servizio provveda con separato decreto il ministro di grazia e giustizia. In quella sede sarà previsto se il servizio debba essere gestito da uno dei centri elaborazione dati già funzionanti presso l'amministrazione di grazia e giustizia.

Art. 96.

Art. 96.

Art. 96.

Art. 98.

1. Quando l'imputato, sottoposto a custodia cautelare, deve

Identico.

1. Quando l'imputato, sottoposto a custodia cautelare, deve

(Cessazione delle misure cautelari estinte)

1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

essere liberato, il giudice che ha adottato il provvedimento ordinario al direttore dell'istituto penitenziario l'immediata dimissione. Allo stesso modo provvede il pubblico ministero quando ha ordinato la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato a norma dell'articolo 389 comma 1 del codice di procedura penale. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato.

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con la misura.

essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice di procedura penale, ordina al direttore dell'istituto penitenziario l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. *Identico.*

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la comunicazione della ces-

essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonchè alla polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 161 comma 3 del codice.

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la comunicazione della ces-

sazione deve essere data, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.

4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

sazione deve essere fatta, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria presso cui a questi era stato ordinato di presentarsi periodicamente.

4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

La norma risulta conforme alle direttive della legge-delega. Si segnala però che la *sedes materiae* più adatta potrebbe essere quella del codice di procedura penale: si fa quindi presente che, se essa venisse inserita nel codice di procedura penale ai sensi dell'articolo 7 della legge-delega, essa avrebbe sin da ora il parere favorevole della Commissione parlamentare.

Con la modifica dell'articolo 96 si è inteso disciplinare espressamente anche le ipotesi della cessazione delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale.

Si è inoltre soppresso, rispetto al testo del progetto preliminare, il secondo adottare del comma 1, relativo ai provvedimenti che deve adottare il pubblico ministero che ordina la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato: per tale ipotesi, così come per quelle della mancata convalida dell'arresto o del fermo e della convalida non seguita dalla applicata di una misura coercitiva, provvedono, rispettivamente, il comma 1 dell'articolo 389, e il comma 6 dell'articolo 391 del codice di procedura penale.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

Quando poi alla proposta della Commissione Parlamentare (che si è peraltro espressa sulla conformità alla delega dell'articolo) di inserire l'art. 96 nel testo del codice, ai sensi dell'art. 7 della legge-delega, se ne rileva la sostanziale correttezza: per altro, la necessità e l'urgenza di una disciplina della cessazione delle misure cautelari personali estinte consiglia di mantenere l'attuale *sedes materiae* della disposizione.

Art. 96-bis

(Inammissibilità della richiesta di riesame)

1. La richiesta di riesame è inammissibile:
- a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
 - b) quando il provvedimento non è soggetto a riesame;
 - c) quando non sono state osservate le disposizioni previste dell'articolo 309 commi 1, 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

La disposizione regola i casi di inammissibilità della richiesta di riesame genericamente

Art. 99.

(Inammissibilità della richiesta di riesame)

1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice.

prevista dall'art. 309 comma 9 ed è modellata sulla falsariga delle previsioni in tema di inammissibilità della impugnazione enunciata dall'art. 591.

Art. 97.

Art. 97.

Art. 97.

Art. 100.

(Trasmissione degli atti in caso di impugnazione di provvedimento sulla libertà personale)

(Trasmissione degli atti in caso di impugnazione)

Identico.

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice di procedura penale.

Identico.

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

Art. 98.

Art. 98.

Art. 98.

1. Il procuratore generale presso la corte di cassazione quando deve dare le disposizioni occorrenti per cessare una pena, una misura di sicurezza o una misura cautelare, può avvalersi del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Identico.

Soppresso.

Il testo è rimasto inalterato.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

La disposizione è stata soppressa perchè contraria ai principi di celerità ed immediatezza che ispirano la disciplina del nuovo codice relativa agli effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale (vedi, in particolare, quanto espresso nella Relazione al Progetto preliminare relativamente all'articolo 620, ora 626, del codice di procedura penale).

In ogni caso, peraltro, per soddisfare la esigenza espressa dalla norma *de qua* residua la possibilità di applicare, in via analogica, il disposto dell'articolo 655, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 99.

Art. 99.

Art. 99.

Art. 101.

(Termine per la decisione sulla richiesta di riesame)

Decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta di riesame in particolari ipotesi)

1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice di procedura penale, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione

Identico.

1. Identico.

1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione del-

dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l'imputato è detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice di procedura penale decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

Art. 100.

Art. 100.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 312 del codice di procedura penale, il giudice può disporre perizie anche di ufficio.

Soppresso.

2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice di procedura penale decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

Non sono pervenute osservazioni nel testo dell'articolo.

Le modifiche introdotte nella rubrica e nel comma 2 rispondono ad esigenze di coordinamento (in particolare, con quanto disposto dall'articolo 127 del codice di procedura penale) e di chiarificazione.

Art. 100.

Art. 100.

(Perizia nel procedimento di applicazione provvisoria di misure di sicurezza)

(Perizia nel procedimento di applicazione provvisoria di misure di sicurezza)

Identico.

l'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Si propone la soppressione della norma perchè in contrasto con l'articolo 220 del codice di procedura penale che esclude, peraltro, la possibilità della perizia per la valutazione della pericolosità sociale, concetto per il quale vale invece la norma contenuta nell'articolo 133 del codice penale.

Si è mantenuto inalterato il testo della disposizione, decidendosi di non accogliere la pur pregevole proposta di soppressione formulata dalla Commissione parlamentare: al riguardo va osservato che se l'articolo 220, comma 2, del codice di procedura penale limita significativamente la possibilità di disporre perizia sulle qualità psichiche dell'imputato, è pure vero che lo stesso articolo fa salvo «quanto previsto ai fini della esecuzione della pena o della misura di sicurezza».

La Commissione parlamentare insiste sulla proposta di soppressione, già formulata in sede di primo parere, precisando che il contrasto con l'articolo 220 del codice di procedura penale precedentemente rilevato dipende dal fatto che la norma codicistica si riferisce esclusivamente all'«esecuzione della pena o della misura di sicurezza», e non all'irrogazione della pena o all'applicazione di una misura di sicurezza, come fa invece l'articolo 313 del codice di procedura penale.

Art. 101.

Art. 101.

Art. 101.

Art. 102.

Art. 101.
(Domanda di riparazione)

Art. 101.
(Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione)

Art. 102.
(Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione)

1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto l'imputato aveva residenza o domicilio al momento in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento.

1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

Si è ritenuto di modificare il criterio di individuazione della corte di appello competente a conoscere della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione. La formulazione del Progetto preliminare non è infatti parsa idonea a coprire tutti i possibili casi: per esempio, quello dell'imputato non avente residenza o domicilio in Italia ovvero, sempre esemplificando, quello in cui ci sia discordanza tra residenza anagrafica e residenza effettiva.

Art. 102.

Art. 102.

1. Per l'iscrizione e la cancellazione del sequestro conservativo e preventivo di beni immobili, richiesta dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

Idemico.

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

Art. 103.

(Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo)

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

È stata modificata la locuzione: «iscrizione» con quella: «trascrizione» giacchè il sequestro conservativo sugli immobili si esegue a norma dell'articolo 679 del codice di procedura civile, applicabile in virtù del rinvio enunciato dall'articolo 317 comma 3, mediante trascrizione del provvedimento presso la locale conservatoria dei registri immo-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione-</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	---	---	--	--

billari. È stato poi soppresso il riferimento al sequestro preventivo, giacché la natura della misura, squisitamente «penale», rende improprio il ricorso al regime di pubblicità dichiarativa tipico della trascrizione, oltre a generare effetti pregiudizievoli in capo al titolare del bene (si pensi al sequestro di azienda).

Art. 102-bis.

(Norme applicabili al sequestro preventivo)

1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI.

Tenuto conto della peculiare natura del sequestro preventivo e della carenza di disciplina attuale, si è ritenuto opportuno prevedere un richiamo alle disposizioni dettate in tema di sequestro probatorio, nei limiti, ovviamente, in cui le stesse risultino compatibili.

Art. 104.

(Norme applicabili al sequestro preventivo)

1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.

Art. 103.

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono compiere atti del procedimento anche nei giorni festivi.

Art. 103.

Identico.

Art. 103.

Soppresso.

La disposizione verrà trasferita nelle disposizioni regolamentari, sede nella quale è inserita l'analoga previsione enunciata dall'articolo 16 regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Art. 104.

Art. 104.

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

Identico.

Art. 104.

(Informativa delle richieste del pubblico ministero al giudice civile e amministrativo che ha redatto denuncia di reato)

Identico.

Art. 106.

(Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato)

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

Il testo è rimasto inalterato.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Art. 105.

Art. 105.

Art. 105.

Art. 107.

1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione di ricevuta dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa dal reato o il danneggiato che non sia persona offesa possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.

Identico.

Identico.

(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato)

(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato)

1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 106.

1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento.

Identico.

Si suggerisce il mantenimento della norma, ma la sua motivazione è integralmente da respingere. Essa va viceversa individuata innanzitutto nella necessità di garantire la riservatezza dei documenti anonimi ai fini di tutelare i diritti delle persone eventualmente nominate nei documenti stessi e, in secondo luogo, nella opportunità di non disperdere tali documenti che, essendo comunque venuti in possesso dell'autorità, possono costituire notizie utili ai fini generali di giustizia e di tutela dell'ordine pubblico ed eventualmente dell'ordine costituzionale.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 106.

(Denunce ed altri documenti anonimi)

Identico.

Art. 108.

(Denunce ed altri documenti anonimi)

1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento.

Art. 107.

1. La segreteria del pubblico ministero, non appena pervenuto l'atto contenente la notizia di

Art. 107.

Identico.

Art. 107.

(Indicazione della data e dell'ora di ricezione della notizia di reato)

Art. 107.

(Indicazione della data e dell'ora di ricezione della notizia di reato)

Art. 109.

(Ricezione della notizia di reato)

1. La segreteria del pubblico ministero, non appena perviene all'ufficio l'atto che può contenere notizie di reato, deve

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

reato, annota sul registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale la data e l'ora in cui esso è pervenuto nel suo ufficio.

nere notizia di reato, ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero per l'eventuale annotazione, specificando la data e l'ora in cui esso è pervenuto all'ufficio.

zia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 108.

Art. 108.

Art. 108.

Art. 108.

Art. 110.

(Richiesta dei certificati)

(Richiesta dei certificati)

(Richiesta dei certificati)

1. La segreteria provvede a richiedere immediatamente i certificati di nascita e anagrafici della persona alla quale il reato è attribuito, dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, a norma dell'articolo 335 del codice di procedura penale. Richiede altresì al casellario giudiziale competente il certificato previsto dall'articolo 688 del codice di procedura penale nonché il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.

1. La segreteria provvede a richiedere immediatamente i certificati anagrafici della persona alla quale il reato è attribuito, dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, a norma dell'articolo 335 del codice di procedura penale. Acquisisce altresì il certificato previsto dall'articolo 688 del codice di procedura penale nonché il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
- b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.

2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.

Si è eliminato dal secondo periodo il riferimento al casellario giudiziale, superfluo in relazione al certificato di cui all'articolo 688.

Inoltre, il termine: «Richiede» è stato sostituito con: «Acquisisce», al fine di non pregiudicare per il futuro modalità di acquisizione diretta delle certificazioni rese possibili, colla necessaria garanzia in ordine all'accesso, dalla informatizzazione del sistema.

Si propone di inserire un comma aggiuntivo, che rimetta temporaneamente alla dirigenza del pubblico ministero l'acquisizione dei certificati presso altri uffici giudiziari, in attesa dell'entrata in funzione di un servizio informativo centralizzato che dia notizia dei carichi pendenti. Ciò al fine di sollevare gli uffici dall'obbligo di richiedere manualmente tali carichi a tutti i tribunali, anche ove non ve ne sia bisogno.

Art. 108-bis.

(Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)

1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

La disposizione tende a soddisfare l'esigenza di individuare i requisiti che deve presentare la richiesta di autorizzazione a procedere, altrimenti carente di quel *minimum* di elementi che devono essere offerti alla autorità competente.

Art. 111.

(Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere)

1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Art. 108-bis/2.

(Doveri della polizia giudiziaria nel caso di attività compiuta in mancanza di una condizione di procedibilità)

1. Entro quarantotto ore dall'inizio dell'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria ne riferisce al pubblico ministero. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Art. 112.

(Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità)

1. Entro quarantotto ore dall'inizio dell'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice, la polizia giudiziaria ne riferisce al pubblico ministero. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

La disposizione mira a disciplinare l'agere della polizia giudiziaria nei casi, assai frequenti, di *notitiae criminis* concernenti reati per i quali difetta una condizione di procedibilità che peraltro può ancora intervenire. Considerato che in tal caso i termini delle indagini decorrono, a norma dell'articolo 405, solo nel momento in cui la condizione di procedibilità sopravviene, è apparso irragionevole ed anti-economico imporre alla polizia giudiziaria il dovere di riferire al pubblico ministero, nei brevissimi termini previsti dall'articolo 347, tutte le miriadi di ipotesi di reato proce-

dibili a querela (ingiurie, percosse, lesioni lievi connesse alla infortunistica stradale e simili), ove questa non venga proposta. Si è pertanto ritenuto più coerente con il sistema di stabilire che l'obbligo di riferire la notizia di reato decorra dall'inizio dell'eventuale attività di indagine svolta a norma dell'articolo 346, allo scopo di consentire al pubblico ministero di impartire le eventuali direttive. Nell'intento di evitare, poi, una «trasmigrazione» di atti, il più delle volte superflua, si è previsto che la documentazione della attività di indagine già svolta debba essere inviata al pubblico ministero solo su sua richiesta; il che, prevedibilmente, avverrà solo nelle ipotesi in cui il fatto rivesta profili di una qualche delicatezza ovvero quando sopravvenga la condizione di procedibilità.

Art. 108-ter.

(Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)

1. nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice di procedura penale possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

La previsione tende a soddisfare intuitibili esigenze opera-

Art. 113.

(Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)

1. nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

tive correlate alla impossibilità di tempestivo intervento oltre che del pubblico ministero anche dell'ufficiale di polizia giudiziaria, evenienza questa che non di rado ricorre in particolare nelle sedi periferiche. La disposizione, d'altra parte, per ciò che si riferisce alla materia dei sequestri o dell'assicurazione del corpo del reato o delle cose a questo pertinenti, non si discosta da quanto previsto dall'articolo 222 comma 2 del codice vigente.

Art. 108-quater.

(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

La disposizione specifica gli adempimenti della polizia giudiziaria connessi agli atti di indagine per i quali è previsto il diritto a farsi assistere dal

Art. 114.

(Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore)

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

difensore di fiducia senza previo avviso.

La disposizione ha il suo corrispondente, con diversa disciplina, nell'articolo 365 del codice di procedura penale per gli atti del pubblico ministero.

Art. 109.

Art. 109.

Art. 109.

Art. 115.

(Contenuto delle annotazioni della polizia giudiziaria. Conservazione delle stesse e dei verbali)

(Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria)

Identico.

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice di procedura penale contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice di procedura penale è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Identico.

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 110.

Art. 110.

Art. 110.

Art. 110.

Art. 116.

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia a norma dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; grafato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Identico.

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia osservate le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. *Identico.*

(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato)

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato)

Si è ritenuta preferibile la formulazione del progetto preeliminarmente rispetto a quella più restrittiva suggerita dalla Commissione parlamentare.

Art. 110-bis

(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

La disposizione tende ad assegnare il medesimo regime di garanzia e di utilizzazione processuale anche a quegli accertamenti in sé rinviabili - e come tali insuscettibili di formare oggetto di incidente probatorio - ma che divengono irripetibili a seguito dell'espletamento delle relative operazioni tecniche, come nel caso di accertamento su un quantitativo troppo modesto di stupefacente per consentire la «campionatura», o l'indagine volta a far risaltare il numero di matricola di un'arma che, richiedono l'impiego di reagenti chimici, determina l'alterazione del reperto e la irripetibilità dell'accertamento. In simili casi, l'accerta-

Art. 117.

(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

mento del pubblico ministero è essenziale per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; d'altra parte, poichè la sopravvenuta irripetibilità è fin troppo prevedibile, l'atto non potrebbe essere utilizzato mediante lettura a norma dell'articolo 512. Sicchè, la previsione in esame finisce per sanare perplessità interpretative in ordine ad ipotesi tutt'altro che infrequenti nella pratica, coniugandosi con la finalità dell'istituto previsto dall'articolo 360, che reca la significativa rubrica: «accertamenti tecnici non ripetibili».

Art. 111.

1. Gli atti di indagine, depositati a norma dell'articolo 366 del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è assegnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine

Art. 111.

Identico.

Art. 111.

(Modalità di deposito degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere)

1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il

Art. 118.

(Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari)

1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il

fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

La diversa formulazione consente di estendere l'ambito applicativo della disposizione anche agli atti non di «indagine» al compimento dei quali il difensore ha facoltà di assistere (articolo 294, articolo 391, articolo 401 comma 8).

Art. 111/1.

(Annotazione di atti del pubblico ministero)

1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 109 comma 1.

La disposizione soddisfa l'esigenza di individuare il contenuto minimo delle annotazioni del pubblico ministero mediante il rinvio alle disposizioni dettate per la consimile forma di documentazione degli atti di polizia giudiziaria.

Art. 111-ter

(Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo)

1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 possono prov-

termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

Art. 119.

(Annotazioni di atti del pubblico ministero)

1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115 comma 1.

Art. 120.

(Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo)

1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice pos-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

vedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

sono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

La disposizione mira a soddisfare una duplice esigenza: da un lato quella di consentire che gli adempimenti materiali conseguenti all'arresto o al fermo possano essere soddisfatti anche da persona diversa da quella che ha eseguito l'atto di arresto o di fermo, per intuibili esigenze di funzionalità (si pensi agli incombenti relativi agli avvisi, alla traduzione, alla trasmissione dei verbali); dall'altro, potendo l'arresto o il fermo essere eseguito anche da agenti di polizia giudiziaria, la tempestiva informativa è volta a consentire l'immediato intervento *de libertate* che l'articolo 389 comma 2 riserva all'ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 111-quater
(Liberazione dell'arrestato
o del fermato)

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive mancando talune esigenze previste dall'articolo 274 del codice medesimo.

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice per le indagini preliminari, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Art. 112.

Art. 112.

Art. 112.

(Atti che il pubblico ministero deve trasmettere con la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo)

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice di procedura penale, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice di procedura penale.

Identico.

Identico.

Art. 121.

(Liberazione dell'arrestato
o del fermato)

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive.

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice per le indagini preliminari, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Art. 122.

(Trasmissione della richiesta di convalida)

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

Il testo è rimasto inalterato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 113.

Art. 113.

Art. 113.

Art. 123.

(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida)

(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida)

1. Salvo che ricorrano le ipotesi di presentazione diretta previste dagli articoli 449 comma 1 e 566 del codice di procedura penale, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento del fermato per la comparizione avanti a sè.

Identico.

Identico.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449 comma 1 e 566 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sè.

Art. 114.

Art. 114.

Art. 114.

Art. 124.

Il testo è rimasto inalterato.

(Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio)

(Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio)

Identico.

Identico.

1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando si tratta di procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.

Il testo è rimasto inalterato.

(Richiesta di archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti al fine della condanna dell'imputato.

1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Si è recepita integralmente la formula proposta dalla Commissione parlamentare, che meglio definisce la «causa probabile» quale regola di giudizio che il pubblico ministero deve applicare nella decisione di chiusura delle indagini preliminari. Il precedente parametro, costituito dagli «elementi sufficienti per la condanna dell'imputato», è risultato, infatti, troppo angusto e riduttivo rispetto alle ulteriori possibilità (ancorchè marginali) che il codice offre al pubblico ministero dopo l'inizio dell'azione penale (articolo 422 comma: deduzione di nuove prove nell'udienza preliminare; articolo 430: attività integrative di indagine). Più esatto perciò risulta l'attuale parametro che ha riguardo agli «elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Va sottolineato che la Commissione parlamentare condiziona la necessità di dare concretezza attuativa, mediante la

(Richiesta di archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

predetta regola il giudizio, alla formula: «notizia di reato infondata», posta a base dell'istituto della archiviazione dagli articoli 405, comma 1, 408 e 409 del codice su direttiva dell'articolo 2, n. 50 legge-delega. In mancanza la genericità della formula in sé e il contesto nel quale essa dovrebbe operare (la valutazione degli elementi di prova raccolti fino al termine di chiusura delle indagini, a differenza di quanto avviene col codice abrogato che richiede una valutazione del solo fatto prospettato nella notizia di reato e senza riscontri probatori) lascierebbero il pubblico ministero privo di qualsiasi direttiva e finirebbero con l'aprire spazi di discrezionalità incompatibili con il successivo controllo giurisdizionale dell'archiviazione.

Il collegamento della scelta fra esercizio dell'azione penale e archiviazione (articoli 405, 408 e 409 citati) con il parametro dell'idoneità degli elementi acquisiti a «sostenere l'accusa in giudizio», costituisce applicazione del principio della presunzione di innocenza (articoli 27 comma 2 Cost., 8 comma 2 Convenzione

Europea dei diritti dell'uomo, 2 comma 1 legge-delega) che pone a carico dell'accusa l'onere probatorio anche per l'esercizio dell'azione penale.

Tale collegamento consente, inoltre, di scoraggiare la prassi del rinvio a giudizio nonostante la insufficienza degli elementi a carico, riscontrata nell'applicazione del codice abrogato: una prassi palesemente in contrasto con i caratteri del sistema accusatorio, che ispirano il nuovo codice, fra i quali va sicuramente compresa la «deflazione dibattimentale».

Non sembrano fondati i dubbi di mancato rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, avanzati nel parere del Consiglio superiore della magistratura, sol che si consideri come tali dubbi non siano mai stati avanzati in riferimento all'articolo 74 del codice vigente, le cui formule appaiono ben più ampie di quella che l'articolo propone. Della formula: «Quando il pubblico ministero ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del reato, della denuncia...», contenuta nel testo originario dell'articolo 74, è stato detto giustamente, che essa introduceva, anche per la mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale, un sia pur grossolano «criterio di opportunità» nell'esercizio dell'azione penale,

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

in deroga alla solenne affermazione della sua officialità contenuta nell'articolo 1. La riforma dell'articolo 74, operata dall'articolo 6, decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944, ha soppresso il riferimento alla manifesta infondatezza, affidandosi all'ancora più generica formula: «il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale...». Quale contrappeso questa riforma ha introdotto, però, il controllo del giudice istruttore sulla richiesta di archiviazione.

Vero è che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 Cost.) non esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione stessa, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato. Nel sistema del nuovo codice tali condizioni risultano maggiormente specificate in modo da escludere la discrezionalità paventata dal CSM, ove si considerino:

- 1) il nuovo parametro introdotto nell'articolo 115;
- 2) la più rigorosa disciplina dei mezzi di prova e i limiti

al libero convincimento del giudice, contenuti nel libro II del codice, che attribuiscono alla valutazione di «idoneità a sostenere l'accusa in giudizio» degli elementi acquisiti un carattere accentuatamente tecnico-giuridico;

3) il contributo del giudice delle indagini preliminari, reso più penetrante e più propriamente «giurisdizionale» dalle regole richiamate sub 1 e 2, che anche quel giudice deve applicare;

4) l'adozione del rito camerale per la deliberazione del giudice sulla richiesta di archiviazione; la previsione di una opposizione della parte offesa; il ricorso per cassazione, ove risultino violate le più importanti forme del rito camerale (articoli 409 commi 1 e 6, e 410); garanzie tutte che costituiscono penetranti rafforzamenti di quelle introdotte nel sistema della citata riforma del 1944.

Non risultano fondati neppure i dubbi di incostituzionalità sotto il profilo di disegualianza con la situazione disciplinata nell'articolo 429 del codice di procedura penale, per il quale il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere solamente «quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato...».

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Va rilevato, infatti, che l'articolo 425 disciplina una diversa e successiva fattispecie nella quale l'evidenza della prova a discarico è l'effetto delle nuove prove dedotte e raccolte nell'udienza preliminare, a norma dell'articolo 422 del codice.

Art. 115-bis.

(Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice di procedura penale, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

La disposizione mira a razionalizzare gli adempimenti correlati alla eventuale opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione, evitando l'invio degli atti al giudice prima dell'esaurimento degli adempimenti stessi.

Art. 126.

(Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

Art. 116.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non sia stata esercitata l'azione penale o richiama l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.

Identico.

Art. 116.

(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la corte di appello)

Identico.

Art. 116.

Art. 127.

(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale)

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non sia stata esercitata l'azione penale o richiama l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 116-bis.

(Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione)

Art. 128.

(Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice di procedura penale, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b) e c) del medesimo codice.

La disposizione disciplina i requisiti del decreto di fissazione della udienza preliminare.

1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

re nel caso in cui alla stessa si pervenga *ope iudicis*, a seguito di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione: essendo per definizione corrente la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto ne recepisce, per l'ipotesi in esame, gli elementi essenziali, tra cui, in particolare, la contestazione dell'accusa, mutuata dalla imputazione formulata, dal pubblico ministero, e l'enunciazione di quelle che il medesimo giudice individua quali fonti di prova acquisite.

Art. 117.

Art. 117.

Art. 117.

Art. 117.

Art. 129.

1. Quando esercita l'azione penale, nei casi previsti dalla legge, nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e

1. Quando esercita l'azione penale, nei casi previsti dalla legge, nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e

(Informazione sull'azione penale esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico ovvero di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico)

(Informazione sull'azione penale)

Identico.

1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democra-

la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione antica, ne dà comunicazione antica, ne dà comunicazione antica che al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. *Idemico.*

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinamento della diocesi a cui appartiene l'imputato.

tica, ne dà comunicazione antica che al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinamento della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

Al comma 1, la sostituzione della parola: «dandole» con la parola: «dando» è di natura meramente linguistica.

Per quanto riguarda invece il comma 2, se ne propone il mantenimento soltanto se esiste la reciproca norma del nuovo Concordato. Nel caso che questa norma esista il comma 2 va esteso anche ai culti acattolici, individuandone l'autorità gerarchica. Viceversa, se il Concordato nulla dice in proposito, il comma 2 deve essere soppresso.

Al comma 1 è stata apportata la modifica formale suggerita dalla Commissione parlamentare. Quanto al comma 2 la relativa previsione deve essere mantenuta giacchè, in sede di protocollo addizionale convenuto all'atto della firma dell'accordo che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense, accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, le parti hanno dichiarato di comune intesa, in relazione all'articolo 4 dei Patti lateranensi, che «la Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici». Non si è ritenuto di

Sembra opportuno insistere sul testo del primo parere, poichè l'interesse tutelato dalla disposizione così come concordata con la chiesa cattolica in sede di protocollo addizionale è sostanzialmente identico per tutte le confessioni religiose. Appare pertanto necessario estenderla ai culti cattolici anche per l'esigenza di allargare, qualora possibile, lo stesso regime a tutte le confessioni allo scopo di assicurare la parità di condizioni garantita dalla Costituzione.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

condividere la proposta, ugualmente formulata dalla Commissione parlamentare, di estendere una consimile previsione anche per ciò che concerne i ministri di culti diversi da quello cattolico, considerata l'assenza di una fonte normativa primaria cogente in tal senso.

Art. 117-bis.

(Informativa al procuratore generale presso la Corte dei conti)

Art. 117-bis.

(Informativa al procuratore generale presso la Corte dei conti)

1. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero infor- ma il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

Si è ritenuto di inserire l'obbligo di informazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'esercizio delle relative attribuzioni, nei casi in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale in ordine a reati che abbiano cagionato un danno per l'erario.

La norma appare quanto mai opportuna, ma sembra preferibile inserirla come comma 3 dell'articolo precedente.

Art. 118.

Art. 118.

Art. 118.

Art. 118.

Art. 130.

(Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio)

(Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio)

(Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio)

Identico.

Identico.

1. Se gli atti di indagine preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice di procedura penale, inserendovi, per la parte che si riferisce alla persona o alla imputazione per cui viene esercitata l'azione penale, la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 119.

Art. 119.

Art. 119.

Art. 105.

(Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari)

(Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari)

Identico.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione previste dagli articoli 408 e 415

1. Con regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

del codice di procedura penale accompagnati da un elenco in duplice esemplare su uno dei quali viene apposta dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari attestazione di ricevute.

2. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, dopo la emissione del decreto di archiviazione, restituisce gli atti alla segreteria del pubblico ministero accompagnati da un duplice elenco nel quale è indicata la data del provvedimento.

3. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari in raccolte annuali.

4. Quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione e trattiene gli atti a norma dell'articolo 409 del codice di procedura penale, la cancelleria iscrive il procedimento nel registro generale dei procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari. Analogamente si procede nel caso in cui viene proposta opposizione alla richiesta di archiviazione.

getto preliminare rinvia, come in altri casi, alle disposizioni regolamentari per ciò che attiene alle modalità di conservazione e registrazione dei provvedimenti del g.i.p.

Art. 120.

Art. 120.

Art. 120.

Art. 131.

(Facoltà dei soggetti citati per l'udienza preliminare di prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico ministero)

(Deposito degli atti per l'udienza preliminare)

Identico.

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.

Identico.

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 120-sexies.

(Certificati concernenti l'imputato)

Art. 120-sexies.

(Certificati concernenti l'imputato)

1. Nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice di procedura penale sono inseriti i certificati indicati nell'articolo 108.

La disposizione soddisfa l'esigenza di consentire al giudice del dibattimento di disporre del fascicolo di cui all'articolo 431 del codice

La Commissione ritiene opportuno che nel fascicolo di cui all'articolo 431 del codice

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

sporre delle certificazioni già acquisite dal pubblico ministero a norma dell'articolo 108 e necessarie per la identificazione personale e per elementi valutativi che possono soccorrere, ad esempio, per l'emissione di misure cautelari.

di procedura penale siano inseriti solo gli atti ed i documenti previsti dal citato articolo. Ogni altra certificazione sembra incompatibile con le finalità proprie del fascicolo per il dibattimento e, comunque, verrebbe a costituire una sorta di «aggiramento» della distinzione tra quanto disposto dall'articolo 108 disp. att. e quanto disposto dell'articolo 413 del codice di procedura penale.

Art. 121.

Art. 121.

Art. 121.

Art. 132.

1. Quando il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari comunica, anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando

Idem.

(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale)

1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. *Idem.*

(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale)

1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari comunica, anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando

occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

La modifica apportata alla rubrica e al comma 1 tiene conto dell'ipotesi in cui il rinvio a giudizio venga disposto davanti alla corte di assise e questa sia divisa in sezioni.

occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

Art. 133.

(Notificazione del decreto che dispone il giudizio)

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 122.

1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 122.

Identico.

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 122.

(Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso)

Identico.

Capo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 134.

(Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso)

1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.

Il testo è rimasto invariato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 123.

Art. 123.

Art. 123.

Art. 135.

1. Nel giudizio, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)

1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

È stato accolto il suggerimento della Commissione parlamentare.

Art. 123-ter.

(Limiti all'effetto estintivo)

1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

La previsione appare opportuna al fine di evitare che il

(Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)

1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

Art. 136.

(Limiti all'effetto estintivo)

1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

termini di estinzione del reato conseguente alla sentenza di «patteggiamento» corra anche nel caso di sottrazione volontaria all'esecuzione della pena (che può non essere condizionalmente sospesa).

Art. 123-ter/1.

(Concorso formale
e continuazione)

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato non è applicabile quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Su richiesta delle parti può essere applicata una pena (base o aumento) costituente parte di un trattamento sanzionatorio complessivo comprendente altri reati, unificati ai servizi dell'articolo 81 del codice penale ed oggetto di precedenti sentenze pronunciate in base agli articoli 444-448. In questo caso alla rideterminazione della pena com-

La Commissione ritiene che l'articolo, al comma 1, conduce ad un risultato che potrebbe sembrare in contrasto con il comma 2 dell'articolo 445 del codice di procedura penale, dato che esso pospone l'inizio della decorrenza del termine di estinzione rispetto a quanto stabilito dalla norma del codice sia con riferimento ai reati di indole differente

Art. 123-ter/1.

(Concorso formale
e continuazione)

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

plissima, con gli effetti vantaggiosi previsti dall'articolo 445 deve conseguire una nuova decorrenza del termine stabilito dal comma 2 di questo articolo.

La disciplina del concorso formale e del reato continuato invece non può operare quando concorrono pronunce di applicazione della pena su richiesta ed altre pronunce, sia perchè i rispettivi trattamenti sanzionatori non sono omogenei, sia perchè appare incoerente con il sistema unificare una pena applicata su richiesta delle parti con una pena inflitta in un procedimento in cui l'accordo tra le parti non era consentito o non è stato raggiunto.

che a quelli di indole uguale. Si suggerisce pertanto di adottare una soluzione che fissi la decorrenza del termine di estinzione, così come previsto dalla norma in esame, solo per i reati della stessa indole: così facendo, infatti, ci si limiterebbe opportunamente a completare la disciplina del comma 2 dell'articolo 445 del codice di procedura penale.

In ogni caso la norma, che contempla l'applicabilità dell'articolo 81 anche ai casi di patteggiamento, non può essere soppressa, lasciando la soluzione dei problemi che essa tende a risolvere all'interprete. Ciò darebbe luogo ad inammissibili dubbi ed incertezze interpretativi. Quanto alla lettera della disposizione, pare comunque doversi adottare la formula seguente: «Nel caso di applicazione con più sentenze della pena richiesta dalle parti...».

Quanto al comma 2 dello stesso articolo, la Commissione non ritiene valide le ragioni per cui si vuole esprimere l'applicabilità dell'articolo 81 del codice penale quando concorrono reati per i quali la pena è applicata per taluni su richiesta delle parti e per altri

no. Si ritiene, infatti, che la prevalenza di istituti di diritto sostanziale rispetto a momenti processualistici, più volte ribadita in dottrina ed in giurisprudenza, non possa essere modificata.

Art. 123-*quater*.

(Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo)

1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

La disposizione disciplina il momento in cui deve essere soddisfatta l'esigenza di formazione del fascicolo per il dibattimento nei casi di presentazione dell'imputato al giudizio direttissimo. La previsione, valida anche per il giudizio direttissimo davanti al pretore, integra opportunamente la previsione dell'articolo 450 comma 4 del codice che, nella sua portata lettera-

Art. 138.

(Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo)

1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale	Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)	Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)	Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)	Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)
<p>1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice di procedura penale, i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 dello stesso codice.</p>	<p>Art. 124. Identico.</p>	<p>Art. 124. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato)</p>	<p>Art. 139. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato)</p>	
<p>1. Durante il termine per proporre opposizione, i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 dello stesso codice.</p>	<p>Art. 124. Identico.</p>	<p>Art. 124. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato)</p>	<p>Art. 140. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna)</p>	
<p>1. Durante il termine per proporre opposizione, i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 dello stesso codice.</p>	<p>Art. 125. Identico.</p>	<p>Art. 125. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna)</p>	<p>Art. 140. (Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna)</p>	

celleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice di procedura penale.

Il testo è rimasto inalterato.

Capo IX-bis

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Art. 125-bis.

(Procedimento di oblazione)

1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero a norma dell'articolo 557 del codice di procedura penale, il pubblico ministero la trasmette con il proprio parere, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.

nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.

Capo X

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Art. 141.

(Procedimento di oblazione)

1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero a norma dell'articolo 557 del codice, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

4. Il giudice, se respinge la domanda di oblazione, pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso, sentito il pubblico ministero, dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Si è ritenuto di trasferire sotto un autonomo capo la disciplina relativa al procedimento di oblazione, con talune modifiche rispetto alle disposizioni già contenute nell'articolo 144. Si è infatti rilevata l'opportunità di delineare un regime omogeneo per tutti i casi di oblazione, tenuto conto del fatto che l'istituto non si applica al solo procedimento pretorile, e considerata la necessità di distinguere a seconda che l'oblazione intervenga nel corso delle indagini o successiva-

mente. Il comma 3 è stato adeguato alla formulazione suggerita dalla Commissione parlamentare.

Capo X

DISPOSIZIONI
RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 126.

1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.

2. Quando per le notificazioni è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L'atto di citazione contiene:

- a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonchè del decreto che ha autorizzato la citazione;
- b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
- d) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni e i

Capo X

DISPOSIZIONI
RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 126.

Identico.

Capo X

DISPOSIZIONI
RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 126.

(Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici)

Identico.

Capo X

DISPOSIZIONI
RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 142.

(Citazione dei testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici)

1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento.

2. Quando per le notificazioni è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.

3. L'atto di citazione contiene:

- a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonchè del decreto che ha autorizzato la citazione;
- b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
- d) l'indicazione degli obblighi stabiliti per i testimoni e i

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

periti dagli articoli 198 e 226 del codice di procedura penale;

e) l'avvertenza che in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice di procedura penale, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali ha dato causa la mancata comparizione.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

periti dagli articoli 198 e 226 del codice;

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

Il testo è rimasto invariato.

Art. 127.

Art. 127.

Art. 127.

Art. 127.

Art. 144.

1. Le parti private non ammesse al patrocinio dei non abbienti devono anticipare le

Identico.

(Spese ed indennità per i testimoni)

(Spese ed indennità per i testimoni)

(Spese ed indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici)

1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici

spese per la citazione dei testimoni e le relative indennità. L'importo delle indennità è versato, nella misura determinata dalla cancelleria a norma dell'articolo 135, direttamente dal richiedente al testimone che ne rilascia la ricevuta.

2. Il presidente può esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dal versamento anticipato delle spese indicate nel comma 1, per tutti o per alcuni dei testimoni di cui è richiesta la citazione.

3. Le spese di citazione e di indennità per i testimoni, ammessi a richiesta dell'imputato a norma dell'articolo 495 comma 2 del codice di procedura penale sono anticipate dallo Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 535 dello stesso codice.

4. L'imputato che non è stato condannato al pagamento delle spese processuali ha diritto alla restituzione delle spese versate per le citazioni dei testimoni ed ottenere dallo Stato il rimborso delle somme pagate per le indennità dovute ai testimoni.

citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.

2. Il presidente può esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di cui è richiesta la citazione.

3. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 sono disciplinate le modalità di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1.

Il testo è rimasto invariato.

Al comma 1, si propone la soppressione del secondo periodo.

Quanto al comma 4, di cui si apprezza l'intendimento, la Commissione ritiene opportuno, data la varietà e la quantità delle spese che possono gravare su un soggetto non condannato, di dare una soluzione generale che tenga conto di tutti gli addendi.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 128.

Art. 128.

Art. 128.

Art. 128.

Art. 147.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purchè non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione indicata nei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, quando i medesimi non vi consentono.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti

(Riprese fotografiche o audiovisive e trasmissioni radio-televisive dei dibattimenti)

(Riprese fotografiche o audiovisive e trasmissioni radio-televisive dei dibattimenti)

(Riprese audiovisive dei dibattimenti)

1. *Identico.*

Identico.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purchè non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti

2. **Soppresso.**

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione indicata nel comma 1, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, quando i medesimi non vi consentono o la legge ne faccia divieto.

4. *Identico.*

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti

che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice di procedura penale.

Non sembra condivisibile la proposta della Commissione parlamentare di sopprimere la previsione del comma 2, giacchè altrimenti sarebbe rimosso al mero arbitrio delle parti inibire l'esercizio di cronaca in ordine a vicende che presentano aspetti di peculiare rilevanza sociale. Non sembra necessario introdurre l'emendamento proposto al comma 3, dal momento che eventuali divieti *ex lege* opererebbero indipendentemente dalla espressa previsione (v. ad esempio articolo 114 comma 6 del codice).

Art. 129.

Art. 129.

Art. 129.

1. La richiesta dell'imputato già contumace prevista dall'articolo 489 del codice di procedura penale contiene le indicazioni necessarie per individuare il procedimento al quale si riferiscono le dichiarazioni da rendere.

Identico.

(Richiesta di dichiarazioni spontanee dell'imputato già contumace)

Identico.

Pur rendendosi conto che l'interesse all'informazione, in casi particolari, è meritevole di considerazione, la Commissione insiste sulla proposta di soppressione del comma 2.

Si ribadisce inoltre, al comma 3, l'inserimento dell'inciso: «o la legge ne faccia divieto», poichè si vuole impedire che si introduca una deroga a tale divieto mediante legge speciale.

Art. 129.

Soppresso.

Il testo è rimasto invariato.

che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 130.

Art. 130.

Art. 130.

Art. 130.

Art. 148.

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice di procedura penale, sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero.

Identico.

Identico.

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice di procedura penale, sono restituiti al pubblico ministero.

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice, sono restituiti al pubblico ministero.

Art. 131.

Art. 131.

Art. 131.

Il testo è rimasto invariato.

(Formazione dei ruoli delle udienze dibattimentali)

1. I ruoli per i dibattimenti davanti al tribunale e alla corte di assise sono formati dal presidente del tribunale; per i dibattimenti davanti al pretore vi provvede il dirigente la pretura sede di circondario.

Identico.

Soppresso.

2. Ogni quindici giorni il presidente della corte di appello o un consigliere da lui delegato forma il ruolo per il dibattimento e quello per la camera di consiglio della corte di assise di appello e della corte di appello.

3. Se la corte di assise di appello o la corte di appello è

divisa in più sezioni, il presidente della corte di appello assegna i procedimenti alle singole sezioni secondo le leggi di ordinamento giudiziario. La formazione dei ruoli delle sezioni spetta ai presidenti di queste.

4. Il ruolo dell'udienza è affisso a cura della cancelleria all'ingresso della sala d'udienza prima dell'inizio di questa.

La materia sarà disciplinata in sede regolamentare come nell'attuale regime (articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1931).

Art. 131-bis.

(Aula di udienza dibattimentale)

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e alle parti private sono posti di fronte all'organo giudicante. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti. L'area riservata alla verbalizzazione è collocata di norma tra l'organo giudicante e il seggio per l'esame delle parti e dei testimoni.

La disposizione disciplina la individuazione degli «spazi» in cui deve essere divisa l'aula di udienza.

Art. 131-bis.

(Aula di udienza dibattimentale)

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e alle parti private sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti. L'area riservata alla verbalizzazione è collocata di norma tra l'organo giudicante e il seggio per l'esame delle parti e dei testimoni.

Art. 146.

(Aula di udienza dibattimentale)

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

Art. 132.

Art. 132.

Art. 132.

(Attività del coadiutore dell'ufficiale giudiziario)

(Attività del coadiutore dell'ufficiale giudiziario)

1. Il coadiutore dell'ufficiale giudiziario deve trovarsi nella sala prima che cominci l'udienza e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nella sala d'udienza agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l'udienza il coadiutore dell'ufficiale giudiziario deve:

- a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonchè fra questi ultimi e gli estranei;
- b) vigilare perchè i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
- c) curare che siano osservate le disposizioni dell'articolo 471 del codice di procedura penale;
- d) eseguire gli ordini del presidente, o, in sua assenza, del pubblico ministero.

Identico.

Il testo è rimato invariato.

La Commissione rileva che la materia può ben essere oggetto di norme regolamentari.

Si suggerisce inoltre, all'alinea del comma 2, la previsione

ne, oltre che del coadiutore, anche dello stesso ufficiale giudiziario.

Art. 133.

Art. 133.

Art. 133.

Art. 133.

Art. 145.

(Comparazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti)

(Comparazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti)

(Comparazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti)

Identico.

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Identico.

Identico.

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Si è eliminato un inutile appesantimento delle norme che disciplinano i poteri del presidente del collegio, in quanto attraverso il rinvio contenuto nelle disposizioni concernenti il procedimento pretorile i poteri del presidente del collegio sono attribuiti al pretore.

Art. 134.

Art. 134.

Art. 134.

1. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il presidente o il pretore, sentito il pubblico ministero e i difensori, ordini che sia tenuto in prece-

Soppresso.

Identico.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

denza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo. Il mutamento dell'ordine del ruolo non è ammesso quando possono derivarne spese maggiori per le parti private e per le persone citate.

2. In ogni caso il presidente o il pretore, all'apertura dell'udienza dispone che siano chiamati prima di ogni altro i processi che debbono essere rinviati.

L'articolo sarà inserito tra le disposizioni regolamentari da emanarsi ai sensi dell'articolo 206. Anche attualmente le relative disposizioni sono contenute nel regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Art. 134-ter.

(Rinnovazione della citazione a giudizio)

1. In tutti i casi in cui occorre rinnovare la citazione a giudizio, il nuovo decreto è emesso dal presidente del collegio.

Art. 134-ter.

(Rinnovazione della citazione a giudizio)

1. In tutti i casi in cui occorre, per qualsivoglia motivo, rinnovare la notifica o la citazione a giudizio, vi provvede il presidente del collegio.

Art. 143.

(Rinnovazione della citazione a giudizio)

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.

La norma tende a precisare che la citazione a giudizio nel caso di sospensione o di rin-

vio del dibattimento deve essere disposta dal presidente del collegio.

Art. 135.

1. La cancelleria provvede alla liquidazione dell'indennità al testimone citato e comparso nel dibattimento, a norma della tariffa penale.

Art. 135.

Identico.

Soppresso.

Art. 135.

La disposizione sarà inserita tra quelle regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

Art. 136.

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 primo periodo del codice di procedura penale, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 dello stesso codice. Il dibattimento non può essere sospeso o rinviato per consentire l'esercizio di questa facoltà.

Art. 136.

Identico.

(*Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento*)

Art. 136.

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 primo periodo del codice di procedura penale, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 dello stesso codice.

Art. 136.

(*Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento*)

Art. 152.

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.

È stata eliminata la disposizione dell'ultimo periodo, al fine di rendere la norma più elastica lasciando al giudice la decisione in merito all'opportunità di sospendere il dibattimento.

La Commissione è concorde nel valutare in senso del tutto positivo l'eliminazione della disposizione dell'ultimo periodo: è opportuno infatti che la norma lasci al giudice la deci-

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>mento per consentire la partecipazione dei consulenti tecnici.</p>				
<p>Art. 137.</p> <p>1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i loro difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.</p>	<p>Art. 137.</p> <p>(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 137.</p> <p>(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)</p> <p>Identico.</p>	<p>Art. 137.</p> <p>(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)</p>	<p>Art. 149.</p> <p>(Regole da osservare prima dell'esame testimoniale)</p> <p>1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.</p>
<p>Il testo è rimasto inalterato.</p>				
<p>(Esame delle parti private)</p> <p>1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.</p>				

Il combinato disposto degli articoli 496 e 503 comma 1 non lascia capire che l'esame dell'imputato si inserisce nell'assunzione delle prove a carico e non si colloca alla fine dell'istruzione dibattimentale. Il raffronto tra le due norme potrebbe far pensare che: a) l'imputato, se lo chiede o consente, è sottoposto all'esame dopo che sono stati sentiti tutti i testi a carico e a scarico (articolo 496) e sono state esaminate le altre parti private (articolo 503) ovvero che; b) egli può comunque scegliere in quale momento sottoporsi all'esame nell'ambito della istruzione dibattimentale a scarico.

Sembra necessario seguire la regola della *common law* che impone all'imputato di prendere la parola dopo i testi a carico, ma prima dei testi a scarico (*Police and Criminal Evidence Act 1984, sec. 79*). La *ratio* è evidentemente quella di evitare che l'imputato «mordi» le sue dichiarazioni su ciò che hanno affermato i testi a scarico.

La disciplina più appropriata è quella che inserisce l'esame delle parti (articolo 503 comma 1) tra l'istruzione a carico e quella a scarico. In questo modo la parte civile si troverebbe a dover parlare, se lo ritiene, in coda alle prove d'accusa, mentre l'imputato sarebbe sottoposto all'esame prima delle prove a difesa.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

Art. 137-quater.

(Assunzione di nuove prove)

1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice di procedura penale, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del medesimo codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando l'assunzione dei nuovi mezzi di prova è stata disposta di ufficio e se si deve procedere all'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.

La disposizione tende a regolare l'ordine e le modalità di assunzione delle prove disposte a norma dell'articolo 507: nel caso di prove disposte a richiesta di parte, si è richiamata la disciplina prevista dall'articolo 496; qualora la prova sia stata disposta di ufficio e la stessa sia costituita dall'esame di una persona, non potendosi stabilire aprioristicamente quale parte debba procedere all'esame diretto, si è previsto che in tal caso vi provveda direttamente il presidente, te-

Art. 137-quater.

(Assunzione di nuove prove)

1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice di procedura penale, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del medesimo codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando l'assunzione dei nuovi mezzi di prova è stata disposta di ufficio e si deve procedere all'esame di una persona, esso è iniziato dal pubblico ministero.

Non occorre commentare ciò che è ovvio, stante il chiaro dettato dell'articolo 507 del codice di procedura penale.

Art. 151.

(Assunzione di nuove prove)

1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.

nuto conto del fatto che è il giudicante ad essersi prospettato la necessità della prova e quindi l'oggetto su cui l'esame deve vertere; e successivamente, lo stesso presidente sarà in grado di individuare la parte cui la prova «giovane» e che, quindi, sarà chiamata a condurre l'esame diretto prima dell'eventuale controesame delle altre parti.

Art. 138.

Art. 138.

(Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile)

(Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile)

1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice di procedura penale, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta insieme alle conclusioni e in ogni caso sulla base delle tariffe professionali vigenti.

1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice di procedura penale, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

La norma è stata modificata sulla base degli articoli 4989 ultimo capoverso del codice di procedura penale vigente e 29 disposizioni attuali del medesimo codice.

Art. 139.

Art. 139.

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice di procedura penale, il presidente provvede personalmente alla re-

(Redazione non immediata dei motivi della sentenza)

(Redazione non immediata dei motivi della sentenza)

Art. 139.

Art. 154.

Identico.

Identico.

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della moti-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

dazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

vazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. *Identico.*

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente, verifica la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrive la sentenza.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

Il testo è rimasto invariato.

Si suggerisce la modifica dell'articolo al fine di evitare che, attraverso un meccanismo quanto mai opportuno volto a risolvere il problema delle «sentenze suicide», si individuino direttamente l'estensore come giudice favorevole alla decisione.

Art. 140.

Art. 140.

Art. 140.

(Conversione degli originali delle sentenze e dei decreti di condanna)

1. Gli originali delle sentenze e dei decreti di condanna sono

Identico.

Soppresso.

distintamente numerati con numerazione progressiva annuale e articoli in separati volumi custoditi nella cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti.

La disposizione sarà inserita tra quelle regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

Capo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 141.

1. Ai soli fini della decisione prevista dall'articolo 551 comma 2 del codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.

2. Il termine di due giorni indicato nell'articolo 552 comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, decorre dal momento in cui la richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice.

Capo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 141.

Identico.

Capo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 141.

(Decisione sulla richiesta di incidente probatorio)

1. *Identico.*

Capo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 155.

(Decisione sulla richiesta di incidente probatorio)

1. Ai fini della decisione prevista dall'articolo 551 comma 2 del codice, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.

2. **Soppresso.**

Il comma 2 dell'articolo 141 del progetto preliminare fu

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

formulato in modo da convalidare la tesi, sostenuta nella Relazione al Progetto preliminare, secondo cui non sarebbe applicabile il procedimento pretorile la disciplina dettata dagli articoli 395, 396 e 397, in ordine alla presentazione e notificazione della richiesta di incidente probatorio, alle deduzioni delle parti ed al differimento dell'incidente stesso.

Quel comma (con il quale si era precisato che «il termine di due giorni indicato nell'articolo 552 comma 1 decorre dal momento in cui la richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice») era, peraltro, in netto contrasto con la lettera dello stesso articolo 552 comma 1; questo infatti, richiamando il «termine previsto dall'articolo 398 comma 1», ha inteso chiaramente riprodurre la relativa disciplina di questa ultima norma anche relativamente alla decorrenza del termine stesso; e non è logicamente pensabile che abbia voluto fare riferimento soltanto alla durata di esso.

Un analogo rilievo è stato fatto dal Consiglio superiore della magistratura nel parere inviato il 17 marzo 1989, ove si

sottolinea anche che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 141 non può essere considerata di mera attuazione, poichè costituisce una deroga all'articolo 552 del codice.

Si ritiene pertanto necessario sopprimere la disposizione del comma 2.

Art. 141-bis.

(Opposizione alla richiesta di archiviazione)

1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero presso la pretura, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.

2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice di procedura penale.

Con la disposizione in questione si intende da un lato chiarire che anche nel procedimento davanti al pretore alla persona offesa è attribuito il potere di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (il quale, pertanto, dovrà provvedere all'avvito, previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice); dall'altro precisare che la decisione

Art. 156.

(Opposizione alla richiesta di archiviazione)

1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.

2. A seguito dell'opposizione il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

del giudice per le indagini preliminari avviene comunque *de plano* (e cioè che non si dà mai luogo, in questo procedimento, all'udienza in camera di consiglio prevista, per il procedimento davanti al tribunale, dall'articolo 409 comma 2). Inoltre, non essendo nei poteri del giudice per le indagini preliminari presso la pretura indicare al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere (come invece previsto nel procedimento ordinario dall'articolo 409 comma 4), ma solo di imporre eventualmente la formulazione dell'imputazione (v. articolo 554 comma 2), si è disciplinato il particolare e limitato contenuto che, nel procedimento davanti al pretore, deve avere l'atto di opposizione.

Art. 141-ter.

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle

Art. 141-ter.

1. Fuori dal caso previsto dall'articolo 554, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, svolge le indagini preliminari,

Art. 157.

(*Ulteriori indagini. Avocazione*)

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle

indagini a norma dell'articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avviate.

Non essendo previsto nel procedimento davanti al pretore che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione, possa invitare il pubblico ministero a svolgere le ulteriori indagini che si ritengono dal giudice necessarie (come è invece stabilito, per il procedimento ordinario, dall'articolo 409 comma 4), occorre introdurre una disposizione che consenta al procuratore generale di attivarsi, a seguito di opportuna segnalazione del giudice, per la richiesta di riapertura delle indagini, riempiendo in tal modo all'incapacità dell'operato del pubblico ministero a suo tempo incaricato delle indagini. In mancanza di una simile previsione, lo svolgimento non completo delle indagini potrebbe rimanere privo di controllo e, quindi, di rimedio. L'intervento sostitutivo del procuratore generale si trasforma poi sostanzialmente in un'ulteriore ipotesi di avocazione (v. il comma 2) quando la richiesta di riapertura delle indagini è accolta. Tale ipotesi appare già *in nuce* presente nel codice che, attraverso il

ri indispensabili e formula in ogni caso le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di archiviazione.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avviate.

indagini a norma dell'articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avviate.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

richiamo all'articolo 412, genericamente operato dall'articolo 554 comma 2, implicitamente prefigura, anche per il procedimento pretorile, il controllo sostitutivo del procuratore generale in ogni caso di inerzia del pubblico ministero quale è, appunto, l'ipotesi delineata dalla disposizione in esame.

Art. 141-quater.

(Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice di procedura penale, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il

Art. 141-quater.

(Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il

Art. 158.

(Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il

procuratore generale formula l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice di procedura penale.

procuratore generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.

La disposizione disciplina il potere di avocazione nel caso in cui il giudice non accolga la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Il richiamo operato all'articolo 412 dall'articolo 554 comma 2, ultimo periodo, prescindendo dall'ipotesi, tendenzialmente teorica, enunciata dal comma 1 dello stesso articolo 412, comporta, infatti, quanto al comma 2, la necessità di una previsione attuativa per il procedimento pretorile, dal momento che il dissenso del giudice richiesto di pronunciare decreto di archiviazione non determina in nessun caso la fissazione della udienza prevista dall'articolo 409 comma 2, la cui comunicazione al procuratore generale fa sorgere in capo al medesimo il potere di avocazione, che l'articolo 412 comma 2 stabilisce, appunto, attraverso il rinvio all'articolo 409 comma 3. Si è pertanto previsto che l'ordinanza del giudice venga comunicata al procuratore generale il quale potrà esercitare il potere di avocazione, sostituendosi ad un pubblico ministero che ha già manifestato di non «credere» nella prospettiva accusatoria.

La Commissione ritiene che la norma conservi validità anche dopo la modifica proposta relativamente all'articolo 141-ter: infatti, l'articolo 141-ter riguarda il caso previsto dal comma 2 dell'articolo 554 del codice di procedura penale, mentre l'articolo 141-ter, nella riformulazione suggerita dalla Commissione parlamentare, disciplina i casi che non rientrano in tale norma del codice.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Nel breve termine assegnato al procuratore generale per valutare se esercitare o meno il potere di avocazione, viene «congelato» il dovere del pubblico ministero di formulare l'imputazione che, altrimenti, frusterebbe l'intervento del procuratore generale. Decorso tale termine e nel rispetto di quello «globalmente» previsto dall'articolo 554 comma 2, il pubblico ministero provvederà a formulare l'imputazione; il medesimo epilogo viene previsto anche nel caso di avocazione, posto che nel procedimento pretorile non può trovare applicazione il supplemento di indagini previsto dall'articolo 409 comma 4. Del decreto di avocazione si è stabilito che debba essere data immediata comunicazione al pubblico ministero, per consentire da un lato il tempestivo trasferimento degli atti di indagine e, dall'altro, la indispensabile informativa circa l'avvenuta «sostituzione» della parte pubblica, che necessariamente incide sull'ordine chiamato a soddisfare l'obbligo di formulare l'imputazione.

Art. 142.

1. Nel decreto di citazione a giudizio davanti al pretore sono indicati i riti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.

Art. 142.

Identico.

Art. 142.

(Indicazione dei riti speciali nel decreto di citazione a giudizio)

1. *Identico.*

2. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 556 del codice di procedura penale, nel consenso anticipato all'applicazione della pena il pubblico ministero indica gli elementi previsti dall'articolo 444 comma 1 del medesimo codice.

Poichè non è immaginabile un consenso anticipato al «patteggiamento» genericamente formulato, si è introdotto un comma 2 con il quale si è precisato che tale manifestazione di volontà del pubblico ministero debba essere corredata di tutti i requisiti previsti, per la richiesta di applicazione della pena dell'articolo 444 comma 1.

Art. 143.

1. Nel procedimento davanti al pretore, ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che di-

Art. 143.

Identico.

Art. 143.

(Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del rito speciale)

1. Nel procedimento davanti al pretore, ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che di-

Art. 159.

(Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio)

1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.

2. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 556 del codice, nell'atto di consenso anticipato all'applicazione della pena il pubblico ministero indica gli elementi previsti dall'articolo 444 comma 1 del codice.

Art. 160.

(Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del rito speciale)

1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposi-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

sponde il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 86/1 è proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.

2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice di procedura penale, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal dirigente della pretura circondariale.

sponde il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 121 comma 2 è proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.

2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice di procedura penale, l'individuazione della data dell'udienza del giudice è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.

Sono stati soppressi ai commi 1 e 2 i richiami alla pretura circondariale in considerazione del nuovo assetto delle preture previsto dalla legge 1 febbraio 1989, n. 30. Nel caso di pretura divisa in sezioni, varrà naturalmente la disciplina prevista dall'articolo 121 comma 1.

zione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza del giudice è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.

1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero la trasmette, con il proprio parere, al giudice per le indagini preliminari.

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, ne è fatta menzione nel decreto penale.

4. Se la domanda di oblazione è presentata a norma dell'articolo 557 del codice di procedura penale, il pubblico ministero la trasmette, con il proprio parere, al giudice per le indagini preliminari.

5. Il giudice, se ammette all'oblazione, ne dà avviso all'interessato. Avvenuto il pagamento dell'oblazione, provvede a norma dell'articolo 469 del codice di procedura penale.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, il decreto penale deve menzionare la relativa facoltà dell'imputato.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

La proposta di modifica è motivata da esigenze di chiarezza e di sveltimento della procedura.

L'articolo è stato soppresso, essendo stata trasferita in un autonomo capo sub articolo 125-bis la disciplina relativa al procedimento di oblazione.

La Commissione condivide la soppressione della norma, mentre rileva che la formulazione del comma 3 dell'articolo 144 da essa proposta è stata accolta nell'articolo 125-bis, comma 3.

Soppresso.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 144-ter.

(Deposito degli atti per il giudizio abbreviato)

1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice di procedura penale, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del medesimo codice, è contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.

Il richiamo operato dall'articolo 560 comma 3 del codice all'articolo 555 comma 1 lettera g) va coordinato con la previsione del comma 2 del medesimo articolo 560, secondo cui, emesso il decreto di citazione per il giudizio abbreviato, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari. L'avviso previsto dalla menzionata lettera g) dell'articolo 555 con riferimento alla

Art. 161.

(Deposito degli atti per il giudizio abbreviato)

1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l'avviso che, il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.

citazione per il dibattimento deve pertanto qui contenere la precisazione che il fascicolo degli atti di indagine si trova depositato a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (e non presso la segreteria del pubblico ministero).

Art. 145.

Art. 145.

Art. 145.

(Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale)

1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

Identico.

1. *Identico.*

1-bis. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

2. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato a norma del comma 1 può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

3. Il pretore, nel caso previsto dal comma 1, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

3. Il pretore, nel caso previsto dal comma 2, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

Art. 162.

(Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale)

1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Si è ritenuto opportuno chiarire che nel caso di giudizio direttissimo previsto dall'articolo 566 comma 1 alle funzioni di udienza dibattimentale che devono essere assolte dal delegato accedono, previa specifica delega, anche quelle relative alla contestuale udienza di convalida. Tale previsione non sembra contrastare con il disposto dell'articolo 72 ord. giud. che, richiamando «le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale» non implica necessariamente una preclusione per quelle altre particolari funzioni che, come quelle in esame, si pongono in rapporto di contestualità con le prime.

Art. 145-bis.

(Presentazione dell'arrestato per la convalida)

1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

Art. 163.

(Presentazione dell'arrestato per la convalida)

1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

La disposizione tende da un lato a dissipare perplessità interpretative che possono affacciarsi in ordine al potere esclusivo del pubblico ministero a disporre la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contesuale giudizio da parte della polizia giudiziaria; dall'altro, a stabilire la necessità della immediata consegna degli atti al pubblico ministero di udienza - che può essere all'oscuro dei fatti, nel caso di delegato dello stesso pubblico ministero - in vista, anche, della formazione del fascicolo per il dibattimento che consegue al giudizio sulla convalida.

Capo XII

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 146.

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice di procedura penale.

Capo XII

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 146.

Identico.

Capo XII

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 146.

(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

Identico.

Capo XII

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 146.

(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

Capo XII

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 164.

(Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli)

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. In caso di inadempienza si procede al recupero nei modi stabiliti per le spese processuali anticipate dallo Stato.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con taxa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricor-

so per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

Il testo è rimasto invariato.

La Commissione suggerisce al Governo di verificare se non sia il caso di introdurre un sistema di riscossione analogo a quello utilizzato nel codice di procedura civile.

Art. 147.

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 147.

Identico.

Art. 147.

(Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato)

Identico.

Art. 165.

(Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato)

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 148.

1. Qualora non sia stata posta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunica-

Art. 148.

Identico.

Il testo è rimasto invariato.

Art. 148.

(Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato)

Identico.

Art. 166.

(Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato)

1. Qualora non sia stata posta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunica-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

to anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice di procedura penale.

Art. 149.

Art. 149.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 149.

Art. 167.

(Nuovi motivi

(Nuovi motivi

(Nuovi motivi

1. Nel caso di presentazione di motivi aggiunti, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale, ai quali i motivi si riferiscono.

della impugnazione già proposta)
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale, ai quali i motivi si riferiscono.

della impugnazione già proposta)
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Visto il dettato del comma 3 dell'articolo 585, per uniformità di linguaggio si preferisce adottare l'espressione «motivi nuovi», fermo restando che tale dizione comprende anche lo sviluppo di questioni precedentemente trattate.

Le modifiche sono state apportate in accoglimento dei rilievi della Commissione parlamentare.

Art. 150.

Art. 150.

Art. 150.

1. La trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del co-

Identico.

Soppresso.

dice di procedura penale è annotata in appositi registri a cura della cancelleria che ha provveduto ad effettuarla e di quella del giudice che ha ricevuto gli atti.

La norma troverà sede nelle disposizioni regolamentari.

Art. 151.

Art. 151.

Art. 151.

Art. 168.

(Disposizione di rinvio)

(Disposizioni di rinvio)

Identico.

Identico.

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

Il testo è rimasto invariato.

Art. 152.

Art. 152.

Art. 152.

1. Nel giudizio di cassazione, per la deliberazione della sentenza e degli altri provvedimenti vota per primo il relatore. Per quanto non è diversamente previsto si applica l'articolo 527 comma 2 del codice di procedura penale.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Si propone la soppressione della norma, perchè essa non sembra compatibile con quella di cui all'articolo 527 del codice.

L'articolo è stato soppresso in adesione alla proposta della Commissione parlamentare.

Nel merito, si rileva inoltre che non si vede la ragione di una peculiarità di disciplina

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

nel giudizio di cassazione quando la figura del relatore è presente anche nel giudizio di appello.

Art. 153.

Art. 153.

Art. 153.

Art. 153.

Art. 169.

(*Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione*)

(*Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione*)

(*Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione*)

(*Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione*)

1. Nei casi di urgenza le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini fino a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

1. Nei casi di urgenza, le parti possono concordemente chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

2. *Identico.*

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. *Identico.*

Appare opportuno prevedere la necessità dell'accordo per non alterare la *par condicio* tra le parti.

Il comma 1 è stato modificato nel senso suggerito dalla Commissione parlamentare per evitare dubbi interpretativi. Non si è invece ritenuto di accogliere la proposta di introdurre l'avverbio «concordemente», giacché il previo concerto tra le parti finirebbe per frustrare l'intento della disposizione.

Si ritiene di insistere sul mantenimento dell'avverbio «concordemente», rinviando alla motivazione già espressa in sede di primo parere.

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali; il collegio è presieduto dal presidente della corte oppure, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Identico.

*(Sezioni unite
della Corte di cassazione)*

Identico.

(Sezioni unite)

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Il testo è rimasto invariato.

1. Il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano già stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione, con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

1. Dopo una decisione delle sezioni unite, la sezione che intende rimettere il ricorso alle sezioni stesse deve enunciare le ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

*(Restituzione alla sezione
di ricorsi già rimessi
alle sezioni unite)*

Identico.

*(Restituzione alla sezione
di ricorsi già rimessi
alle sezioni unite)*

*(Restituzione alla sezione
di ricorsi già rimessi
alle sezioni unite)*

1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

La proposta di modifica intende impedire che il presidente della corte di cassazione eserciti un potere incompatibile con il disposto dell'articolo 618 del codice, come pure che si dia luogo, attraverso una norma di attuazione e con un mero meccanismo procedurale, ad un'indiretta affermazione del principio dello *stare decisis*.

Non si sono ritenuti condizionali i rilievi della Commissione parlamentare giacché il comma 1 non contraddice la previsione enunciata dall'articolo 618 in quanto non è indispensabile, per la risoluzione del contrasto, la decisione su tutti i ricorsi riguardanti il medesimo oggetto, mentre, per ciò che concerne il comma 2, non si introduce un regime di vincolatività della pronuncia delle sezioni unite, ma solo un principio di non «regressione» alle sezioni singole di ricorsi rispetto ai quali si riproduce un potenziale contrasto che le sezioni stesse sono tenute a evidenziare.

La Commissione insiste sulla formulazione già proposta nel suo primo parere, per le motivazioni già espresse in quella sede.

Art. 156.

Art. 156.

Art. 156.

1. Insieme con la comunicazione prevista dall'articolo 610 comma 5 del codice di procedura penale la cancelleria trasmette al procuratore generale una copia del provvedimento impugnato e dell'atto di impugnazione.

Identico.

Soppresso.

La disposizione deve essere inserita tra quelle regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

1. Prima dell'udienza della corte di cassazione la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione, dei motivi e delle memorie.

Identico.

Soppresso.

La disposizione deve essere inserita tra quelle regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

Si propone che anche nel giudizio presso la corte di cassazione sia comunque assicurato il diritto di replica della parte che ha sollevato la questione mai prima dedotta.

(Questione dedotta per la prima volta nel corso della discussione)

Identico.

(Questione dedotta per la prima volta nel corso della discussione)

(Questione dedotta nel corso della discussione)

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

Il testo è rimasto inalterato. Non si è ritenuto di accogliere la proposta della Commissione parlamentare, perchè il suo accoglimento avrebbe comportato la violazione del divieto di replica previsto dall'articolo 614 comma 4 del codice.

Non si capisce come si possa far ricorso al divieto di replica previsto dall'articolo 614 comma 4 del codice per sostenere una norma che, se pur evita la parola «replica», quando parla di «concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute» null'altro fa che concedere una facoltà di replica.

Ciò posto, sembra più opportuna e più conforme alla dizione dell'articolo 614 del codice una formulazione che assicuri la parola alla parte

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

che ha precedentemente sollevato la questione mai prima dedotta, fermo restando che l'ultimo ad avere diritto di parola è il difensore dell'imputato.

Art. 159.

Art. 159.

Art. 159.

Art. 173

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio la sentenza della corte di cassazione enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite per la speciale importanza della questione o per un contrasto, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

(Motivazione della sentenza.
Enunciazione
del principio di diritto)

Identico.

Identico.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

(Motivazione della sentenza.
Enunciazione
del principio di diritto)

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

La soppressione dell'inciso è dettata dalla necessità di adeguare il testo al disposto dell'articolo 618 del codice che, a differenza dell'articolo

Il comma 3 è stato modificato nel senso proposto dalla Commissione parlamentare.

530 del codice di procedura penale Rocco, è tutto incentrato sul contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale.

Art. 160.

Art. 160.

Art. 160.

Art. 174.

(Rettifiche ed integrazioni alla motivazione approvata in camera di consiglio)

(Rettifiche e integrazioni alla motivazione)

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice di procedura penale, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Identico.

Identico.

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Art. 161.

Art. 161.

Art. 161.

1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la determinazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e i criteri per la redazione di queste.

Identico.

Soppresso.

Il testo è rimasto inalterato.

La norma sembra opportuna soltanto per ciò che riguarda la determinazione dei criteri per la redazione della massime.

La disposizione sarà eventualmente inserita tra quelle regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

Si condivide l'esigenza di inserire la disposizione tra quelle regolamentari, restando ferma la necessità che si circoscriva la norma alla sola determinazione dei criteri per la redazione delle massime.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

Art. 162.

Art. 162.

Art. 162.

Art. 175.

(Determinazione del giudice di rinvio)

(Determinazione del giudice di rinvio)

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o, se del caso, marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Identico.

Identico.

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Si veda l'articolo 1 disp. att. e l'articolo 36-bis regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 163.

Art. 163.

Art. 163.

Art. 176.

(Rilascio dei documenti da unirsi alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario)

(Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario)

1. I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, a norma dell'articolo 645 del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

Identico.

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

È stata apportata una modifica di carattere formale.

1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali, scegliendoli fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni

(Deferimento del giudizio
a un giurì d'onore)

Identico.

1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni

(Deferimento del giudizio
a un giurì d'onore)

1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

dei componenti il giuri, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

dei componenti il giuri, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 165.

Art. 165.

Art. 165.

Art. 178.

1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Identico.

Identico.

Identico.

(Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto)

(Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto)

1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 166.

Art. 166.

Art. 166.

Art. 179.

1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.
2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti

Identico.

(Procedimento davanti al giurì d'onore)

(Procedimento davanti al giurì d'onore)

1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.
2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti

compiuti, salvo che per il verdetto.

3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Il giurì, quando lo ritiene necessario, può anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 164 commi 3 e 4 può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Art. 167.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 167.

Art. 167.

Art. 180.

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 165 comma 2 o dall'articolo 166 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammen-

de.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 164, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel

Identico.

(*Sanzioni pecuniarie*)

(*Sanzioni pecuniarie*)

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento, di una somma da lire cinquanta a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammen-

de.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di com-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquemila a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice di procedura penale.

parire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquemila a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.

Il testo è rimasto inalterato.

Capo XIV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Art. 168.

Capo XIV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Art. 168.

Identico.

1. La cancelleria, nel giorno in cui il provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, o al più tardi nel giorno successivo, trasmette al pubblico ministero competente l'estratto con l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione.

Capo XIV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Art. 168.

Soppresso.

Capo XIV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ESECUZIONE

Art. 168.

Al comma 1 è necessario precisare qual è il soggetto nell'ambito dell'ufficio di cancelleria, cui spetta l'incombenza prevista dalla norma. Si suggerisce la sostituzione delle parole «direttore della sezione di cancelleria» alla parola «cancelleria».

Art. 169.

1. La cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni dalla notizia dell'irrevocabilità del provvedimento, trasmette l'estratto all'ufficio del pubblico ministero.

2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione e il dispositivo, anche relativamente agli eventuali gradi di impugnazione nonché la menzione degli elementi idonei a stabilire l'irrevocabilità della pronuncia.

3. Quando deve essere disposta la carcerazione, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dall'articolo 656 comma 2 del codice di procedura penale, trasmette, entro cinque giorni dalla ricezione, agli organi di polizia giudiziaria l'ordine di esecuzione in due copie, una delle quali è consegnata da chi esegue l'ordine all'interessato.

L'inserimento dell'articolo, che corrisponde all'articolo 33 del vigente decreto 18 maggio 1931 n. 603, andrà inserito fra le disposizioni regolamentari.

Art. 169.

Identico.

Soppresso.

Art. 169.

Si concorda, ferma restando l'opportunità della precisazione già richiesta al Governo nel primo parere.

Vedi osservazioni sub articolo 168.
L'articolo andrà inserito tra le disposizioni regolamentari. In quella sede occorrerà valu-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

tare anche la opportunità di riprodurre la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 550 del codice di procedura penale (richiamata nell'articolo 33 disp. reg. vig.).

Art. 170.

1. Quando il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale, computa periodi di custodia cautelare relativi ad altro reato, deve darne comunicazione all'autorità giudiziaria che procede per il detto reato. Qualora per tale reato intervenga condanna definitiva, di detta comunicazione deve farsi menzione nell'estratto della sentenza trasmesso al pubblico ministero per l'esecuzione.

Art. 170.

Identico.

Art. 170.

Soppresso.

Il provvedimento adottato del pubblico ministero a norma dell'articolo 657 è iscritto nel casellario giudiziale, il cui certificato è sempre acquisito all'atto dell'esecuzione: di conseguenza, sembrano superflui ulteriori adempimenti. In linea generale, tenuto anche conto della avvenuta meccanizzazione del casellario,

sembra preferibile evitare il proliferare di comunicazioni tra i vari uffici e privilegiare il sistema di conoscenza centralizzato.

Art. 171.

Art. 171.

Art. 171.

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 663 del codice di procedura penale deve essere comunicato, a cura del pubblico ministero, al competente ufficio del casellario giudiziario perchè ne venga fatta annotazione con riguardo a ciascuna delle sentenze comprese nel provvedimento stesso.

Identico.

Soppresso.

La disposizione è già contenuta, in forma più essenziale, nell'articolo 196 e costituisce pertanto un'utile duplicazione.

Capo XV

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 172.

Art. 172.

Art. 172.

(Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese)

1. Quando deve essere eseguita una pena pecuniaria applicata con decreto di condanna, unitamente al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la pena pecuniaria e le spese del procedimento entro i cinque giorni

1. *Identico.*

1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

(Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese)

Art. 181.

1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione ovvero, in caso di rateizzazione, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni rata, sempre che l'opposizione non sia stata proposta.

2. L'avviso di pagamento e il precepto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice di procedura penale. In nessun caso l'importo dovuto può essere maggiorato degli interessi per la rateizzazione.

3. Al fine di accertare la effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo ove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza, ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. *Identico.*

2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precepto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa.

3. L'avviso di pagamento e il precepto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice di procedura penale. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. La specifica contenuta nel-

2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precepto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa.

3. L'avviso di pagamento e il precepto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. La specifica contenuta nel-

l'atto di precetto sostituisce la nota delle spese.

5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere.

l'atto di precetto sostituisce la nota delle spese.

5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere.

Al comma 3 si suggerisce l'inserimento della parola «dove» per chiarire meglio il luogo dove possono essere svolte le opportune indagini.

Il testo proposto in questo articolo e nel successivo articolo 172-bis assorbe le disposizioni disciplinanti la stessa materia già contenuta negli articoli 172, 192 e 193 del Progetto preliminare.

Art. 172-bis.

*(Procedura
in caso di insolvibilità)*

1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perchè proceda ai sensi dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza, ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

V. sub articolo 172.

Art. 182.

*(Procedura
in caso di insolvibilità)*

1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perchè proceda a norma dell'articolo 660 del codice.

2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza, ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>Art. 173.</p> <p>1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.</p>	<p>Art. 173.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 173.</p> <p><i>(Richiesta di applicazione di pena accessoria)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 183.</p> <p><i>(Richiesta di applicazione di pena accessoria)</i></p>	<p>Art. 183.</p> <p><i>(Richiesta di applicazione di pena accessoria)</i></p> <p>1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.</p>
<p>Art. 174.</p> <p>1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice di procedura penale sono adottati con ordinanza.</p>	<p>Art. 174.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 174.</p> <p><i>(Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie)</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 184.</p> <p><i>(Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie)</i></p>	<p>Art. 184.</p> <p><i>(Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie)</i></p> <p>1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.</p>
<p>Art. 175.</p> <p>1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico mini-</p>	<p>Art. 175.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 175.</p> <p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>Art. 175.</p> <p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>Art. 175.</p> <p>Soppresso.</p>

stero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza e ciasun decreto di condanna nel registro delle esecuzioni; le sentenze e i decreti di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive e le condanne a pena la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro generale dei reati e poi riportati in quello delle esecuzioni nel caso di conversione in parte detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto autentico della sentenza o del decreto, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, gli atti relativi alle osservazioni previste dall'articolo 681 e copia di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione; di tutti gli atti viene formato un indice.

2. Quando occorre determinare la pena o stabilirne il termine finale, i fascicoli sono presentati al pubblico ministero.

L'articolo potrà essere inserito tra le disposizioni regolamentari.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e trasfitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

In quella sede si terrà conto delle osservazioni già formulate nel testo del progetto preliminare.

Art. 176.

Art. 176.

Art. 176.

Art. 185.

(Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione)

1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice di procedura penale, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

Identico.

Identico.

1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 177.

Art. 177.

Art. 177.

Art. 186.

(Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato)

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice di procedura penale, sono acquisite di ufficio.

Identico.

Identico.

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

Il testo è rimasto inalterato.

Identico.

1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

(Determinazione del reato più grave)

Identico.

(Determinazione del reato più grave)

1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

Il testo è rimasto inalterato.

(Disciplina del concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, la quale non può superare complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

(Disciplina del concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti)

Identico.

1. Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il

(Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disac-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

giudice se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

cordo del pubblico ministero, il giudice se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il termine previsto dall'articolo 445 comma 2 inizia a decorrere dal reato commesso per ultimo.

3. La disciplina del concorso formale e del reato continuato non opera rispetto ai reati per i quali la pena non è stata applicata su richiesta delle parti.

Si propone la soppressione della norma, che appare in contrasto con l'articolo 444 del codice di procedura penale e con l'articolo 81, primo e secondo comma, del codice penale.

A proposito dell'articolo 444 del codice, al fine di evitare incertezze interpretative, si propone in sede di correzione o modifica del codice ex articolo 7 della legge delega di sostituire alle parole «fino a un terzo» le parole «in misura non eccedente a un terzo».

Rispetto al testo precedente, la disciplina dei commi 2 e 3 è stata trasferita nell'articolo 123-ter/1, in quanto ci si è resi conto che la relativa problematica si pone, negli stessi termini della fase esecutiva, quando la continuazione vada applicata con più sentenze in sede di cognizione. Si rinvia pertanto alle osservazioni svolte in calce al suddetto articolo.

Il comma 1 estende alla fase dell'esecuzione al disciplina prevista per la cognizione; rispetto alla precedente formulazione, a parte alcune correzioni di carattere formale, si è previsto che il giudice, quando ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,

La Commissione esprime il proprio consenso per ciò che concerne la nuova formulazione della norma, mentre rinvia, quanto ai commi 2 e 3 del vecchio testo, alle sue osservazioni relative all'articolo 123-ter/1.

applichi ugualmente il beneficio, analogamente a quanto previsto dall'articolo 448 del codice.

Art. 180.

1. Sono eliminate dal casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale tutte le iscrizioni, esistenti all'entrata in vigore del codice di procedura penale, relative ai provvedimenti non indicati dall'articolo 686 del codice di procedura penale salvo quanto previsto dall'articolo 170. Le sentenze relative alla concessione del perdono giudiziale devono iscriversi nello stesso casellario fino a quando non si sia provveduto all'istituzione e funzionamento del casellario giudiziale per i minorenni previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e sono eliminate al compimento del ventunesimo anno di età.

2. Quando si sia provveduto all'istituzione e funzionamento del casellario giudiziale per i minorenni previsto dall'articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sono altresì eliminate dal casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale tutte le iscrizioni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a

Art. 180.

Identico.

Art. 180.

Soppresso.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

pena detentiva anche se condizionalmente sospesa, che si riferiscono a fatti commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età. Le iscrizioni che si riferiscono a minori di anni diciotto devono essere trasmesse al casellario giudiziale per i minorenni.

La prima parte del comma 1 è trasferita tra le disposizioni di coordinamento e transitorie del codice. La restante parte dell'articolo è trasferita nelle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1989.

Art. 181.

Art. 181.

Art. 181.

Identico.

Soppresso.

La cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette, per l'iscrizione, al competente del casellario giudiziale l'estratto della sentenza o del decreto penale di condanna, quando il provvedimento è divenuto irrevocabile.

La materia è più compiutamente regolata dall'articolo 9 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 778 (si trasmette la scheda e non l'estratto). La norma va pertanto soppressa.

Art. 182.

1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.

Art. 183.

1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.
2. Le prescrizioni sono tracciate in una carta precettiva che è consegnata all'interessato

Art. 182.

Identico.

Art. 182.

(Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza che incidono sulle pene e sulle misure di sicurezza)

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 183.

Identico.

Art. 183.

(Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata)

Identico.

Art. 189.

(Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza)

1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.

Art. 190.

(Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata)

1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.
2. Le prescrizioni sono tracciate in una carta precettiva che è consegnata all'interessato

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale, nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale, nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 185.

1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

Identico.

Art. 185.

(Annotazione del decreto di grazia)

Identico.

Art. 185.

(Annotazione del decreto di grazia)

1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

Art. 184.

1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice di procedura penale provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto di condanna.

Identico.

Art. 184.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 184.

(Applicazione del divieto di soggiorno)

Identico.

Art. 191.

(Applicazione del divieto di soggiorno)

1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice prevede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art. 186.

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto

Art. 186.

Identico.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 186.

(Comunicazione e annotazione del provvedimento che concede la riabilitazione)

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto

Art. 193.

(Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna)

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i>	<i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i>	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i>	<i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i>
<p>irrevocabile, è comunicato al pubblico ministero competente a norma dell'articolo 655 del codice di procedura penale, che provvede affinché sia annotato nella sentenza di condanna e nel casellario giudiziale.</p>		<p>irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.</p>		<p>irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.</p>
<p>Art. 187.</p> <p>1. La cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica al direttore dell'istituto penitenziario ogni provvedimento di modificazione delle pene o delle misure di sicurezza.</p>	<p>Art. 187.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 187.</p> <p>Soppresso.</p>		
<p>Art. 188.</p> <p>1. La cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle spese del procedimento.</p>	<p>Art. 188.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>Art. 188.</p> <p>Soppresso.</p>		
	<p>Art. 188.</p>	<p>Art. 188.</p> <p>Soppresso.</p>		

2. Le spese anticipate dall'erario, diverse da quelle previste dall'articolo 189, sono recuperate per intero.

3. Le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, le spese postali per l'invio della informazione di garanzia nonchè il diritto di chiamata di causa sono recuperati in via forfettaria nella misura stabilita con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Con lo stesso decreto vengono fissate le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme predette.

**La norma è stata collocata
quale articolo 200/1.**

Art. 189.

Art.189.

Art.189.

1. Per la notificazione degli atti del procedimento richiesta dall'ufficio è dovuto all'ufficiale giudiziario il pagamento della indennità di trasferta nella misura prevista dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407.

2. L'importo della indennità è rivalutato nelle forme previste dall'ultimo comma del predetto articolo 133.

Identico.

Soppresso.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

3. Le somme predette sono liquidate mensilmente, sulla base di un doppio elenco degli atti compiuti sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e vistato dalla cancelleria, dal dirigente della cancelleria o della segreteria con ordine di pagamento a favore dell'ufficiale giudiziario e iscritte nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale.

La materia è attualmente regolata dalla legislazione speciale ed eventuali modifiche vanno perciò apportate in quella sede.

Art. 190.

1. Per le notificazioni richieste dall'ufficio, da eseguirsi a mezzo del servizio postale o telegrafico, l'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale l'elenco delle raccomandate o dei telegrammi in triplice esemplare contenente il nome del destinatario e il numero del procedimento penale. L'ufficio postale annota sull'elenco il numero della raccomandata o del telegramma nonché l'importo di ciascuno di essi, provvedendo all'inoltro del plico o del

Art. 190.

Identico.

Art. 190.

Soppresso.

telegramma. L'ufficio postale trattiene un esemplare dell'elenco.

2. L'ufficiale giudiziario deposita mensilmente nella cancelleria o nella segreteria gli altri due esemplari dell'elenco. Il dirigente della cancelleria o della segreteria emette ordine di pagamento iscritto nel registro delle spese di giustizia per l'importo risultante dall'elenco, a favore del titolare dell'ufficio postale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 189.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per le spese postali relative agli atti processuali, al cui invio la cancelleria è tenuta.

La materia è attualmente regolata dalla legislazione speciale ed eventuali modifiche vanno perciò apportate in quella sede.

Art. 191.

Art. 191.

Art. 191.

1. Al momento dell'iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia la cancelleria o la segreteria annota l'importo delle somme indicate nell'articolo 190 comma 1 sulla nota delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione di riferisce.

2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto predetto.

Identico.

Soppresso.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

L'articolo è stato collocato quale articolo 200/2.

Art. 192.

Art. 192.

Art. 192.

1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nei confronti del condannato.

2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro il termine di quindici giorni dalla notifica le somme in esso indicate distintamente per pena pecuniaria, spese anticipate e per le spese previste dall'articolo 189.

3. Nel caso in cui il giudice abbia disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria il precetto contiene l'intimazione di pagare le somme dovute alla scadenza delle singole rate nonchè le spese indicate nel comma precedente, contestualmente alla prima rata della pena pecuniaria.

4. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 461 del codice di pro-

Identico.

Soppresso.

cedura penale il precetto ha effetto dalla scadenza del termine per proporre opposizione.

5. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese.

6. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si osservano, in quanto applicabili, per il recupero delle spese di mantenimento in carcere.

Art. 193.

1. Se la procedura esecutiva mobiliare esperita per il recupero della pena pecuniaria e delle spese di giustizia ha esito negativo, la cancelleria trasmette copia degli atti al pubblico ministero ai fini indicati nell'articolo 660 del codice di procedura penale.

2. Nel caso in cui il giudice abbia disposto il pagamento rateale e il condannato non abbia provveduto al pagamento di una delle rate, la cancelleria trasmette all'ufficio del pubblico ministero copia del titolo e del precetto notificati con l'attestazione del mancato pagamento ai fini della conversione della pena pecuniaria.

3. La cancelleria procede agli ulteriori adempimenti previsti dai regolamenti per il recupero delle spese di giustizia.

Art. 193.

Identico.

Art. 193.

Soppresso.

La disciplina è ora contenuta negli articoli 172 e 172-bis.

La disciplina è ora contenuta negli articoli 172 e 172-bis.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 194.

1. Il magistrato di sorveglianza, qualora accerti che il condannato è solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero comunica alla cancelleria del giudice dell'esecuzione l'esito degli accertamenti sulla solvibilità e la stessa cancelleria provvede al rinnovo degli atti esecutivi.

Art. 194.

1. *Identico.*

2. Il pubblico ministero comunica alla cancelleria del giudice dell'esecuzione gli accertamenti sulla solvibilità e la stessa cancelleria provvede al rinnovo degli atti esecutivi.

Art. 194.

Soppresso.

L'articolo deve essere trasferito tra le disposizioni regolamentari da emanarsi a norma dell'articolo 206.

Art. 195.

1. Per la riscossione delle spese di giustizia si applicano le disposizioni fiscali riguardanti la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie dello Stato.

Art. 195.

Identico.

Art. 195.

Soppresso.

Senza revocare in dubbio la distinzione tra spese tributarie ed extratributarie, si suggerisce l'applicazione di un procedimento di riscossione comune, che per ragioni di celerità deve essere quello relativo alle entrate tributarie.

La disposizione è stata soppressa perchè, in seguito di approfondimento esame, è apparsa equivoca e non necessaria.

Pertanto, la norma potrebbe fermarsi con un punto alla locuzione «entrate tributarie».

Art. 196.

Art. 196.

Art. 196.

Art. 194.

1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 dello stesso codice nonchè quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.

Identico.

1. *Identico.*

1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonchè quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.

1-bis. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 685 comma 1 lettera d) del codice di procedura penale si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 dello stesso codice.

2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall'articolo 688 del codice.

Il comma 1-bis è stato aggiunto al fine di evitare che nei certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato sia fatta menzione dell'applicazione di misure di prevenzione, di cui è adesso prevista l'iscrizione.

Art. 197.

Art. 197.

Art. 197.

Art. 195.

1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato indicato

Identico.

Identico.

1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato può essere

(Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato)

(Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

nell'articolo 683 del codice di procedura penale può essere richiesto anche da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.

richiesto anche da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 198.

Art. 198.

Art. 198.

Art. 196.

1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice di procedura penale.

Identico.

Identico.

(Iscrizione delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato)

(Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato)

1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice.

Il testo è rimasto inalterato.

Identico.

1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.

1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice di procedura penale, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:

a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice di procedura penale, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) dello stesso codice;

b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice di procedura penale nonchè i provvedimenti concer-

(*Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato*)

Identico.

(*Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato*)

1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.

Il testo è rimasto inalterato.

(*Certificati che possono essere chiesti dall'interessato*)

Identico.

(*Certificati che possono essere chiesti dall'interessato*)

1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:

a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;

b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonchè i provvedimenti concernenti le pene ac-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

nenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

cessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 200/1.

(Recupero delle spese del procedimento)

1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario, sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il decreto predetto determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascuna fattispecie procedimentale e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa altresì le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme in questione.

Art. 199.

(Recupero delle spese del procedimento)

1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa altresì le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme in questione.

È stata qui collocata, per ragioni sistematiche, la disposizione dell'articolo 188 del Progetto preliminare.

La formulazione proposta razionalizza e chiarisce il contenuto del precedente testo, e fornisce i necessari criteri per la determinazione degli importi in questione.

Art. 202/2 (già art. 191).

(Annotazione delle spese anticipate dall'erario)

1. Al momento dell'iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 188 nella nota delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.

2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto predetto.

È stato qui collocato per ragioni sistematiche l'articolo che nel Progetto preliminare figurava sub articolo 191.

La nuova formulazione, correggendo un errore di stampa nel riferimento delle disposizioni richiamate, indica più esplicitamente quali sono le somme da inserire nella nota spese.

Art. 200.

(Annotazione delle spese anticipate dall'erario)

1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.

2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto predetto.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>Capo XV DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</p>	<p>Capo XV DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</p>	<p>Capo XV DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</p>	<p>Capo XVI DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</p>	<p>Capo XVI DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE</p>
<p>Art. 201. 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.</p>	<p>Art. 201. <i>Identico.</i></p>	<p>Art. 201. (Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera) <i>Identico.</i></p>	<p>Art. 201. (Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera)</p>	<p>Art. 201. (Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera)</p>
<p>Art. 202. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice di procedura penale, il consenso dell'interessato all'estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, a</p>	<p>Art. 202. <i>Identico.</i></p>	<p>Art. 202. (Consenso dell'interessato all'estradizione per l'estero) <i>Identico.</i></p>	<p>Art. 202. (Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero)</p>	<p>Art. 202. (Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero)</p>
<p>li, uno dei quali è trasmesso, a</p>	<p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>Il testo è rimasto inalterato.</p>	<p>Il testo è rimasto inalterato.</p>

della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

Art. 203.

(Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione)

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Art. 204.

(Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero)

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richieden-

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 203.

(Comunicazioni necessarie per la decisione del ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione)

Identico.

Identico.

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Il testo è rimasto inalterato.

Art. 204.

(Comunicazioni del ministro di grazia e giustizia all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero)

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice di procedura penale devono pervenire all'autorità giu-

Identico.

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice di procedura penale devono pervenire all'autorità giu-

Vedi osservazioni sub articolo 168.

Art. 204.

Art. 204.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

diziaria richiedente nel termine di tre giorni rispettivamente dalla data di ricezione della richiesta, dalla data di avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dalla data di emissione del decreto previsto dal comma 2.

diziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dal comma 2 devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

te senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

Il termine di tre giorni con- tenuto nella disposizione del Progetto preliminare, ancor- ché non perentorio, è destina- to a creare inconvenienti nella prassi corrente, in considera- zione della sua assoluta inad- eguatezza rispetto ai tempi oc- correnti per la ricezione ed il riscontro di comunicazioni del genere. Si è pertanto rite- nuto opportuno prevedere un termine più elastico in grado di ovviare agli inconvenienti segnalati.

Art. 205.

Art. 205.

Art. 205.

Art. 205.

(Richiesta del testo di leggi straniere)

(Richiesta del testo di leggi straniere)

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere, indicando il motivo.

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

specie. A tal fine dà indicazione dei fatti e delle circostanze che rendono rilevante la normativa straniera.

È stato eliminato, perchè superfluo, il tratteggio inciso («indicandone il motivo») che compariva nel Progetto preliminare. Quanto al suggerimento della Commissione parlamentare, si è ritenuto che potrà essere eventualmente inserita fra le disposizioni regolamentari quella concernente il potere-dovere del ministro di grazia e giustizia di indicare all'autorità giudiziaria quanto altro di utile o rilevante in tema di normativa straniera.

Capo XVI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206.

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia, emanato con la procedura prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni regolamentari che, fermo quanto disposto dal presente decreto, concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e de-

Capo XVI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206.

Identico.

Capo XVII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206.

(Regolamento ministeriale)

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che, fermo quanto disposto dal presente decreto, concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e de-

Capo XVII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 206.

(Regolamento ministeriale)

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e de-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

gli altri strumenti di registrazione in materia penale;
 b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli dei diversi uffici giudiziari penali;
 c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice di procedura penale, che non sono disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 è emanato entro il 15 settembre 1989 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989.

3. La procedura prevista dal comma 1 e i termini previsti dal comma 2 si applicano anche ai decreti del ministro di grazia e giustizia previsti dagli articoli 78 e 106 del presente decreto.

gli altri strumenti di registrazione in materia penale;
 b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
 c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice di procedura penale, che non sono disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 200/1 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

Tenuto conto del tempo intercorrente, ai sensi della legge-delega, fra l'emanazione delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie e l'entrata in vigore del nuovo codice, non sarebbe possibile assicurare la tempestiva emanazione delle disposizioni regolamentari senza abbreviare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione al parere del Consiglio di Stato. Tale procedura speciale, peraltro, è limitata ai soli provvedimenti per i quali appare indispensabile la deroga alla disciplina generale.

TITOLO II

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1.

1. Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano per tutti i reati, salvo quanto diversamente previsto in questo titolo.

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1.

1. Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano per tutti i procedimenti, ancorchè regolati da leggi speciali, salvo quanto diversamente previsto in questo titolo.

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 1.

1. Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo.

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 207.

(Ambito di applicazione delle disposizioni del codice)

1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III.

La modifica vuole evitare dubbi interpretativi, quali potrebbero derivare dal ricorso all'argomento a *contrariis*.

Art. 2.

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale abrogato, il richiamo s'intende riferito agli istituti

La nuova formulazione recepisce integralmente i rilievi della Commissione parlamentare.

Art. 2.

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale abrogato, il richiamo s'intende riferito agli istituti

Art. 208.

(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato)

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

o alle disposizioni corrispondenti del codice di procedura penale.

o alle disposizioni del codice di procedura penale.

o alle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano la corrispondente materia.

Con la lieve modifica al testo precedentemente trasmesso si è sostanzialmente recepito il suggerimento della commissione parlamentare.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 209.

(*Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato*)

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice di procedura penale abrogato, l'indicazione s'intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice di procedura penale attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

Identico.

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice di procedura penale abrogato, l'indicazione s'intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice di procedura penale attribuisce le relative funzioni.

1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

Appare preferibile il testo del progetto preliminare posto che non vi è in molti casi perfetta corrispondenza tra le funzioni degli uffici o degli organi previsti dai due codici.

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano espressamente la competenza per materia o territorio nonchè le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

2. È abrogato l'articolo 264 del codice penale militare di pace.

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano in deroga alla disciplina ordinaria la competenza per materia o territorio nonchè le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

2. *Identico.*

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano in deroga alla disciplina ordinaria la competenza per materia o territorio nonchè le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

La formulazione del comma 1 recepisce integralmente i rilievi della Commissione parlamentare. Si è soppresso il comma 2 che figurava nel precedente testo in quanto l'articolo 13 del nuovo codice disciplina compiutamente la materia, determinando ex se l'abrogazione dell'articolo 264 c.p.m.p.

1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la sospensione obbligatoria quando nel corso di un processo civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio.

Identico.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni che prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo

(Competenza)

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonchè le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

(Rapporti tra azione civile e azione penale)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

penale sempre che questo possa dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato nel processo civile o amministrativo.

strativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.

Il testo è stato riformulato nell'intento di chiarire con maggiore precisione i casi di sospensione obbligatoria dei processi civili o amministrativi quando in essi emerge un fatto costituente reato.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 212.

(Costituzione di parte civile e intervento nel processo)

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che consentono la costituzione di parte civile in assenza delle condizioni o con le modalità diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Soppresso.

1. Qualora leggi o decreti attribuiscono il potere di costituirsi parte civile o di intervenire nel processo penale a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 74 del codice di procedura penale e ad enti od associazioni, quando agiscono per il perseguimento di finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, agli stessi è consentito solo l'intervento nei limiti ed alle condizioni previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del codice di procedura penale ove siano in

1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

posso dei requisiti di cui all'articolo 91 dello stesso codice.

2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

2. *Identico.*

2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

3. Qualora disposizioni di leggi o decreti prevedono l'intervento nel procedimento penale di enti ed associazioni con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, tale intervento è consentito nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dal codice di procedura penale.

Soppresso.

Le soppressioni dei commi 1 e 3 si rendono necessarie per evitare l'insorgere del dubbio che, l'addove non vi è una esplicitazione, rimane in vigore il vecchio istituto.

La soppressione *tout court* dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 precedentemente trasmesso, suggerita dalla Commissione parlamentare, non è apparsa conveniente.

Per coordinare con il codice di procedura penale le norme processuali inserite in leggi o decreti, invero, è sembrato indispensabile chiarire che possono assumere la veste processuale di parte civile solo i soggetti indicati dall'articolo 74 del codice di procedura penale e precisare che, viceversa, la normativa codicistica in tema di interventi dei cosiddetti enti esponenziali deve essere applicata senza eccezioni in assenza di tali precisazioni potrebbe, infatti, sorgere il dubbio che riman-

2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	---

gono in vigore le norme speciali che disciplinano la costituzione di parte civile.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 213.

(Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione

1. La richiesta di assegnazione di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, a norma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), non può essere proposta in sede penale anteriormente al giudizio.

2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 25 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

Soppresso.

1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per la soppressione del comma 1, vedi le osservazioni all'articolo 6.

Il nuovo testo si adegua ai rilievi della Commissione parlamentare.

Art. 8.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'adozione di misure coercitive da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

Art. 8.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'adozione di misure coercitive personali da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

Art. 8.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

La formulazione si adegua sostanzialmente ai rilievi della Commissione parlamentare.

Art. 214.

(Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali)

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

Art. 9.

1. È abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 (Norme sui passaporti).

Art. 9.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Il testo dell'articolo è rimasto inalterato.

Art. 215.

(Rilascio di passaporto)

1. È abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge 21 novembre 1967 n. 1185.

Art. 10.

1. Restano in vigore le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità speciali per la custodia cautelare e l'esecuzione della pena o di misure di sicurezza in istituti penitenziari.

Art. 10.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 216.

(Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza)

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.

Il testo dell'articolo è rimasto inalterato.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Art. 11.

Art. 11.

Art. 11.

Art. 217.

(Applicazione provvisoria di pene accessorie)

1. È abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

Identico.

Identico.

1. È abrogato l'articolo 140 del codice penale.
2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

Il testo dell'articolo è rimasto inalterato.

Art. 12.

Art. 12.

Art. 12.

Art. 218.

(Ipoteca legale)

1. È abrogato l'articolo 189 comma 1 del codice penale.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda l'iscrizione dell'ipoteca legale per illeciti penali. Tuttavia se è prevista l'iscrizione obbligatoria o facoltativa dell'ipoteca legale, deve e può essere ordinato il sequestro, conservativo secondo le norme del codice di procedura penale.

Identico.

1. È abrogato l'articolo 189 comma 1 del codice penale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da disposizioni di leggi speciali è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice di procedura penale.

1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.

Si è proceduto ad una riforma della migliore intelligenza della norma, fermi restandone i profili essenziali.

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio 1982 n. 17 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2).

Identico.

Identico.

(Associazioni segrete)

1. Continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio 1982 n. 17.

Il testo dell'articolo è rimasto inalterato.

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emerga un fatto nel quale si può configurare un reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale devono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti possa emergere un fatto nel quale è configurabile un reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale devono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale devono essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

(Attività ispettive e di vigilanza)

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Considerato che nel corso di attività ispettive o di vigilanza può profilarsi un fatto di reato e tenuto conto, soprattutto, che vi sono accertamenti non ripetibili, si vuole assicurare la garanzia data dall'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

Viene apprezzata la formula proposta dalla Commissione redigente che media tra il primo testo e quello successivamente suggerito dalla Commissione parlamentare.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

missione parlamentare che, avendo riguardo alla generica «possibilità» dell'emergenza di un tale fatto, avrebbe reso sempre e comunque operanti le predette garanzie.

Art. 15.

Art. 15.

Art. 15.

Art. 221.

(Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato)

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle stabilite dagli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Identico.

Identico.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Il testo dell'articolo è rimasto inalterato.

Art. 222.

(Investigatori privati)

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 38 è rilasciata dal

prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

- a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
- b) la specie degli atti investigativi richiesti;
- c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice, l'investigatore autorizzato è equiparato al consulente tecnico.

Art. 16.

Art. 16.

Art. 16.

Art. 223.

(Analisi di campioni e garanzie per l'interessato)

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le

Identico.

1. *Identico.*

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice di procedura penale.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato ed al difensore da questi nominato o, in mancanza, designato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice di procedura penale.

3. I verbali di analisi o di revisione di analisi che non sono ripetibili, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2, sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento.

analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

2. *Identico.*

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato ed al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili o di revisione di analisi, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2, sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

Si è ritenuto di riformulare il comma 3, con lo spostamento dell'inciso «non ripetibili», al fine di equiparare le revisioni di analisi, che sono effettuate su richiesta dell'indiziato e con le garanzie difensive, alla perizia assunta con l'incidente probatorio: ciò non solo ai fini di semplificazione ma anche per evitare gli inconvenienti che si potrebbero verificare nella pratica a seconda che si ritenga rilevante l'irripetibilità «originaria» ovvero anche quella «sopravvenuta».

Art. 16-bis.

Art. 16-bis.

Art. 224.

(*Violazione dei fogli di via da parte dello straniero*)

1. Continuano ad avere vigore le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario prescritto.

2. Nei casi di arresto indicati nel comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale e, se ricorre taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, lettere a) e c) del medesimo codice ovvero concreto pericolo di fuga, il giudice dispone una delle misure coercitive in deroga a quanto stabil-

1. *Identico.*

1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario prescritto.

2. Se l'arresto è convalidato e ricorre talune delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, lettere a) e c) del codice ovvero concreto pericolo di fuga, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva.

2. *Identico.*

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>to dall'articolo 280 del codice di procedura penale.</p> <p>3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il termine di tre mesi.</p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il termine di tre mesi.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a partire dall'entrata in vigore del codice di procedura penale.</p> <p>3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a partire dall'entrata in vigore del codice di procedura penale.</p> <p>Ciò al fine di far sì che la modifica di norme sostanziali venga fatta nella sede più opportuna, ossia quella legislativa.</p> <p>La disposizione prevede che sia mantenuta la previsione dell'arresto in flagranza dello straniero «espulso» che rientra in Italia (articolo 152 T.U.L.P.S.).</p> <p>Si tratta di una disposizione chiaramente finalizzata ad evitare l'insorgere di futuri gravi problemi di ordine pubblico e che si muove secondo una logica dell'«eccezionalità» e «transitorietà» rispetto ad una necessaria futura nuova regolamentazione delle leggi di pubblica sicurezza.</p>				

(Perquisizioni domiciliari)

1. Continuano a osservarsi le disposizioni degli articoli 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Si è ritenuto opportuno pre-vedere la ultravigenza dei due tipi di perquisizione indicati nelle citate leggi speciali. Se la disposizione non fosse stata introdotta, sarebbe stato in-fatti possibile ritenere la cadu-razione dei due istituti che hanno carattere processuale e per i quali vale pertanto il regime dettato dall'articolo 1 delle disposizioni di coordina-mento.

Si esprime parere negativo in quanto non si vede la ragio-ne del mantenimento in vita di una normativa ampiamente superata dalle norme del nuo-vo codice di procedura pena-le.

Non si è ritenuto invece di dettare espresse disposizioni per gli istituti a carattere «pre-ventivo», tra i quali, in parti-colare, va annoverata anche la cosiddetta perquisizione sul posto disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 152 del 1975.

Poichè quest'ultima regola-menta attività della polizia di sicurezza, è da escludere con-seguentemente che essa rap-presenti una disposizione pro-cessuale e rientri perciò fra quelle disposizioni, contenute nella citata legge del 1975, la cui applicazione (articolo 35 della legge citata) è consentita fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe-nale.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

Art. 16-quater.

Art. 16-quater.

Art. 226.

(Intercettazioni telefoniche preventive)

1. Continuna ad applicarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice di procedura penale abrogato per l'intercettazione telefonica prevista dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726.

2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies del codice abrogato alle altre disposizioni del medesimo codice si intendono riferiti alle disposizioni che disciplinano la materia nel codice di procedura penale.

La disposizione mira a chiarire il carattere recettizio del richiamo, contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge n. 629 del 1982, alle intercettazioni preventive disposte dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa.

Non si è ritenuto di disciplinare espressamente anche le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, richiamate anche dall'articolo 1-quin-

1. Continuna a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982 n. 726.

2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice.

Si esprime parere negativo in quanto non si vede la ragione del mantenimento in vita di una normativa ampiamente superata dalle norme del nuovo codice di procedura penale.

quies, comma 7, del decreto-legge n. 629 del 1982 sopra citato, introdotto in tale decreto dalla legge 15 novembre 1988, n. 486. Su queste ultime intercettazioni non incide infatti l'intervenuta abrogazione dell'istituto previsto dall'articolo 226-sexies del codice abrogato.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

Art. 227.

(*Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti*)

1. L'articolo 98 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è sostituito dal seguente:

«Art. 98 (*Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 80*). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando ritengono sussistenti situazioni suscettibili di determinare l'applicazione dell'articolo 80, oltre a riferire la notizia di reato al procuratore della Repubblica presso il giudice competente a norma dell'articolo 347 del codice di procedura penale, ne fanno segnalazione al pretore.

2. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza perchè esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e

1. La non punibilità dell'imputato ai sensi dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati puniti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge; il rapporto previsto dal primo comma dell'articolo 98 della predetta legge è inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di natura amministrativa previsti dalla medesima legge.

1. La non punibilità dell'imputato ai sensi dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati puniti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge; il rapporto previsto dal primo comma dell'articolo 98 della predetta legge è inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di sua competenza previsti dalla medesima legge.

1. La non punibilità dell'imputato ai sensi dell'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 è dichiarata dal giudice competente a conoscere dei reati previsti dagli articoli 71 e 72 della stessa legge. Il rapporto indicato nell'articolo 98 della predetta legge è inviato al pretore in sede non penale per gli interventi di sua competenza previsti dalla medesima legge.

2. Prima dell'esercizio della azione penale, il pubblico ministero, se ritiene che sussista una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo 80, formula richiesta di archiviazione.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

assistenziali da applicarsi, eventualmente, alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detenute.

Senza modifiche sostanziali, con questa disposizione si è inteso disciplinare in un unico contesto il coordinamento con il nuovo codice degli articoli 98 e 99 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, nel precedente testo diviso tra questo articolo e quello successivo, ora soppresso.

La soppressione delle parole «di natura amministrativa» si giustifica per il fatto che trattandosi di qualificazione dogmatica più opportuno può essere lasciare il compito di una ulteriore definizione alla giurisprudenza e alla dottrina.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

1. L'articolo 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (Provvedimenti di urgenza del pretore). - 1. Il pretore che riceve le segnalazioni previste dagli articoli 96, 97 e 98, sentito l'interessato e assunte, se necessarie, le opportune informazioni, qualora ne accer-

Identico.

Soppresso.

ti le necessità e l'urgenza, adottati, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

2. Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

3. Il tribunale può modificare o revocare il decreto del pretore».

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

Art. 228.

(Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti)

1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano ad osservarsi le disposizioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

2. Resta in vigore l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Identico.

Identico.

1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.

2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.

Il testo dell'articolo (già articolo 19) è rimasto invariato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 20.

Art. 20.

Art. 19.

Art. 229.

(Disposizioni speciali in tema di sequestri)

1. Continuano ad osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida.

2. Anche quando è disposto diversamente, i provvedimenti relativi ai sequestri sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice di procedura penale.

1. Continuano ad osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso, anche quando è disposto diversamente, i provvedimenti relativi ai sequestri sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice di procedura penale.

1. Continuano ad osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso, anche quando è disposto diversamente, i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice di procedura penale.

La riformulazione dell'articolo (già articolo 20) recepisce la proposta della Commissione parlamentare e al tempo stesso opportunamente chiarisce l'ambito di applicazione della norma.

Art. 21.

Art. 21.

Art. 20.

Art. 230.

(Fermo, arresto e cattura)

1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice di procedura penale si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi

Identico.

1. **Soppresso.**

1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per

di flagranza per delitti punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Quando nelle leggi o nei decreti sono menzionati mandati od ordini di cattura o di arresto, la menzione deve intendersi riferita all'ordinanza del giudice che applica una misura coercitiva a norma degli articoli 291, 292 e 391 del codice di procedura penale.

2. *Identico.*

delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), f), i) del codice nonchè, se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere c), g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.

3. *Identico.*

3. Se la menzione riguarda mandati o ordini di cattura obbligatori, la stessa deve intendersi riferita ai provvedimenti indicati nel comma 2 quando gli stessi siano relativi ai delitti non colposi consumati o tentati previsti nell'articolo 380 del codice di procedura penale commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

4. *Identico.*

4. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi

3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980 n. 575.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

dalla cattura nelle leggi o nei decreti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio o a quelli per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, il riferimento deve intendersi operato, nel primo caso, ai delitti indicati nel comma 3 e, nel secondo caso, ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice di procedura penale diversi da quelli indicati nel comma 3.

5. Identico.

5. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980 n. 575. Esclusione di misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferroviario).

Il comma 1 è soppresso perchè superfluo.

Il testo dell'articolo (già articolo 21) è rimasto invariato. Non si ritiene accoglibile la proposta di soppressione del comma 1 motivata con la sua superfluità: in effetti la disposizione appare necessaria

in relazione a quanto previsto in numerose leggi speciali (tra le altre quelle contenute nella legislazione antimafia).

Si rinvia al riguardo a quanto già esposto nella nota illustrativa del progetto preliminare.

Art. 22.

Art. 22.

Art. 21.

Art. 231.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

2. Quando nelle leggi o nei decreti si parla di prescrizione dell'azione penale, si deve intendere prescrizione del reato.

Identico.

Identico.

(Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero)

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

Il testo dell'articolo (già articolo 22) è rimasto invariato.

Art. 23.

Art. 23.

Art. 22.

Art. 232.

1. Al provvedimento di archiviazione ed alle sentenze di non luogo a procedere previsti dal codice di procedura penale sono equiparate, nei corrispondenti casi, le sentenze istruttorie di non doversi procedere

Identico.

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice di procedura penale abrogato sono equiparate nei corrispondenti casi ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizio-

(Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione)

1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

previste dal codice di procedura penale abrogato.

ne di procedibilità o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice di procedura penale.

per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.

Il testo dell'articolo (già articolo 23) è stato modificato per assicurare una più puntuale corrispondenza tra le formule dei provvedimenti in esso considerati.

Art. 24.

1. È abrogato ogni disposizione che prevede il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice di procedura penale.

Art. 24.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 23.

(Giudizio direttissimo)

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.

La Commissione propone che l'articolo preveda il giudizio direttissimo obbligatorio

Il testo dell'articolo (già articolo 24) è rimasto invariato. Non si è ritenuto, infatti, di

Si ritiene di dover insistere sulle osservazioni fatte in proposito nel precedente parere.

in materia di stampa e di ar-
mi.

accogliere il parere della Com-
missione parlamentare, se-
condo cui andrebbe mantenu-
to in vita il giudizio direttissi-
mo in materia di armi e di
reati a mezzo stampa.

Le ragioni addotte a fonda-
mento della disposizione nel
testo precedentemente tra-
smesso alla Commissione me-
desima sembrano, invero,
conservare la loro validità an-
che in realzione alle ipotesi
che vengono segnalate per la
esclusione.

Art. 25.

1. Sono abrogati gli articoli
77, 78, 79 e 80 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifi-
che al sistema penale. Applica-
zione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato).

Art. 25.

Identico.

1. Salvo quanto stabilito dal-
l'articolo 7 comma 6 disposizio-
ni transitorie, sono abrogati gli
articoli 77, 78, 79 e 80 della
legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 24.

Art. 24.

Art. 234.

*(Richiesta di sanzioni sostitutive
da parte dell'imputato)*

1. Salvo quanto stabilito dal-
l'articolo 248 comma 4, sono
abrogati gli articoli 77, 78, 79 e
80 della legge 24 novembre
1981 n. 689.

La Commissione ritiene ne-
cessario un coordinamento
tra questo articolo e l'articolo
686, comma 4, del nuovo codi-
ce di procedura penale.

Il testo dell'articolo (già ar-
ticolo 25) è rimasto immutato,
con la sola aggiunta della clau-
sola di salvezza riferita alla
disposizione transitoria che
prevede la sopravvivenza, nel

regime intermedio, del «pat-
teggiamento» disciplinato dal-
la legge n. 689 del 1981; so-
pravvivenza che, da un lato,
trova il suo fondamento nelle
ragioni già indicate nel prece-
dente testo e, dall'altro, giusti-
fica il dettato degli articoli 686

Si suggerisce di prendere
attentamente in considerazio-
ne, nell'espletamento di quan-
to previsto dall'articolo 7 della
legge delega, la modifica del
codice di procedura penale.

Si fa inoltre notare che il
richiamo alle norme transito-
rie fatto dall'articolo 24 nella
prima riga è errato, l'articolo
da richiamare è infatti il 7-bis
comma 4 delle norme transi-
torie.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
--	---	--	---	--

comma 1, lettera a) n. 4 e 689 comma 2, lettera c) del codice di procedura penale, che, attesa la difficoltà, anche sul piano della coerenza, di considerare coesistenti due ipotesi di «patteggiamento», non può che riferirsi alla applicazione del vecchio istituto ai vecchi processi.

Art. 26.

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua ad osservarsi la disposizione di cui all'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie).

Art. 26.

Identico.

Art. 25.

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Art. 235.

(Violazioni di leggi finanziarie)

1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929 n. 4.

Art. 27.

1. Resta in vigore l'articolo 6 legge 20 novembre 1971 n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

Art. 27.

Identico.

Il testo dell'articolo (già articolo 26) è rimasto invariato.

Soppresso.

1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

Identico.

1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge.

Il comma 1 riproduce senza variazioni il testo dell'articolo 28 del precedente articolato.

È stato aggiunto il comma 2 essendosi rilevata la necessità di stabilire, che per quanto attiene al procedimento di sorveglianza, la disciplina dettata dal Libro X del nuovo codice sostituisce le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, mentre continuano ad osservarsi le procedure «speciali» previste, ad esempio, negli articoli 14-ter, 30-bis, 30-ter, 47, 47-bis, eccetera dello stesso ordinamento. Il riferimento alla «materia di competenza del tribunale di sorveglianza» chiarisce che la disposizione in esame non attribuisce alla attribuzione delle

(Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza)

1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

competenze, ma soltanto agli aspetti procedurali (per il magistrato di sorveglianza non si pongono problemi, posto che la disciplina dell'articolo 678 del codice di procedura penale si applica esclusivamente alle materie ivi analiticamente indicate).

Art. 29.

Art. 29.

Art. 27.

Art. 27.

Art. 237.

(Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale)

1. Successivamente all'entrata in vigore del codice di procedura penale sono eliminate dal casellario giudiziale, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37 del regio decreto 16 giugno 1931 n. 778 (Disposizioni regolamentari per il casellario giudiziale), le iscrizioni non previste dal codice di procedura penale.

Identico.

1. Successivamente all'entrata in vigore del codice di procedura penale sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione: per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito in materia nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e delle relative norme transitorie.

Identico.

1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice di procedura penale e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

La Commissione sottolinea che, a norma dell'articolo 686, comma 4, del nuovo codice di procedura penale, non sono eliminate le iscrizioni relative alla prescrizione del reato per

Le lievi modifiche apportate all'articolo (già articolo 29) non ne alterano le sostanze limitandosi ad aggiungere un opportuno richiamo alle previsioni recate in *subiecta ma-*

applicazione di sanzioni sostitutive.

terfa dalle disposizioni di attuazione. Si è, tuttavia, ritenuto opportuno richiamare espressamente nel corpo dell'articolo anche l'esistenza (e, dunque, l'osservanza) di una disciplina *ad hoc* per i reati di competenza del tribunale per i minori.

Per quanto concerne il rilievo della Commissione parlamentare, si rinvia alle osservazioni in calce all'articolo 26: una definitiva sistemazione della materia potrà essere effettuata, al cessare del regime transitorio, con la procedura prevista dall'articolo 7 della legge-delega.

Art. 30.

Art. 30.

Art. 28.

Art. 28.

Art. 238.

(*Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise*)

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte e concluse dal procuratore della Repubblica presso il tribunale determinato a norma degli articoli 8, 9, 10 e 16 del codice di procedura penale. Con i medesimi criteri è determinato il giudice per le indagini preliminari.

2. Il procuratore della Repubblica individuato a norma del comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte e concluse dal procuratore della Repubblica presso il tribunale determinato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice di procedura penale. Con i medesimi criteri è determinato il giudice per le indagini preliminari.

2. *Identico.*

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari.

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo,

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

direttissimo, cura altresì la presentazione dell'imputato.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324 (Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise).

presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Nel testo dell'articolo (già articolo 30) si è solo aggiunto al comma 1 il riferimento all'articolo 11 del codice di procedura penale, che contiene una norma attinente alla determinazione della competenza del giudice.

Si ritiene sia opportuno, in sede di applicazione dell'articolo 7 della legge delega, di menzionare il principio della continuità di sessione della Corte d'assise, riservandolo in linea di massima, ai reati di competenza originaria della Corte stessa e comunque escludendone l'applicazione ai casi di riunione di procedimenti al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale (connessione).

Art. 29.

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo

Art. 239.

(Interruzione della prescrizione)

1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo

o dell'arresto, l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione al giudizio».

Art. 240.

*(Trattamento sanitario
del detenuto)*

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è adottato con ordinanza del giudice che procede. Prima del-

o dell'arresto, l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione al giudizio».

Art. 30.

La norma assicura il necessario coordinamento, rispettando lo spirito della precedente disciplina, fra gli istituti cui il codice abrogato attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione e i corrispondenti istituti del nuovo codice.

Art. 30.

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è dato con ordinanza del giudice che procede. Prima dell'eserci-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Sussistenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

zio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado è competente il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocato appena siano cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

l'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.

2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

La disciplina del trattamento sanitario del detenuto è contenuta nell'articolo 11, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nonchè nell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sugli accertamenti urgenti): ne consegue che nella disposizione in parola può essere contenuta solo la disciplina della competenza a provvedere ex articolo 11 della legge citata.

Nonostante la proposta della Commissione parlamentare di sostituire, nel comma 1 secondo periodo, la formula «prima dell'esercizio dell'azione penale» con la locuzione «fino alla conclusione del giudice per le indagini preliminari»

Si ritiene di insistere sulle osservazioni fatte in precedenza alla materia disciplinata dal codice di procedura penale.

ri» sembra opportuno mantenere inalterato il testo: l'espressione contenuta nell'articolo, oltre ad essere tecnicamente corretta, è quella normalmente utilizzata nel codice (cfr. ad esempio l'articolo 279).

La disposizione è stata qui trasferita, per evidenti ragioni di collocamento sistematico, dall'articolo 93 del progetto preliminare delle norme di attuazione.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le norme del codice medesimo, salvo quanto diversamente previsto in questo titolo.

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

Parere negativo.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti e di quelle del presente titolo se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, ovvero decreto penale di condanna, o è stato disposto il giudizio direttissimo.

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti salvo quanto previsto dal presente titolo se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio, ovvero decreto penale di condanna, o è stato disposto il giudizio direttissimo.

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.

NORME TRANSITORIE

Art. 241.

(Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 242.

(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti)

1. Ai procedimenti pendenti in istruttoria sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le norme del codice medesimo, nonchè le seguenti disposizioni:

a) ferma restando la competenza per territorio determinata a norma del codice di procedura penale abrogato, gli atti sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero ovvero alla corte di appello, se è in corso l'appello di una sentenza istruttoria;

b) i termini che, secondo il codice di procedura penale, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro indicato nell'articolo 335 dello stesso codice, sono computati dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del codice medesimo;

c) nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche i verbali la cui lettura era consentita dalle norme del codice di procedura penale abrogato, quando si riferiscono ad atti compiuti anteriormente alla da-

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si osservano altresì nei procedimenti in corso alla data ivi indicata quando sia stato già compiuto un atto di istruttoria del quale è previsto il deposito, semprechè il fatto sia stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto.

2. Le disposizioni del comma 1 si osservano, inoltre, qualora, prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, sia stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo.

3. Le disposizioni del comma 1 si osservano, altresì, nei procedimenti connessi per i quali le condizioni indicate nei commi 1 e 2 ricorrono anche relativamente ad uno solo degli imputati o ad una sola delle imputazioni, purchè alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale i procedimenti siano stati già riuniti.

4. Nei procedimenti previsti dai commi 1 e 2, quando si procede con istruttoria sommaria, se entro il termine di sei

1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruttoria del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruttoria sommaria, se entro il termine di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indica-

ta di entrata in vigore del codice di procedura penale; tale inserimento è disposto ai sensi degli articoli 431 e 558 comma 1 ovvero 515 del codice di procedura penale, a seconda che le condizioni previste dal codice di procedura penale per la predetta lettura si verifichino, rispettivamente, prima ovvero nel corso del dibattimento;

d) sono altresì inserite nel fascicolo per il dibattimento di cui agli articoli 431 e 558 comma 1 del codice di procedura penale le perizie depositate, ai sensi dell'articolo 320 del codice di procedura penale abrogato, anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;

e) le traduzioni delle comunicazioni registrate e le perizie, in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, sono proseguite dal giudice per le indagini preliminari con l'osservanza delle disposizioni, rispettivamente, dell'articolo 268 e del capo sesto del titolo secondo del libro terzo del codice di procedura penale;

f) conservano efficacia gli atti compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale abrogato;

g) gli atti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono considerati come compiuti nel corso delle indagini preliminari; le nullità previste dal codice di procedura penale abrogato riguardo a tali atti sono rilevabili o deducibili

reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)* del codice di procedura penale, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice di procedura penale non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o

lettera *a)* del codice, di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se alla scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	--

secondo le norme del codice di procedura penale;

h) permane la costituzione di parte civile ritualmente avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, se sussistono i presupposti indicati dall'articolo 74 del codice medesimo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c), d), f), g), h)*, si osservano anche nei casi di annullamento di una sentenza istruttoria da parte della corte di cassazione, che, ferma restando la competenza determinata a norma del codice di procedura penale abrogato, dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello, al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero se il provvedimento era stato emesso, rispettivamente, da una sezione istruttoria, da un giudice istruttore o da un pretore.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 243.

(*Revoca delle sentenze di proscioglimento*)

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 2, successivamente alla data di entrata in vigore del

Parere negativo.

1. Nei procedimenti previsti dall'articolo 2 commi 4, 5 e 6 le sentenze di proscioglimento

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'arti-

codice di procedura penale, la sospensione relativa a questioni pregiudiziali non consentita da tale codice viene revocata senza ritardo, a richiesta di una delle parti; il giudice per le indagini preliminari si pronuncia sulla richiesta con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

pronunciate nella fase istruttoria possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice di procedura penale.

2. Nei casi di revoca delle sentenze indicate nel comma 1 si osservano le norme del codice di procedura penale; gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari; si applicano, in ogni caso, gli articoli 431 e 433 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si osservano anche quando i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data indicata nell'articolo 1 regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 2 comma 4; ovvero, quando, nei casi indicati nell'articolo 2 commi 4, 5 e 6, non siano rispettati i termini ivi previsti; in tale caso, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) i termini che, secondo il codice di procedura penale, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero

colo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di prosciolgimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
<p>competente per le indagini preliminari;</p> <p><i>b)</i> alle nullità relative verificate nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice di procedura penale;</p> <p><i>c)</i> alla parte civile ritualmente costituitasi spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa.</p> <p>4. Quando nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 commi 4, 5 e 6 non siano rispettati i termini ivi previsti, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunicano al procuratore generale presso la corte di appello che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispongono la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente per le indagini preliminari. In tal caso si osservano le disposizioni di cui al comma 3 ma i termini di cui alla lettera <i>a)</i> di tale comma decorrono dalla data del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.</p>				

(Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dall'articolo 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice gregratano discono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificate nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 245.

1. All'arresto e al fermo eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le norme del codice di procedura penale abrogato, ma per la conferma di cui all'articolo 246 comma 4 del codice di procedura penale abrogato è competente il giudice per le indagini preliminari se i dieci giorni ivi contemplati scadono dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale senza che si sia provveduto prima di tale momento. Le conferme di cui all'articolo 246 comma 4 del codice di procedura penale abrogato, i mandati di cattura, gli ordini e i mandati di arresto possono essere messi solo se ricorrono le condizioni indicate

Parere negativo.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale che, ai sensi degli articoli 1 e 2, proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale abrogato si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice di procedura penale:

- a) articolo 104;
 - b) articolo 192;
 - c) articolo 200;
 - d) articolo 207;
 - e) articolo 296 comma 3,
- per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
- f) articolo 298;

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articolo 104;
 - b) articolo 192;
 - c) articolo 200;
 - d) articolo 207;
 - e) articolo 296 comma 3,
- per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
- f) articolo 298;
 - g) articoli 314 e 315;
 - h) articolo 476 comma 2;

(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti)

negli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 dello stesso codice.

2 Ferma restando l'osservanza dell'articolo 275 del codice di procedura penale, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice medesimo devono essere revocati se non ricorrono le condizioni e talune delle esigenze cautelari di cui al comma 1 ultimo periodo.

3. Quando i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali sono stati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale ed esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine di cui all'articolo 292 lettera d) del codice medesimo è fissato ad istanza di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine è il giudice di cui all'articolo 279 del codice di procedura penale; tuttavia, in pendenza del ricorso per cassazione, la competenza è del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nonchè della corte di appello o del giudice per le indagini preliminari, se è rispettivamente impugnato un provvedimento della sezione istruttoria o del giudice istruttore.

4. Alla data di entrata in vigo-

- g) articoli 314 e 315;
- h) articolo 476 comma 2;
- i) articolo 486 comma 5;
- l) articolo 508 commi 1 e 2;
- m) articolo 516 comma 1;
- n) articolo 564;
- o) articolo 578;
- p) articolo 586;
- q) articolo 597 commi 4 e 5;
- r) articolo 599;

- i) articolo 486 comma 5;
- l) articolo 508 commi 1 e 2;
- m) articolo 564;
- n) articolo 578;
- o) articolo 586;
- p) articolo 597 commi 4 e 5;
- q) articolo 599;

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

re del codice di procedura penale cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate; l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 può disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive di cui al capo terzo del titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale.

Si rende necessaria una più attenta riflessione circa la completezza dell'elenco contenuto nell'articolo.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 246.

(*Questioni pregiudiziali*)

1. Agli imputati che alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale si trovano in stato di custodia cautelare si applicano le norme sui termini di durata massima previsti dal codice medesimo calcolati a decorrere da tale data. In ogni caso, la durata della custodia cautelare non può superare quella massima prevista per ciascuna fase dalle norme del codice di procedura penale abrogato ed il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare perde efficacia quando dall'ini-

Parere negativo.

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice di procedura penale nonchè quelle delle legge vigenti; ove sia stata già disposta la sospensione del processo e questa non sia più consentita, la relativa ordinanza deve essere immediatamente revocata.

1. Per la soluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, ove sia stata già disposta la sospensione del processo e questa non sia più consentita, la relativa ordinanza deve essere immediatamente revocata.

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice nonchè quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.

zio della stessa è decorso il termine complessivo previsto dal codice di procedura penale ovvero, se più favorevole, quello fissato dal codice di procedura penale abrogato.

2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice di procedura penale abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, perdono efficacia quando dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice di procedura penale.

3. In ogni caso, se anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice di procedura penale abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi ed i fideiussori sono liberati.

Si rende opportuno riconfermare il testo dell'articolo 5 in relazione al testo dell'articolo 5 delle norme di coordinamento.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 259.

(Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti)

1. Qualora alla data di entrata in vigore del codice di procedu-

Parere negativo.

1. La riunione non può essere disposta e la connessione

1. Ai fini della determinazione della competenza per mate-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	--

ra penale sia pendente il termine per proporre riesame, appello o ricorso per cassazione avverso provvedimenti concernenti la libertà personale, ovvero riesame o ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro, ai relativi procedimenti si applicano, rispettivamente, le norme degli articoli 309, 310 e 311 e quelle degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale; i termini ivi previsti decorrono da tale data.

2. La disposizione del comma 1 primo periodo si osserva anche nel caso in cui il riesame, l'appello o il ricorso per cassazione siano stati già proposti e la relativa decisione non sia ancora intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale.

non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice di procedura penale abrogato e quelli per i quali si applica il codice di procedura penale.

ria e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 247.

(*Giudizio abbreviato*)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale sono proseguiti con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti.

Parere negativo.

1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice di procedura

1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice di procedura

1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli

ti se, prima di tale data, è stata richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi ordinanza di rinvio a giudizio o decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato instaurato il giudizio direttissimo.

2. Per le perizie disposte in dibattimento ed ivi non espletate si osservano le disposizioni dell'articolo 508 commi 1 e 2 del codice di procedura penale.

3. Si osservano le disposizioni dell'articolo 2 comma 1, escluse le lettere b) ed e), nei casi in cui il codice di procedura penale abrogato prevedeva, per taluno dei procedimenti di cui al precedente comma 1, la regressione alla fase istruttoria.

penale. La richiesta, presentata fuori dell'udienza, è depositata nella cancelleria del giudice ed è formulata con atto scritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autentica nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 del codice di procedura penale.

2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile. All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato può chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice di procedura penale. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni all'udienza. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice di procedura penale.

3. Se il pubblico ministero non presta il proprio consenso

penale. La richiesta, presentata fuori dell'udienza, è depositata nella cancelleria del giudice ed è formulata con atto scritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autentica nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 del codice di procedura penale.

2. *Idem.*

2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile. All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato può chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice.

3. *Idem.*

3. Il giudice, se non vi è il consenso del pubblico ministero

<i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i>	<i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i>	<i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i>	<i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i>	<i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i>
	<p>ovvero se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, questi pronuncia ordinanza con la quale dispone proseguirsi nelle formalità di apertura del dibattimento.</p> <p>4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per una parte degli imputati o delle imputazioni, il giudice o il pretore, anche di ufficio, dispongono con ordinanza la separazione dei procedimenti.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p> <p>5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per una parte degli imputati o delle imputazioni, il giudice o il pretore, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.</p>	<p>4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.</p>	<p>ro o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie.</p> <p>4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.</p> <p>5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.</p>

(Applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Se la richiesta è formulata fuori dell'udienza, il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento, ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice di procedura penale. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del medesimo codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione delle formalità di apertura del dibattimento.

2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le dispo-

1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Se la richiesta è formulata prima dell'udienza, il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento, ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice di procedura penale. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del medesimo codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione delle formalità di apertura del dibattimento.

2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le dispo-

1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le dispo-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
<p>sizioni previste dall'articolo 447 del codice di procedura penale. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo; altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale.</p>	<p>sizioni previste dall'articolo 447 del codice di procedura penale. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo; altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale.</p>	<p>sizioni previste dall'articolo 447 del codice di procedura penale. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo; altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice di procedura penale.</p>	<p>sizioni previste dall'articolo 447 del codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo; altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice.</p>	<p>3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5. 4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla ap-</p>

plicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove la richiesta medesima sia stata già formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 7 e dal presente articolo.

Art. 8.

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 7 si applicano, anche nel giudizio di cassazione, esclusivamente le formule di proscioglimento previste dal codice di procedura penale, nonchè le norme degli articoli 207, 314, 315 e 476 comma 2 del codice medesimo.

Art. 8.

Parere negativo.

1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, a norma dell'articolo 506 del codice di procedura penale abrogato, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittoale.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 506 del codice di procedura penale abrogato. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Al decreto di condanna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale abrogato. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al tribunale.

Art. 8.

(Procedimento per decreto)

1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittoale.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittoale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.

plicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima sia stata già formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo.

Art. 249.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

Art. 250.

(Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie)

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 7, ove l'imputato si trovi ricoverato ai sensi dell'articolo 88 del codice di procedura penale abrogato alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale o l'infermità di mente sia accertata successivamente, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale sono adottati d'ufficio dal giudice senza ritardo.

Parere negativo.

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale può procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura penale; i mandati di cattura, nonché gli ordini e i mandati di arresto, possono essere emessi solo se ricorrono le condizioni indicate negli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 dello stesso codice.

2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale sono revocati se non ricorrono le condizioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1, ovvero, se siano stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto ovvero di convalida della convalida, quando siano relativi a reati per i quali non è più consentito l'arresto in flagranza.

3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 sono stati

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale può procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura penale; i mandati di cattura, nonché gli ordini e i mandati di arresto, non possono essere emessi solo se ricorrono le condizioni indicate negli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 dello stesso codice.

2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale sono revocati se non ricorrono le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 1, ovvero, se siano stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto ovvero di convalida della convalida, quando siano relativi a reati per i quali non è più consentito l'arresto in flagranza.

3. *Identico.*

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice può procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.

2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza.

3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati

emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice di procedura penale è fissato su richiesta di parte, ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine è il giudice che procede e, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. Alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate; l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 può, tuttavia, disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 7, l'imputato può chiedere, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, la condanna alla pena indicata nell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale ovvero a taluna di quelle previste dall'articolo 444 comma 1

Art. 10.

Parere negativo.

emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice è fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine è il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. *Identico.*

4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 può disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.

Art. 10.

1. Quando si procede nei confronti di imputato che si trovi in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sui termini di durata della custodia medesima calcolati a decorrere dall'entrata in vigore di tale codice, ma la durata della custodia cautelare non può superare i termini

Art. 10.

1. Quando si procede nei confronti di imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini

Art. 251.

(*Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione*)

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

del codice medesimo. Se il pubblico ministero consente alla richiesta dell'imputato, il giudice, ricorrendone le condizioni, pronuncia sentenza di condanna alla pena richiesta senza far luogo al dibattimento.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 per i quali siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'imputato può presentare le richieste previste dal comma medesimo entro il termine di quindici giorni da tale data e prima che sia definito il grado di giudizio in cui il procedimento si trova alla suddetta data. Il giudice, se ritiene che la richiesta può essere accolta e il pubblico ministero vi consente, provvede senza ritardo pronunciando sentenza di condanna.

3. Competente a decidere a norma del comma 2 è il giudice che procede all'atto della presentazione della richiesta. La corte di cassazione provvede a norma dell'articolo 538 comma 3 del codice di procedura penale abrogato.

4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative all'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a

perare i termini previsti dalle norme del codice di procedura penale abrogato.

2. Le misure previste dal comma 1 dell'articolo 282 del codice di procedura penale abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, sono revocate quando dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice di procedura penale.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice di procedura penale abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi ed i fideiussori sono liberati.

termini previsti dalle norme del codice di procedura penale abrogato la custodia stessa è revocata.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

previsti dalle norme del codice abrogato.

2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.

norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove la richiesta medesima sia stata formulata anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale e sempre che l'interessato non si avvalga della facoltà di cui al comma 1.

Art. 11.

1. Quando il decreto penale di condanna è stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il pretore, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento conseguente all'opposizione dell'imputato e su richiesta del pubblico ministero che ritenga applicabile l'articolo 459 comma 2 del codice di procedura penale, può emettere un nuovo decreto penale, revocando il precedente. In tale caso il pretore, se lo ha già emesso, revoca il decreto di citazione e ne dà immediata comunicazione alle parti; se provvede in udienza, la lettura del nuovo decreto penale di condanna sostituisce la notificazione per l'imputato presente.

2. Salvo il caso di cui al comma 1, nei procedimenti di cui all'articolo 7, prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, il pubblico mini-

Art. 11.

Parere negativo.

1. Quando l'imputato si trova ricoverato, per infermità di mente sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 88 del codice di procedura penale abrogato, o tale infermità sia accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice medesimo.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

Art. 252.

(Infermità di mente sopravvenuta all'imputato)

1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</i></p>
---	--	---	--	---

stero può chiedere che si proceda con decreto penale ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale. Si osserva la disposizione del comma 1 ultimo periodo.

Art. 12.

1. Dopo l'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 10, commi 1, 2 e 11, si procede con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale, ferma restando la competenza determinata a norma del codice di procedura penale abrogato.

Art. 12.

Parere negativo.

1. Le funzioni attribuite dal codice di procedura penale abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate, anche per i procedimenti in corso, dalla corte di appello.

Art. 12.

Art. 253.

(Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria)

1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.

Art. 13.

1. Ad eccezione di quanto stabilito dagli articoli 648, 649 e 650 del codice di procedura penale, nelle materie regolate nel libro decimo dello stesso codice, si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anterior-

Art. 13.

Parere negativo.

1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice di procedura penale.

Art. 13.

Art. 254.

(Formule di proscioglimento)

1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.

mente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale e per i procedimenti iniziati prima di tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale abrogato; le nullità previste da quest'ultimo riguardo a tali atti sono rilevabili o deducibili secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 14.

Art. 14.

Art. 14.

Art. 255.

(Ricorso immediato
per cassazione)

1. Il presidente della corte di appello trasmette senza ritardo al giudice competente secondo il codice di procedura penale gli atti relativi ai procedimenti che, sino alla data di entrata in vigore del codice medesimo, erano pendenti presso la sezione istruttoria a norma delle disposizioni contenute nel libro quinto del codice di procedura penale abrogato.

2. Ai procedimenti in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere pendenti sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale si applica la norma dell'articolo 13 comma 2.

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 569 del codice di procedura penale.

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 569 del codice.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 271)</p>
---	--	---	--	---

Art. 258.

(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)

1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.

Art. 15.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, che devono proseguire con l'osservanza delle disposizioni di detto codice, per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori compiuti anteriormente a tale data si osservano le disposizioni previste dall'articolo 3 commi 2 e 3; se si tratta di procedimenti pendenti in istruttoria gli atti sono trasmessi senza ritardo al pubblico ministero competente per le indagini preliminari ma i termini di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo sono computati dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale.

Art. 16.

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice di procedura penale si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura

Art. 260.

(Esecuzione)

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale

data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

Art. 256.

(*Criteri per il rinvio a giudizio*)

1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonchè l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.

Art. 257.

(*Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento*)

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento, ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

penale e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

Art. 17.

1. La richiesta, il decreto di citazione a giudizio nonchè l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.

Si rende necessaria una migliore formulazione.

Art. 18.

1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale abrogato, ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento, ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del predetto codice, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti nonchè applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

**NUOVE DISPOSIZIONI
SUL PROCESSO PENALE A CARICO
DI IMPUTATI MINORENNI**

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
---	---	--	---	--

Art. 1.

(Principi generali)

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 1.

(Principi generali)

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale se compatibili.

Art. 1.

(Principi generali)

Identico.

Art. 1.

(Disposizione generale)

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Assegnazione degli affari)

1. Nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo che ciascun giudice abbia diretta esperienza delle diverse competenze della funzione giudiziaria minorile.

Art. 2.

(Assegnazione degli affari)

1. Fermo restando quanto disposto dal principio generale in ordine al rispetto della predeterminazione dei giudici, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle competenze della funzione giudiziaria minorile.

Art. 2.

(Assegnazione degli affari)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse competenze della funzione giudiziaria minorile.

Art. 2.

(Assegnazione degli affari)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

La modifica dell'articolo ribadisce, se ce ne fosse bisogno, il rispetto del principio della predeterminazione dei criteri di assegnazione degli affari ai magistrati pur favorendo una specializzazione, almeno tendenziale, dei giudici che si occuperanno del processo penale minorile.

Art. 3.

(Applicazione e supplenza di magistrati degli uffici giudiziari minorili)

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario.

Art. 3.

(Applicazione e supplenza di magistrati degli uffici giudiziari minorili)

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario. La deroga è consentita solo in casi eccezionali valutata le imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 3.

(Applicazione e supplenza di magistrati degli uffici giudiziari minorili)

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario. La deroga è consentita solo in casi eccezionali, valutate le imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 3.

(Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

La modifica della norma si rende opportuna per garantire anche l'attività della giustizia ordinaria e perchè essa non si prospetti come un ingiusto privilegio a favore dei giudici assegnati agli uffici giudiziari minorili.

Art. 4.

(Assegnazione di magistrati alle sezioni di corte di appello per i minorenni)

1. Alla sezione di corte di appello per i minorenni sono

Art. 4.

(Assegnazione di magistrati alle sezioni di corte di appello per i minorenni)

1. Alla sezione di corte di appello per i minorenni sono

Art. 4.

(Assegnazione di magistrati alle sezioni di corte di appello per i minorenni)

1. Alla sezione di corte di appello per i minorenni sono

Art. 4.

(Sezioni di corte di appello per i minorenni)

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
<p>assegnati dal consiglio superiore della magistratura magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, addetti anche a sezioni diverse, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o, in mancanza, magistrati che siano comunque dotati di specifica attitudine e preparazione.</p>	<p>assegnati magistrati in servizio presso la corte di appello che siano dotati di specifica attitudine e preparazione.</p>	<p>assegnati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.</p> <p>2. Presso gli uffici che lo consentono per carico di lavoro minorile, sia penale che civile, e per numero di magistrati, i componenti vengono assegnati in via esclusiva alla sezione minorile.</p> <p>3. Ai magistrati della sezione per i minorenni possono essere altresì affidate materie strettamente connesse con le tematiche familiari e minorili.</p>	<p>destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.</p> <p>2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.</p>	

La modifica è volta a sottolineare, nell'assegnazione dei magistrati alla sezione di corte di appello per i minorenni, soprattutto i requisiti dell'attitudine e della preparazione, piuttosto che quello delle precedenti esperienze che non necessariamente possono essere valutate in maniera positiva.

(Formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica e alle sezioni di corte di appello per i minorenni.

(Formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati onorari e onorari che esercitano funzioni di giustizia minorile.

(Formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili sono organizzati appositi corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche delle famiglie e dell'età evolutiva.

(Formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari che esercitano funzioni di giustizia minorile nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

(Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili)

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

Si intende far presente alla Commissione redigente che, per quanto concerne la materia dei corsi di formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili, è punto imprescindibile la considerazione di iniziative che, insieme al ministero di grazia e giustizia e dal consiglio superiore della magistratura, potrebbero essere prese dai consigli giudiziari e dalle singole corti d'appello per un'azione capillare.

Si vuole inoltre sottolineare l'esigenza che all'interno dei corsi di formazione trovino spazio, accanto a quelle giuridiche, anche le discipline relative all'età evolutiva e alla psicologia del minore.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
---	---	--	---	--

Art. 5-bis.

(Giudice del riesame e dell'appello)

1. La richiesta di riesame o l'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale sono presentati nella cancelleria del tribunale per i minorenni ove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

Art. 25.

(Giudice del riesame e dell'appello)

1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

Art. 6.

(Funzioni del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare)

1. Sono di competenza del giudice indicato nell'articolo 50-bis comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, i provvedimenti previsti dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Sono di competenza del giudice indicato nell'articolo

Art. 6.

(Funzioni del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare)

Identico.

Art. 26.

(Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto)

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Re-

50-bis comma 1 del decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, i provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari.

3. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero richiede al giudice indicato nel comma 2 sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Art. 6-bis.

(Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o fermo)

1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero dispone che il minorenni sia, senza ritardo, condotto davanti a sè ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto della gravità del fatto nonchè dell'età e della personalità del minorenne lo ritenga opportuno, può altresì disporre che il minorenne sia accompagnato presso la sua abitazione familiare.

Art. 6-bis.

(Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o fermo)

1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia, senza ritardo, condotto davanti a sè ovvero sia accompagnato presso la sua abitazione familiare. Qualora, dopo averlo interrogato, tenuto conto della gravità del reato nonchè dell'età, della personalità del minorenne e delle condizioni familiari, non ritenga di provvedere in tal senso dispone motivatamente che il minorenne sia condotto

Art. 21.

(Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo)

1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia, senza ritardo condotto davanti a sè ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9 ovvero una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

2. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età, della personalità e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può altresì disporre

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
	<p>2. Se il minorenni è condotto davanti al pubblico ministero, questi, dopo averlo interrogato, ne dispone l'accompagnamento in uno dei centri indicati nell'articolo 10 ovvero provvede a norma del comma 1.</p>	<p>2. Se il minorenni è condotto presso una comunità pubblica o autorizzata o presso uno dei centri di cui all'articolo 10.</p>	<p>che lo stesso sia accompagnato presso la sua abitazione familiare.</p> <p>3. Se il minorenni è condotto davanti al pubblico ministero, questi, dopo averlo interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2.</p>	<p>3. Se il minorenni è condotto davanti al pubblico ministero, questi, dopo averlo interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2.</p>
	<p>Art. 6-ter. (Provvedimenti in caso di accompagnamento del minorenni presso l'abitazione familiare o in comunità)</p>	<p>Art. 6-ter. (Provvedimenti in caso di accompagnamento del minorenni presso l'abitazione familiare o in comunità)</p>	<p>Art. 6-ter. (Provvedimenti in caso di accompagnamento del minorenni presso l'abitazione familiare o in comunità)</p>	<p>Art. 22. (Provvedimenti in caso di accompagnamento)</p>
	<p>1. Il minorenni accompagnato presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.</p> <p>2. Il pubblico ministero, ricevuta la notizia prevista dall'articolo 16 comma 2 del decreto</p>	<p>1. Salvo quanto disposto dall'articolo 389 comma 1 del codice di procedura penale il minorenni accompagnato presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.</p> <p>2. Identico.</p>	<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, quando non è possibile accompagnare il minorenni presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa immediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o autorizzata presso la quale il minorenni deve essere accompagnato. Il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso uno dei centri indicati nell'articolo 9.</p> <p>2. Il minorenni accompagnato a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente</p>	<p>1. Nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, quando non è possibile accompagnare il minorenni presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa immediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o autorizzata presso la quale il minorenni deve essere accompagnato. Il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso uno dei centri indicati nell'articolo 9.</p> <p>2. Il minorenni accompagnato a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente</p>

del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, se ritiene che non debba essere applicata una misura cautelare dispone che il minorene ritorni immediatamente in libertà.

3. Quando non provvede a norma del comma 2 il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari richiedendo l'applicazione di una misura cautelare. Il pubblico ministero e il giudice provvedono nei tempi e con le forme indicate negli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

3. *Identico.*

3. Il pubblico ministero, se ritiene che non debba essere applicata una misura cautelare, dispone che il minorene sia posto immediatamente in libertà.

della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.

4. Quando non provvede a norma del comma 3, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida e l'applicazione di una misura cautelare. Si applicano le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Si suggerisce di estendere la disciplina del comma 1 dell'articolo 6-ter anche alle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

Art. 6-quater.

(Misure cautelari nei casi di infermità del minorene)

1. Se il minorene si trova in stato di infermità le misure

Art. 23.

(Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità)

1. Se il minorene si trova in stato di infermità, le misure

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
---	---	--	---	--

cautelari di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

Art. 7.

(Personale
dalle sezioni di polizia giudiziaria
per minorenni)

Art. 7.

(Personale
dalle sezioni di polizia giudiziaria
per minorenni)

Art. 7.

(Assegnazione
alle sezioni di polizia giudiziaria
per minorenni)

Art. 6.

(Personale addetto
alle sezioni di polizia giudiziaria
per i minorenni)

1. L'idoneità dei candidati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni è accertata da una commissione composta:

a) dal procuratore generale presso la corte di appello o da un sostituto da lui designato, che la presiede, dal presidente del tribunale per i minorenni e dal procuratore della Repubblica per i minorenni;

b) da un funzionario e da un consulente dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia designati ogni due anni dal ministero di grazia e giustizia;

c) da un funzionario della polizia di Stato con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione del codice di procedura penale per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la procura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

nominato ogni due anni dal questore del capoluogo di corte di appello; da un ufficiale dei carabinieri e da un ufficiale della guardia di finanza con funzioni di polizia giudiziaria di grado non inferiore a capitano, nominati ogni due anni dai rispettivi comandanti di legione e di zona.

2. La commissione accerta l'idoneità dei candidati in base a un colloquio e ai precedenti di carriera. Nella valutazione dell'idoneità la commissione tiene conto dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. L'assegnazione degli idonei è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione da cui il candidato dipende.

4. Il ministero di grazia e giustizia, d'intesa con i ministeri interessati, cura la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

2. La commissione accerta l'idoneità dei candidati in base a un colloquio e ai precedenti di carriera. Nella valutazione dell'idoneità la commissione tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

4. *Identico.*

2. Ai fini della assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

Art. 8.

(Centri per la giustizia minorile)

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri

Art. 8.

(Centri per la giustizia minorile)

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri

Art. 8.

(Centri per la giustizia minorile)

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri

Art. 8.

(Centri per la giustizia minorile)

1. Per i servizi di giustizia minorile sono istituiti appositi centri con competenza regionale ai quali sono altresì attribuite

Art. 7.

(Centri per la giustizia minorile)

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
<p>tri per la giustizia minorile, con competenza regionale e sede in ciascun capoluogo di regione. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.</p>	<p>tri per la giustizia minorile con competenza per una o più regioni. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.</p>	<p>tri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.</p>	<p>le funzioni fin qui esercitate dai centri di rieducazione per i minorenni</p>	<p>tri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.</p>
<p>2. Al direttore del centro sono attribuite le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 1538 e inoltre compiti di collegamento e coordinamento con l'ente regione e con gli enti locali per l'attuazione degli interventi penali a carico di imputati minorenni. A tal fine, d'intesa con le regioni interessate, è costituita presso ogni centro una commissione di coordinamento delle attività integrate tra i servizi minorili e servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e gli enti locali.</p>	<p>2. Al direttore di uno o più centri sono attribuite le funzioni amministrative relative al funzionamento del centro o dei centri in questione e inoltre compiti di collegamento e coordinamento con l'ente regione e con gli enti locali per l'attuazione degli interventi penali a carico di imputati minorenni. A tal fine, d'intesa con le regioni interessate, è costituita presso ogni centro una commissione di coordinamento per le attività integrate tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza degli enti locali.</p>	<p>2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpate in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.</p>	<p>2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpate in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.</p>	<p>2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpate in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.</p>
<p>3. Del centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi di cui all'articolo 9 ubicati nel territorio della regione.</p>	<p>3. Dei centri per la giustizia minorile fanno parte i servizi di cui all'articolo 9 ubicati nel territorio di competenza del centro.</p>	<p>3. Dei centri per la giustizia minorile fanno parte i servizi di cui all'articolo 9 ubicati nel territorio di competenza del centro.</p>	<p>3. Dei centri per la giustizia minorile fanno parte i servizi di cui all'articolo 9 ubicati nel territorio di competenza del centro.</p>	<p>3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.</p>
<p>4. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel territorio della regione.</p>	<p>4. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel territorio della regione.</p>	<p>4. Ai centri per la giustizia minorile è assegnato personale che abbia svolto significative attività nel settore minorile e che sia comunque dotato di</p>	<p>4. Ai centri per la giustizia minorile è assegnato personale che abbia svolto significative attività nel settore minorile e che sia comunque dotato di</p>	<p>4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni</p>

settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

5. **Soppresso.**

5. Alla direzione del centro sono attribuite le funzioni amministrative, previste dalla normativa in vigore, nonché funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali dell'ambito territoriale di competenza. Le attività tecniche sono svolte anche mediante assegnazione ai centri di personale di servizio sociale e dell'area pedagogica e la collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

6. Nell'ambito territoriale di ogni centro, d'intesa con le regioni interessate, sono individuate forme e modalità di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Lo scopo è quello di evitare una moltiplicazione delle strutture amministrative a scapito di quelle operative e di servizi.

Art. 9.

(*Servizi dei centri per la giustizia minorile*)

1. I servizi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

Art. 9.

(*Servizi dei centri per la giustizia minorile*)

1. I servizi facenti parte di ogni centro per la giustizia minorile sono:

Art. 9.

(*Servizi dei centri per la giustizia minorile*)

1. I servizi facenti parte di ogni centro per la giustizia minorile sono:

tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

Art. 8.

(*Servizi dei centri per la giustizia minorile*)

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
<p>1988 n. 448 facenti parte in ciascuna regione del centro per la giustizia minorile sono:</p> <p>a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) le sezioni di prima accoglienza; d) le comunità; e) gli istituti di semi-libertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.</p>	<p>1988, n. 448 facenti parte di ogni centro per la giustizia minorile sono:</p> <p>a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) <i>identica</i>.</p>	<p>a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunità; e) gli istituti di semi-libertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.</p>	<p>a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunità; e) gli istituti di semi-libertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.</p>	<p>a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunità; e) gli istituti di semi-libertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.</p>
<p>2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.</p> <p>3. Agli uffici di servizio sociale per minorenni può essere assegnato per l'espletamento di funzioni pedagogiche personale dell'area educativa.</p>	<p>2. I servizi minorili indicati nel comma 1 sono diretti da un coordinatore che svolge attività tecnico-operativa nel settore e si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.</p> <p>3. Soppresso.</p>	<p>2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.</p>	<p>2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia e criminologia.</p>	<p>2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia e criminologia.</p>
<p>Art. 10. (<i>Servizi minorili presso gli uffici giudiziari</i>)</p> <p>1. Presso gli uffici giudiziari minorili possono essere costi-</p>	<p>Art. 10. (<i>Servizi minorili presso gli uffici giudiziari</i>)</p> <p>1. Soppresso.</p>	<p>Art. 10. (<i>Centri di prima accoglienza</i>)</p> <p>1. I centri di prima accoglienza sono destinati ad ospitare,</p>	<p>Art. 10. (<i>Centri di prima accoglienza</i>)</p> <p>1. I centri di prima accoglienza ospitano, a seguito di provve-</p>	<p>Art. 9. (<i>Centri di prima accoglienza</i>)</p> <p>1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino all'udienza di</p>

tutti servizi integrati di operatori dell'ufficio di servizio sociale per minorenni del distretto e sezioni di prima accoglienza. Possono far parte dei servizi predetti operatori dei servizi territoriali designati dall'ente locale competente.

2. I servizi previsti dal comma 1 favoriscono il collegamento tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e le autorità giudiziarie, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. Svolgono attività di primo intervento a favore dei minorenni in ogni caso favore dei minorenni comun-que posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, in collaborazione con i servizi dell'ente locale, e assicurano in ogni caso gli interventi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

3. Le sezioni di prima accoglienza sono destinate ad ospitare, fino all'udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati dalla polizia giudiziaria che vengono condotti davanti al pubblico ministero a norma dell'articolo 18 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. Esse assicurano la permanenza dei minorenni accolti senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario. Gli interventi tecni-

fino all'udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 16 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e condotti davanti al pubblico ministero a norma dell'articolo 18 comma 2 del medesimo decreto.

2. Possono altresì ospitare in locali separati, fino alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 6-ter comma 3, i minorenni che debbono essere accompagnati in una comunità a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

3. I centri assicurano la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili.

dimento del pubblico ministero adottato a norma dell'articolo 6-bis, fino alla convalida, i minorenni arrestati o fermati dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 16 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Possono altresì ospitare in locali separati, fino alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 6-ter comma 3, i minorenni che debbono essere accompagnati in una comunità a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

3. I centri di prima accoglienza, senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario, devono assicurare la permanenza dei minorenni e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In ogni caso non possono essere situati presso istituti carcerari.

convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 22 comma 1.

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
---	---	--	---	--

ci di competenza sono assicurati dal servizio indicato nel comma 1.

Art. 11.

(Coordinamento con i servizi degli enti locali)

1. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

2. La composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.

(Coordinamento con i servizi degli enti locali)

Identico.

2. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione di coordinamento sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

Art. 11.

(Coordinamento con i servizi degli enti locali)

1. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

2. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione di coordinamento sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

Art. 11.

(Coordinamento dei servizi)

1. D'intesa con le Regioni e gli enti interessati è istituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione di coordinamento per le attività integrate tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione per l'attività dei servizi minorili. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le Regioni.

Art. 13.

(Coordinamento dei servizi)

1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

La modifica è volta ad un migliore rispetto delle prerogative delle Regioni.

(Programmi di formazione per operatori minorili)

1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986 n. 448, vengono realizzati annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Art. 12.

(Modalità delle notificazioni e delle comunicazioni)

1. Le notificazioni all'imputato minorene, all'esercente la potestà dei genitori e alla parte offesa minorene si eseguono di preferenza a norma dell'articolo 148 commi 2, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, l'autorità giudiziaria provvede ad informare gli interessati e i servizi indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto mediante comunicazione senza formalità di procedure.

La Commissione fa presente la necessità di estendere la norma anche alla disciplina di attuazione del codice di procedura penale.

(Programmi di formazione per operatori minorili)

1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986 n. 448, d'intesa tra il ministero di giustizia e le Regioni, vengono realizzati annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Art. 12.

(Modalità delle notificazioni e delle comunicazioni)

1. Le notificazioni all'imputato minorene, all'esercente la potestà dei genitori e alla parte offesa minorene si eseguono a norma dell'articolo 148 commi 2, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, l'autorità giudiziaria provvede ad informare gli interessati e i servizi indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto mediante apposita comunicazione.

(Programmi di formazione per operatori minorili)

1. Il ministero di giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

Art. 16.

(Organi delle notificazioni)

1. Le notificazioni all'imputato minorene, all'esercente la potestà dei genitori e alla parte offesa minorene si eseguono a norma dell'articolo 148 commi 2, 4 e 5 del codice di procedura penale.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
---	---	--	---	--

Art. 17.

(Comunicazione ai servizi)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

Art. 13.

(Difensore di ufficio)

1. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, predispone e aggiorna ogni tre mesi un elenco dei difensori che abbiano fatto domanda di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e risultino in possesso di specifica preparazione.

2. Si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione davanti alle autorità giudiziarie minorili per almeno tre anni o abbia frequentato

Art. 13.

(Difensore di ufficio)

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, predispone e aggiorna ogni tre mesi un elenco dei difensori che abbiano fatto domanda di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e risultino in possesso di specifica preparazione.

Identico.

Art. 13.

(Difensore di ufficio)

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna ogni tre mesi l'elenco dei difensori iscritti all'albo e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente

Art. 15.

(Difensore di ufficio)

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco dei difensori iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente

la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

Art. 18.

(Casellario giudiziale per i minorenni)

1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribu-

la professione davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento, aggiornamento per avvocati e procuratori nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense ove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 27 commi 4 e 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense ove ha sede il tribunale dei minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale dei minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

Art. 14.

(Casellario giudiziale per i minorenni)

Identico.

corsi di perfezionamento, aggiornamento o tirocinio post-universitario, ovvero abbia effettuato studi o ricerche nella materia.

3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

Art. 14.

(Casellario giudiziale per i minorenni)

1. Il servizio di casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribu-

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
--	--	---	--	---

nali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.

nali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Il servizio di casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.

Art. 14-bis.

(Regime transitorio delle iscrizioni)

1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 14, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la perso-

Art. 19.

(Regime transitorio delle iscrizioni)

1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la perso-

na alla quale si riferiscono
abbia compiuto il diciottesimo
anno di età.

Art. 15.

(*Cautele negli arresti e nelle
traduzioni di minorenni*)

1. Nell'esecuzione degli arresti e dei fermi e degli accompagnamenti e nelle traduzioni, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne nei limiti del possibile i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di catenelle e di altri mezzi di costrizione, salvo che ricorrono gravi esigenze di sicurezza.

na alla quale si riferiscono
abbia compiuto il diciottesimo
anno di età.

Art. 20.

(*Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione*)

1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrono gravi esigenze di sicurezza.

Art. 15.

(*Cautele negli arresti e nelle
traduzioni di minorenni*)

1. Nell'esecuzione degli arresti e dei fermi e nelle traduzioni, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne nei limiti del possibile i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di catenelle e di altri mezzi di costrizione, salvo che ricorrono gravi esigenze di sicurezza.

Art. 15.

(*Cautele negli arresti e nelle
traduzioni di minorenni*)

1. Nell'esecuzione degli arresti e dei fermi e nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne nei limiti del possibile i disagi. È vietato l'uso di catenelle e di analoghi mezzi di costrizione, salvo che ricorrono gravi esigenze di sicurezza.

La modifica va nel senso di una maggiore tutela del minore.

Art. 16.

(*Esecuzione degli interventi
al compimento
del diciottesimo anno*)

1. Nei confronti dei soggetti che nel corso dell'esecuzione della misura abbiano compiuto il diciottesimo anno ma non ancora il ventunesimo anno di età, le misure cautelari, le sanzioni alternative e sostitutive e le misure cautelari, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di

Art. 16.

(*Esecuzione degli interventi
fino al compimento
del ventunesimo anno*)

1. Nei confronti dei soggetti che nel corso dell'esecuzione della misura abbiano compiuto il diciottesimo ma non ancora il ventunesimo anno di età, le misure cautelari, le sanzioni alternative, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di

Art. 16.

(*Esecuzione degli interventi
fino al compimento
del ventunesimo anno*)

1. Nei confronti dei soggetti che nel corso dell'esecuzione della misura abbiano compiuto il diciottesimo ma non ancora il ventunesimo anno di età, le misure cautelari, le sanzioni alternative, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di

Art. 24.

(*Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale*)

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
<p>le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni si eseguono con le modalità indicate dalle disposizioni stesse.</p> <p>2. L'esecuzione degli interventi rimane affidata al personale dei servizi minorili di cui all'articolo 9 del presente decreto.</p>	<p>sostitutive e le misure di sicurezza previste dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni si eseguono con le modalità indicate dalle disposizioni stesse.</p> <p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono con le modalità indicate dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. La stessa disposizione si applica quando l'esecuzione della misura ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p> <p>2. L'esecuzione degli interventi rimane affidata al personale dei servizi minorili di cui all'articolo 9.</p>	<p>le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono con le modalità indicate dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. La stessa disposizione si applica quando l'esecuzione della misura ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p> <p>2. L'esecuzione degli interventi rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p>	<p>coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p>
	<p>Art. 16-bis. (Spese per interventi)</p>	<p>Art. 16-bis. (Spese per interventi)</p>	<p>Art. 16-bis. (Spese per interventi)</p>	<p>Art. 28. (Spese per interventi)</p>
	<p>1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.</p>	<p>1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.</p>	<p>1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.</p>	<p>1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per il collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.</p>
	<p>Art. 16-ter. (Spese processuali)</p>	<p>Art. 16-ter. (Spese processuali)</p>	<p>Art. 29. (Spese processuali)</p>	<p>Art. 29. (Spese processuali)</p>
	<p>1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore</p>	<p>1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore</p>	<p>1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore</p>	<p>1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore</p>

degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per spese di giustizia in materia penale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovute da persone condannate per reati commessi durante la minore età, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 17.

(Organizzazione delle comunità)

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i minorenni sono accolti nelle comunità organizzate e gestite direttamente dai servizi dell'amministrazione della giustizia nonchè, attraverso apposite convenzioni, in quelle regionali, provinciali e comunali.

2. I servizi dell'amministrazione della giustizia possono inoltre utilizzare con convenzioni comunità di privati, associazioni o cooperative, già autorizzate dalle regioni.

Art. 17.

(Organizzazione delle comunità)

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i minorenni sono accolti nelle comunità organizzate dai servizi dell'amministrazione della giustizia, ovvero, in quelle organizzate dalle regioni, dalle province e dai comuni purchè convenzionati con il ministero di grazia e giustizia.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare che preveda la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire una condu-

Art. 17.

(Organizzazione delle comunità)

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi dell'amministrazione della giustizia utilizzano, mediante convenzioni, comunità pubbliche e private che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio. Utilizzano altresì comunità organizzate e gestite direttamente dai centri della giustizia minorile.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche

Art. 17.

(Organizzazione delle comunità)

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri della giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio. Utilizzano altresì comunità organizzate e gestite direttamente dai centri della giustizia minorile.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche

Art. 10.

(Organizzazione delle comunità)

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p> <p>zione e un clima educativamente positivo; <i>b)</i> utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; <i>c)</i> collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p> <p>attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi; <i>b)</i> utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; <i>c)</i> collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p> <p>attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi; <i>b)</i> utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; <i>c)</i> collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p> <p>attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi; <i>b)</i> utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; <i>c)</i> collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>
<p>3. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri: <i>a)</i> organizzazione di tipo familiare, con presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire una conduzione e un clima educativamente significativi; <i>b)</i> utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; <i>c)</i> collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>	<p>3. Per specifiche esigenze o in caso di necessità i servizi dell'amministrazione della giustizia possono inoltre utilizzare con convenzioni comunità di privati, associazioni o cooperative, autorizzati dalle regioni.</p>	<p>3. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.</p>	<p>3. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.</p> <p><i>3-bis.</i> Per specifiche esigenze, o in caso di necessità, i centri della giustizia minorile possono stipulare convenzioni con comunità di privati, associazioni o cooperative, autorizzate dalle Regioni.</p>	<p>3. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.</p>
<p>4. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per</p>	<p>4. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per</p>	<p>4. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per</p>	<p>4. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per</p>	<p>4. Operatori dei servizi minori dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per</p>

compiti di collaborazione interdisciplinare.

compiti di collaborazione interdisciplinare.

Con le modifiche proposte al comma 2 e la sua inversione con il comma 3 si vuole lasciare aperta la possibilità di una utilizzazione, che in casi specifici potrebbe rendersi necessaria, di comunità con un numero superiore alle dieci unità.

Art. 18.

(Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione)

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, tutte le risorse del territorio.

Art. 18.

(Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione)

Identico.

Art. 18.

(Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione)

Identico.

Art. 18.

(Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione)

1. Identico.

2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Art. 11.

(Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione)

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.
2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

Si ritiene che il primo comma vada inteso come norma che troverà piena applicazione a partire dalla costituzione di appositi istituti di semilibertà e semidetenzione, fermo restando naturalmente, allo stato, che le strutture di semilibertà e di semidetenzione vanno integrate con la comunità.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</p>
<p>Art. 19. (Organizzazione di servizi diurni)</p> <p>1. Presso gli istituti o servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere attivati, in collaborazione con gli enti locali, per i programmi educativi e di socializzazione, di formazione-lavoro, di tempo libero e animazione, anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimento penale.</p> <p>2. Le spese di mantenimento dei minori non sottoposti a procedimento penale non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>3. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.</p>	<p>Art. 19. (Organizzazione di servizi diurni)</p> <p>1. I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia attivano, con gli enti locali, programmi educativi e di socializzazione, di formazione lavoro, di tempo libero e animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. Identico.</p>	<p>Art. 19. (Organizzazione di servizi diurni)</p> <p>1. I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia attivano, con gli enti locali, programmi educativi e di socializzazione, di formazione lavoro, di tempo libero e animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.</p> <p>2. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>3. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.</p>	<p>Art. 19. (Organizzazione di servizi diurni)</p> <p>1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi, di studio e di socializzazione, di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.</p> <p>2. Identico.</p> <p>3. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.</p>	<p>Art. 12. (Servizi diurni)</p> <p>1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.</p> <p>2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.</p> <p>3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.</p>

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b) gli impegni specifici che il minore assume;
- c) le modalità di partecipazione degli operatori dell'ente locale al progetto;

d) le modalità di attuazione delle prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo ove lo ritengano necessario modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b) gli impegni specifici che il minore assume;
- c) le modalità di partecipazione degli operatori della giustizia e dell'ente locale al progetto;

d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo ove lo ritengano necessario modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

- a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
- b) gli impegni specifici che il minore assume;
- c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
--	--	---	--	---

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire senza formalità di procedura gli operatori e il minore.

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 28 comma 5 e dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo, il quale provvede alla fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 28 comma 5 e dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonchè al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonchè al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

Art. 21.

(*Procedimenti pendenti*)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 in relazione ai quali sia

Art. 21.

(*Procedimenti pendenti*)

Identico.

Art. 21.

(*Procedimenti pendenti*)

Art. 30.

(*Disposizioni transitorie*)

stata richiesta sentenza di proscioglimento istruttorio sono definiti secondo le norme anteriormente vigenti.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a norma dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a norma dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 31.

(Oneri finanziari relativi all'articolo 28)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 272)</i></p>
--	--	---	--	--

stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire 9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6853 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi». Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Art. 32.

(Oneri finanziari relativi all'articolo 29)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire

181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1991 e per gli anni successivi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 30.000.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**NUOVE NORME PER L'ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AL NUOVO PROCESSO PENALE
ED A QUELLO A CARICO
DEGLI IMPUTATI MINORENNI**

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

Art. 1.

1. Nell'articolo 4 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole «i vice pretori» sono inserite le parole «i vice procuratori».

Art. 1.

1. Nell'articolo 4 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo le parole «i vice pretori» è inserita una virgola e sono aggiunte le parole «i vice procuratori».

Si tratta di disposizione che integra l'elencazione dei soggetti appartenenti all'ordine giudiziario come magistrati onorari, in conseguenza dell'introduzione della figura del vice procuratore onorario (articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, che ha sostituito il testo dell'articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

1. Quando in una disposizione di legge è fatto riferimento alla pretura mandamentale, il riferi-

Art. 2.

1. Quando in una disposizione di legge è fatto riferimento alla pretura o al pretore mandamen-

Art. 2.

mento deve intendersi alla pretura circondariale.

2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario è fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.

3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.

Si tratta di disposizione resa necessaria, come la successiva, dall'approvazione della legge n. 30 del 1989 con la quale le norme di ordinamento giudiziario vanno coordinate. Quanto al comma 1 si osserva che in numerose leggi si trova il riferimento alla pretura o al pretore mandamentale, in materie anche non giudiziarie (ad esempio, in materia elettorale, formazione delle liste dei giudici popolari, ecc.). Dopo la legge n. 30 del 1989 le preture mandamentali non esistono più come uffici autonomi e la sede della pretura è spostata nel capoluogo di circondario. È evidente che le attribuzioni dei pretori e delle preture mandamentali potranno essere ripartite all'interno dell'organizzazione della pretura circondariale anche utilizzando le sezioni distaccate. Ma l'attribuzione della funzione si intenderà sempre come riferita alla pretura circondariale.

tale, il riferimento deve intendersi alla pretura o al pretore circondariale.

2. Quando nelle disposizioni di ordinamento giudiziario è fatto riferimento alle sedi distaccate, il riferimento deve intendersi alle sezioni distaccate di pretura.

3. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2785 relative alla materia penale sono abrogate.

La Commissione si prospetta la possibilità di violazione dell'articolo 25 della Costituzione con l'equiparazione, di cui al comma 2 della norma in esame, delle vecchie sedi distaccate con le attuali sezioni distaccate. In tal modo, infatti, non si distinguerebbe tra preture di cui alla tabella B e preture di cui alla tabella C: ne discenderebbe la possibilità di abolire con decreto del Presidente della Repubblica anche le preture - con presidio - di cui alla tabella B.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

Quanto al comma 2 si osserva che l'ordinamento giudiziario richiama le sedi distaccate di pretura, mentre la legge n. 30 del 1989 fa riferimento ad una diversa articolazione dell'ufficio di pretura fondata sulle sezioni distaccate. Coordinando il sistema normativo che ne è risultato, occorre stabilire in via di interpretazione autentica, che l'espressione «sede distaccata» equivale ora a quella di «sezione distaccata». E d'altra parte il mutamento di intestazione della tabella C allegata alla legge n. 30 del 1989 (da «sede distaccata» a «sezione distaccata») rivela la piena corrispondenza delle due espressioni. Ad evitare possibili dubbi e difformità applicativi si è ritenuto necessario espressamente prevedere quanto si legge al comma 2.

Al comma 3 si provvede all'abrogazione delle disposizioni concernenti la materia penale contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, non più compatibili con il nuovo sistema della pretura

circondariale con articolazioni sezionali distaccate ed anche con esigenze di precostituzione del giudice competente. L'assegnazione degli affari penali ai singoli giudici avverrà secondo i criteri tabellari definiti dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come inseriti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988.

I limiti della delega non consentono di affrontare in questa sede le questioni concernenti la distribuzione degli affari civili, alle quali provvede ora in via interpretativa il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 174.

Art. 3.

1. L'articolo 6 comma 3 della legge 1 febbraio 1989 n. 30 è abrogato.

2. Nell'articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 2, modificato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto il seguente comma:

«4. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predefiniti in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate».

Art. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 3.

1. L'articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 comma 3 della legge 1 febbraio 1989 n. 30, è sostituito dai seguenti:

«All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7-bis.

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predefiniti in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate».

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

3. Nell'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 2, modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Presso la sede della pretura possono essere costituite sezioni specializzate per la trattazione di specifiche materie concernenti l'intero circondario».

3. Soppresso.

2. Il decreto del presidente della corte di appello previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 15 maggio 1989 n. 173, convertito nella legge 11 luglio 1989 n. 251, è immediatamente esecutivo agli effetti della procedura di variazione tabellare indicata nell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

La proposta di soppressione è motivata dall'esigenza di coordinare la norma con il decreto-legge n. 173 del 15 maggio 1989, recante l'interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge n. 30 del 1° febbraio 1989, in corso di conversione.

La disposizione è resa necessaria dal coordinamento dell'articolo 6 della legge n. 30 del 1989 con l'articolo 34, l'articolo 35, comma 1, e l'articolo 39, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, che fanno riferimento alle procedure ed ai criteri richiamati agli articoli 7-bis e 7-ter dell'Ordinamento giudiziario. Il rapporto di successione cronologica nell'entrata in vigore della legge n. 30 del 1989 e delle norme del decreto del Presidente della Repubblica

ca n. 449 del 1988, con i conseguenti effetti della successione delle leggi nel tempo, richiede un intervento che valga a salvare il sistema delineato in via generale negli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Da ciò deriva la necessità di abrogare - a far data dall'entrata in vigore delle presenti norme - l'articolo 6, comma 3, della legge n. 30 del 1989 in quanto la materia disciplinata nel suo primo periodo troverà più puntuale regolamentazione nei predetti articoli 7-*bis* e 7-*ter*. Va conservata peraltro l'ultima parte - nel comma 2 - che è opportuna e compatibile con il sistema dell'Ordinamento giudiziario.

Con il comma 3 si stabilisce la possibilità di prevedere in sede di formazione delle tabelle, l'istituzione di sezioni di preture specializzate per la trattazione di materie concernenti l'intero territorio del circondario. Particolari situazioni locali, quanto a numero e qualità di affari riguardanti materie specialistiche, possono rendere produttive rispetto alle esigenze di rapidità e qualità della resa di giustizia il ricorso a sezioni specializzate, stabilite con le garanzie e procedure delle tabelle biennali.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

Art. 4.

1. Ai vice pretori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 2, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 1 e 2 può essere adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla varia-

Art. 4.

1. Ai vice pretori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla varia-

zione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

zione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

L'istituzione dell'indennità d'udienza intende incentivare l'assunzione dell'incarico di vice procuratore onorario, scarsamente richiesto in alcune sedi giudiziarie, e attribuire un riconoscimento economico ancorchè non pienamente correlato all'importanza delle funzioni che i vice procuratori onorari saranno chiamati ad espletare e che si evidenzia nella centralità che il dibattimento assume nel nuovo processo. Del resto, il carattere non professionale dei magistrati onorari non implica necessariamente la gratuità dell'attività da essi svolta: anzi la loro crescente partecipazione all'amministrazione della giustizia legittima la corresponsione di una indennità al pari di quanto avviene per altre funzioni onorarie.

Uguale forma di incentivazione deve essere prevista per i vice pretori onorari il cui apporto al funzionamento del nuovo codice di procedura penale sarà del pari prezioso

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
---	---	--	---	--

ove si considerino in particolare i maggiori compiti che il codice attribuisce alla nuova pretura circondariale, istituita dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30, sia nella fase delle indagini preliminari che nel dibattimento.

Per effetto dell'abolizione delle preture monopersonali portata dalla citata legge n. 30 del 1989, non si potranno più verificare le condizioni per la supplenza (cosiddetta «reggenza») dei vice pretori onorari e, quindi, per la corrispondenza dell'indennità prevista dall'articolo 32, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Tale indennità, peraltro, da un lato era svincolata da qualsiasi valutazione dell'entità del lavoro in concreto svolto, dall'altro lato veniva corrisposta solamente a poco più della metà dei vice pretori onorari complessivamente nominati. Le predette ragioni evidenziano, invece, la necessità di estendere a tutti i vice pretori nominati la possibilità di conseguire l'indennità d'udienza.

Il parametro per la correzione dell'indennità ai vice procuratori onorari può essere dato dall'udienza dibattimentale, poichè soltanto per questa essi possono essere delegati a svolgere le funzioni; ma anche per i vice pretori onorari il riferimento all'udienza, intendendosi anche quella in camera di consiglio, appare un criterio di facile individuazione e soprattutto centrato sull'attività certamente più rilevante e di maggiore responsabilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 stabiliscono il criterio e la misura della corrispondenza dell'indennità ai vice pretori onorari e ai vice procuratori onorari, mentre il comma 3 dello stesso articolo ne consente il successivo adeguamento ogni tre anni secondo una precisa procedura.

Nel comma 4 è indicato il capitolo di spesa, il 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Come è precisato nel successivo articolo 19, per far fronte a tale spesa si utilizzano i fondi già stanziati nel capitolo 1500 per lo stipendio del vice pretori «reggenti», incarico che la legge n. 30 del 1989 abolisce come detto, senza necessità di ricorrere a nuovi finanziamenti.

Il comma 5 abroga espressamente gli articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
---	---	--	---	--

che disciplinano le indennità di supplenza ai vice pretori onorari e non hanno più ragione di essere nel sistema introdotto con la normativa illustrata.

Art. 1.

1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.

Art. 1.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 5.

Art. 5.

1. La segnalazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 70 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato alla udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio superiore della magistratura della avvenuta sostituzione.

Si rileva che il mutato sistema processuale penale determina un'opportunità di segno

La Commissione parlamentare ha osservato che l'interesse da tutelare non è soltanto

Si prende atto delle considerazioni, di carattere pratico e funzionale, esposte dalla Com-

contrario rispetto alla norma in esame. Si tratterebbe infatti di far conoscere, non periodicamente, ma caso per caso l'avvenuta sostituzione del magistrato dell'udienza. Va infatti sottolineato che l'interesse da tutelare è non soltanto quello che si riferisce al magistrato, al quale peraltro è data facoltà di dare notizia al Consiglio superiore della magistratura dell'avvenuta sostituzione, ma altresì quello oggettivo del regolare svolgimento della funzione requirente nei procedimenti.

quello che si riferisce al magistrato, ma altresì quello oggettivo del regolare svolgimento della funzione requirente nel procedimento; conseguentemente la comunicazione al Consiglio superiore della magistratura andrebbe effettuata caso per caso. Il rilievo della Commissione parlamentare appare certamente da condividere, senza peraltro che se ne possa trarre la necessità di una informativa al Consiglio superiore della magistratura che riguardi singolarmente ogni caso di sostituzione del magistrato all'udienza per suo impedimento o per ragioni di servizio. Si tratta, come è noto, di sostituzioni molto frequenti per ragioni oggettive di necessità organizzativa - tanto più quanto gli organici delle procure della Repubblica siano scarsi - ovvero di impedimento del magistrato designato. Occorre evitare che una moltitudine di casi simili diano luogo a segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, che non sarebbe in grado di vagliarli. La garanzia dell'interesse oggettivo sottolineato dalla Commissione parlamentare deriva invece dalla facoltà, espressamente riconosciuta non solo al magistrato (sostituito o che sostituisce), ma anche alle parti processuali, di informare in ogni caso il Consiglio superiore della magistratura. Si aggiunge che

missione redigente, ribadendo però la validità - peraltro riconosciuta dalla stessa Commissione - del rilievo effettuato in sede di primo parere. La Commissione parlamentare ritiene infatti che tali considerazioni possano essere superate istituendo un tipo di controllo per campionatura.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

chiunque ha, poi, facoltà di esporre al Consiglio superiore della magistratura vicende che ritiene merite il suo intervento.

La disposizione va dunque confermata nel testo del progetto preliminare, come equilibrato frutto di diverse esigenze.

Art. 2.

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 26 comma 2, della legge 10 aprile 1951 n.287, sostituito dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, si applica l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1986 n. 18, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1986 n. 79.

Art. 2.

1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1986 n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1986 n. 79.

Art. 9.

1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti.

2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magi-

Art. 10.

strati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte di appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.

3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Eguualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

La Commissione segnala l'opportunità di una dizione dell'articolo che elimini, al possibile, i rinvii ad altre norme; rinvii che nel testo del progetto rendono pressocchè incomprensibile la proposizione normativa.

Art. 3.

1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in

Si tratta di una nuova formulazione dell'articolo 2 del progetto preliminare, redatta dopo una osservazione della Commissione parlamentare sulla tecnica normativa.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello non sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

vigore del codice di procedura penale, il presidente procede alla estrazione dei giudici popolari a norma dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

La disposizione riproduce il testo del progetto preliminare, rispetto al quale non sono state formulate osservazioni.

Art. 4.

1. L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Ai giudici popolari spetta una indennità di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o la-

Art. 4.

1. *Identico*:

«Art. 36. - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

Art. 11.

1. L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Ai giudici popolari spetta una indennità di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o la-

Art. 12.

1. L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951 n. 287, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1982 n. 795, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Indennità dei giudici popolari*). - 1. Ai giudici popolari spetta una indennità di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori

voratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire centodiecimila giornaliera per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive.

3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

5. Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennità di reperibilità di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio

voratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire centodiecimila giornaliera per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive.

3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

5. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non

dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire centodiecimila giornaliera per le successive cinquanta udienze e a lire centoventimila per le udienze successive.

3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale e per i consiglieri di corte di appello.

4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

5. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'articolo 26, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguiti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	--	--	---

della funzione giurisdizionale».

svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale».

La Commissione esprime perplessità in ordine alla procedura seguita per la copertura finanziaria della previsione del comma 6: invita pertanto il Governo a sciogliere in maniera puntuale la riserva posta in relazione al suddetto finanziamento.

svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale».

Rispetto al testo del progetto preliminare, la disposizione è stata integrata, al comma 6, con riferimento all'indennità per la disponibilità e reperibilità dei giudici popolari, secondo quanto suggerito dalla Commissione parlamentare.
Per la copertura finanziaria si veda l'articolo 20.

svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale».

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 25 ottobre 1982 n. 795 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni tre anni a far data dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36 commi 1, 2 e 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presiden-

Art. 5.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

1. L'articolo 2 della legge 25 ottobre 1982 n. 795 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni tre anni a far data dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36 commi 1, 2 e 6 della legge 10 aprile 1951 n. 287, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'in-

te della Repubblica recante le norme di attuazione, coordinamento e transitorie al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente».

dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel triennio precedente».

La disposizione corrisponde a quella del progetto preliminare, non essendo state formulate osservazioni.

Per la copertura finanziaria si veda l'articolo 20.

Art. 6.

Art. 6.

Identico.

1. I trasferimenti e conferimenti di funzioni concernenti gli uffici indicati nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, in assenza di domande di magistrati legittimati a norma dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura anche senza osservanza del predetto articolo 194.

Art. 8.

1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, i trasferimenti e conferimenti di funzioni concernenti gli uffici indicati nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, in assenza di domande di magistrati legittimati a norma dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura anche senza osservanza del termine stabilito dal predetto articolo 194.

Art. 9.

1. A partire dal termine previsto dall'articolo 40 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 e per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, i trasferimenti e conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso la pretura possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura anche prima del termine stabilito dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione</i> (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo</i> (19 maggio 1989)</p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo</i> (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p><i>Testo definitivo</i> (d.l.g. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
<p>Si suggerisce al Governo di disporre un testo per il quale, in caso di assenza di domande di magistrati legittimati a norma dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, debbano essere presi in considerazione magistrati legittimati che non abbiano presentato domanda: soltanto esaurita questa seconda possibilità va sancita la facoltà di disporre trasferimenti e conferimenti di funzioni di cui all'articolo stesso di magistrati che abbiano presentato domanda senza aver maturato il periodo di tempo previsto dal citato articolo 194.</p> <p>Rispetto al testo del progetto preliminare è stata inserita la menzione di un termine temporale di applicabilità della disposizione. Tale termine fa riferimento al periodo di cui all'articolo 7 della legge delega per il codice, ritenendosi che l'esperienza che offrirà la concreta attuazione del codice indurrà a integrare e modificare gli organici delle procure della Repubblica presso le preture. Sarà quindi utile che il Consiglio superiore della magistratura prenda in considerazione anche le domande di magistrati non legittimati ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto n. 12 del 1941, senza ricorrere in proposito alla discrezionalità già attualmente conferitagli nel bilanciare esigenze degli uffici di provenienza e destinazione del magistrato. La valutazione di priorità - in vista delle esigenze e di primo avvio del nuovo codice processuale - viene con la disposizione di cui si tratta, effettuata in sede legislativa.</p> <p>Le osservazioni che prece-</p>				

dono conducono a superare il rilievo del Consiglio superiore della magistratura, secondo il quale la norma avrebbe fatto riferimento ad una serie di adempimenti che sarebbero già stati esauriti al momento della sua entrata in vigore e comunque non avrebbe im- mutato una prassi applicativa dell'articolo 194 del regio de- creto n. 12 del 1941 già esegui- ta dal Consiglio. Il secondo rilievo induce ad attribuire alla disposizione la funzione di definizione dell'orienta- mento del Consiglio superiore in termini di adesione a scelte operate dal legislatore delega- to, piuttosto che di reversibili valutazioni discrezionali caso per caso. Il primo rilievo ap- pare non fondato, con riferi- mento ai previsti successivi interventi di ampliamento de- gli organici degli uffici qui considerati.

È chiaro che anche uffici diversi dalle procure della Re- pubblica presso le preture po- tranno nel primo triennio di applicazione del codice evi- denziare necessità di interven- ti sugli organici. Ma rispetto alla generalità degli uffici ap- pare sufficiente il richiamo del vigente articolo 194 regio decreto n. 12 del 1941.

Non è sembrata condivisibi- le l'osservazione della Com- missione parlamentare che suggerisce di prendere in con- siderazione, per la copertura

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
---	---	--	---	--

dei posti di cui si tratta, magistrati legittimati che non abbiano presentato domanda. Il suggerimento può riferirsi all'esigenza di rinnovo delle procedure di pubblicazione dei posti rimasti senza aspiranti legittimati - ma con ciò si vanifica l'intenzione di risolvere rapidamente le esigenze degli uffici di cui si tratta - ovvero può prospettare il ricorso a sistemi di trasferimento di ufficio di difficile disciplina normativa - in rapporto al principio costituzionale di inamovibilità - e ragionevolmente attivabili solamente quando non sia possibile altrimenti procedere alla copertura dei posti vacanti.

Art. 7.

1. Ogni trimestre il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni, il pretore circondariale invitano il procuratore della Repubblica presso i rispettivi uffici e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e

Art. 7.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

1. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura promuovono separatamente, presso i rispettivi uffici, riunioni trimestrali con il procuratore della Repubblica, il dirigente

della sezione dei giudici per le indagini preliminari, il dirigente della cancelleria nonchè con il presidente del consiglio dell'ordine forense, al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

2. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni e il magistrato dirigente la pretura trasmettono, all'esito di ciascuna riunione, i dati relativi ai flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento, con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alla riunione, al ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonchè al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le sue eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

3. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il dirigen-

procuratori, nonchè il dirigente la sezione dei giudici delle indagini preliminari e il dirigente della cancelleria a incontrarsi al fine di procedere a un esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti, con particolare riferimento al flusso degli affari, allo scopo di prevenire la formazione di arretrati nelle diverse fasi processuali e segnalare disfunzioni derivanti dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

2. Ogni semestre il presidente della corte di appello invita il procuratore generale, il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, il dirigente della cancelleria a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte di appello dalla normativa processuale penale o dalla sua concreta applicazione.

3. Il presidente del tribunale ordinario, il presidente del tribunale per i minorenni ed il

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

pretore circondariale, trasmettono, all'esito di ciascun incontro, i dati sui flussi di lavoro nelle varie fasi del procedimento con le osservazioni formulate da ciascuno dei presenti alle riunioni, al Ministro di grazia e giustizia, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché al consiglio giudiziario, che li trasmette, con le proprie eventuali osservazioni e proposte, al Consiglio superiore della magistratura anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il Ministero di grazia e giustizia ed il consiglio giudiziario che, con le sue osservazioni, informa il Consiglio superiore della magistratura.

te della cancelleria nonchè il presidente del consiglio dell'ordine forense a esaminare congiuntamente i problemi posti alla funzionalità della corte di appello dalla normativa vigente o dalla sua concreta applicazione.

4. Il presidente della corte di appello informa dei problemi emersi e delle soluzioni proposte il ministero di grazia e giustizia nonchè il consiglio giudiziario, che trasmette l'informazione, con le sue osservazioni, al Consiglio superiore della magistratura.

In relazione al comma 4 va La Commissione parlamentare approfondita l'opportunità di tare ha suggerito, quanto al

riservare al presidente della corte di appello il dovere di informazione ivi previsto, potrebbe infatti essere più conforme al sistema riservare questa funzione al procuratore generale.

solo comma 4, che il raccordo informativo con il Ministero di grazia e giustizia sia affidato al procuratore generale presso la Corte di appello, anzichè al suo presidente. Ma la soluzione non pare da condividere, dal momento che i dati da elaborare e trasmettere concernono principalmente le attività giudicanti e vengono raccolti e discussi in riunioni presiedute dal presidente della corte d'appello. In ogni caso non appartiene al sistema vigente l'attribuzione al solo procuratore generale della funzione di interlocutore e tramite di informazioni per il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di osservare che «prima ancora delle periodiche riunioni di persone ivi previste, le necessità imposte dal nuovo codice esigerebbero una seria revisione dei sistemi statistici attualmente praticati, la cui inaffidabilità complessiva è largamente nota». Si tratta di annotazione ben fondata, ma non utile nell'esame della disposizione proposta, la quale risponde ad una serie di esigenze, già messe in luce illustrandola nel progetto preliminare. Il Ministero di grazia e giustizia ha in corso l'organizzazione di specifiche procedure di monitoraggio dei dati relativi al funzionamento del nuovo codice di procedura

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

penale, per il tramite della Direzione generale degli affari penali.

Art. 8.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Art. 8.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dirige e coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Art. 6.

Identico.

Art. 6.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

La modifica vuole dare particolare concretezza al potere di sorveglianza del procuratore generale con riferimento alla disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dei procuratori della Repubblica del distretto.

La Commissione parlamentare ha proposto di inserire la parola «dirige» prima della parola «coordina» al fine di dare particolare concretezza al potere di sorveglianza del procuratore generale. La modifica tuttavia introdurrebbe un elemento di equivocità, dal momento che la disposizione

La Commissione accoglie la proposta di sopprimere il termine «dirige», che figura nel suo precedente parere prima della parola «coordina», sul rilievo che, a parte ogni considerazione sull'estraneità o meno del potere direttivo del procuratore generale, è bene evitare le ridondanze.

proposta attiene all'ordine di questioni cui si riferisce l'articolo 59 del nuovo codice di procedura penale e non a quelle disciplinate dall'articolo 58. Si ha qui riferimento a problemi di natura organizzativa, nel quadro di quanto dispongono le norme di attuazione del codice di procedura sulla strutturazione e sul funzionamento delle sezioni e del servizio. Non si ha riguardo invece alla disponibilità della polizia giudiziaria rispetto a specifiche incombenze (articolo 38 del codice di procedura); in caso diverso non ci si potrebbe limitare a considerare le sezioni ed i servizi di polizia giudiziaria ed occorrerebbe in ogni caso menzionare anche gli uffici giudicanti. Di conseguenza un potere direttivo del procuratore generale apparirebbe estraneo al sistema delineato dal codice di procedura.

Nell'ambito delle questioni che possono sorgere tra i procuratori della Repubblica e la polizia giudiziaria in ordine alle sezioni e servizi, il procuratore generale può svolgere una funzione di coordinamento, raccordo, persuasione, utile a sciogliere eventuali contrasti, a rimuovere disattendenze dei procuratori ed evitare sottovalutazioni del tenore del sistema di dipendenza da parte della polizia giudiziaria. Si tratta di una funzione che

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
---	---	--	---	--

correttamente viene qualificata come coordinamento, mentre risulterebbe fonte di equivoci - anche per il richiamo discendente dal vecchio sistema processuale - l'inserzione della nozione di direzione.

Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 101, 102, 103 comma 2, 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

2. L'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 105. (Supplenze nelle sezioni del tribunale). - Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede».

Art. 7.

1. Sono abrogati gli articoli 101, 102, 103 comma 2, 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

2. L'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 105. (Supplenze nelle sezioni del tribunale). - Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede».

L'abrogazione delle disposizioni o delle parti di disposizioni menzionate nell'articolo 1941 n. 12 non vada abrogato, Si ritiene che l'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 non vada abrogato,

è resa necessaria dalla previsione delle preture circondariali, non essendo più applicabili le norme sulle supplenze, sostituzioni e indennità, che si riferiscono ad una diversa articolazione territoriale delle preture. Alle esigenze cui corrispondevano gli articoli abrogati si farà fronte secondo le disposizioni approvate seguendo i criteri menzionati all'articolo 7-ter dell'Ordinamento giudiziario introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988. Per improvvisare ed urgenti necessità, nell'ambito della corte di appello, resta inoltre in vigore l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945 n. 232.

bensi parzialmente modificato nel senso di sopprimere, all'inizio dell'articolo, le parole da «le indennità» a «per gli altri», sostituendole con le parole «per i».

Art. 8.

1. L'articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 209. (*Indennità di missione per i pretori*). - 1. Il trattamento economico di missione per i pretori incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie.

2. Ai fini del trattamento economico di missione si considera

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

ordinaria sede di servizio la sede della pretura circondariale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate ovvero presso una o più sezioni distaccate e la pretura circondariale, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, si provvede anche a stabilire l'ordinaria sede di servizio.

3. La sede di servizio determinata a norma del comma 2 vale anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

4. L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dall'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, è richiesta al pretore dirigente, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario.

5. Copia del provvedimento emesso a norma del comma 4 è rimessa al Consiglio superiore

della magistratura e all'interessato, il quale, in caso di dimiego della autorizzazione, può proporre reclamo motivato al Consiglio superiore della magistratura».

Art. 13.

1. Le procedure per la scelta dei giudici popolari di cui al capo II ed al capo III della legge 10 aprile 1951 n. 287 possono essere eseguite con l'ausilio di strumenti e procedure informatiche.

La disposizione trova la sua ragione d'essere e necessità nelle modifiche apportate al funzionamento delle sessioni di corte di assise e di corte di assise di appello con il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, unitamente alla riconosciuta necessità di informatizzazione dei servizi giudiziari. La disposizione - prescindendo da eventuali future revisioni e razionalizzazioni dell'attuale disciplina - non modifica le scadenze, tempi e competenze stabiliti dalla legge sulle corti di assise, ma si limita a consentire l'uso di strumenti e procedure informatiche tra l'altro, per la memorizzazione delle liste dei giudici popolari, la estrazione a sorte e la scelta dei giudici popolari per le singole sessioni, il trasferimento di infor-

Art. 14.

1. Le formalità per la scelta dei giudici popolari previste dal capo II e dal capo III della legge 10 aprile 1951 n. 287 possono essere espletate con l'ausilio di strumenti e procedure informatiche.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

mazioni tra i vari organi chiamati ad intervenire nella procedura.

Art. 15.

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario i presidenti delle corti di appello, sentito il procuratore generale, stabiliscono i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise di appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti.

2. Nei tribunali, anche per la corte di assise, e nelle preture e le loro sezioni, il calendario delle udienze dibattimentali è approvato dal presidente della corte d'appello su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.

La disposizione prevede che il calendario delle udienze venga formato dopo sentite le osservazioni degli uffici del pubblico ministero e riguardino anche le sezioni dei tribu-

Art. 16.

1. All'inizio di ciascun anno giudiziario il presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale, stabilisce i giorni della settimana e le ore in cui la corte, la corte di assise di appello e le loro sezioni tengono udienze per i dibattimenti.

2. Il calendario delle udienze dibattimentali dei tribunali, anche per la corte di assise, nonché delle preture e delle loro sezioni è approvato dal presidente della corte di appello, su proposta formulata dal presidente del tribunale e dal pretore, sentiti i procuratori della Repubblica presso i rispettivi uffici.

nali, corti di assise e preture. Soprattutto per queste ultime è indispensabile un coordinamento con il procuratore della Repubblica, tenuto ad assicurare la presenza del rappresentante del pubblico ministero alle udienze che si tengono nelle sezioni, anche distaccate della pretura.

Art. 16.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

La normativa attualmente regolante la procedura disciplinare della magistratura, accanto a specifiche previsioni, contiene vari rinvii al codice di procedura penale in quanto applicabile. È fuori di dubbio che quei rinvii non sarebbero praticabili se riferiti al nuovo codice, se non altro per la inesistenza degli organi sui quali la nuova procedura si

Art. 17.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

articolo. Andrebbero inoltre riesaminati i problemi relativi ai termini di decadenza dell'azione disciplinare, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare, eccetera. Occorrerebbe pertanto procedere a designare *ex novo* la procedura disciplinare per i magistrati, tenendo conto da un lato del nuovo sistema processuale penale e dall'altro della specificità di quella procedura. Un simile intervento potrebbe ritenersi ricompreso nell'ampia dizione dell'articolo 5 della legge delega per il codice. Tuttavia il Parlamento ha in corso di esame il disegno di legge governativo n. 1996, unito a progetti di origine parlamentare, che affronta diverse tematiche, tra le quali quella processuale disciplinare (Relazione e testo approvati dalla II Commissione della Camera dei deputati e trasmessi all'Assemblea). Parrebbe del tutto inopportuno interferire, utilizzando lo strumento della legisla-

zione delegata, nei lavori parlamentari. Con riferimenti ad essi, tuttavia, occorre rilevare che le norme di carattere procedurale fanno riferimento al vecchio codice di procedura, cosicchè si rendono necessari emendamenti che rendano coerente la riforma con il nuovo sistema processuale.

Una modifica del sistema processuale per i magistrati effettuata in questa sede e con entrata in vigore insieme al nuovo codice di procedura penale, determinerebbe un periodo transitorio, cui altro analogo periodo farebbe seguito dopo approvato il testo in discussione alla Camera. Le conseguenze sarebbero certamente di ostacolo al funzionamento degli organi disciplinari della magistratura.

Si è pertanto giunti alla conclusione che è in questa sede preferibile limitare l'intervento - pur necessario - ad una semplice proroga del regime normativo vigente, parzialmente rinviante al vecchio codice, nella fiducia di una rapida approvazione in sede parlamentare del disegno di legge sopra citato o di un suo stralcio per i soli aspetti processuali. La previsione di un termine biennale per il periodo transitorio delineato si giustifica con l'esigenza di non protrarre troppo a lungo il perdurare della applicazione di istituti del vecchio codice.

<p>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</p>	<p>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</p>	<p>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</p>	<p>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</p>	<p>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</p>
---	---	--	---	--

Art. 17.

Art. 17.

Art. 18.

1. L'articolo 3 della legge 29 novembre 1941 n. 1405 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario».

Identico.

1. L'articolo 3 della legge 29 novembre 1941 n. 1405 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - Il direttore amministrativo della casa circondariale dirige anche le case mandamentali istituite nel circondario».

La sostituzione del direttore amministrativo della casa circondariale al pretore nella direzione delle case mandamentali deriva dalla natura tipicamente amministrativa della funzione, divenuta incompatibile col nuovo ruolo attribuito al pretore dal codice di procedura penale e dalla recente riforma delle preture, attivata con la legge 1 febbraio 1989, n. 30, che hanno accentuato come è noto, le caratteristiche giurisdizionali dell'organo, da una parte, privandolo delle originarie funzioni requirenti, e dall'altra, aumentandone la competenza relativamente a reati di maggiore gravità. L'attribuzione al direttore della casa circondariale della pre-

detta funzione ha il significato di una totale restituzione di responsabilità all'Amministrazione. Ed è stata fatta anche sul rilievo che nemmeno il nuovo ufficio del procuratore della Repubblica presso le procure appare idoneo a tale incarico. Infatti, le attribuzioni conferite al pubblico ministero dall'articolo 84 del regio decreto n. 12 del 1941 in materia di istituti di prevenzione e pena sono state da tempo trasferite al tribunale di sorveglianza (articoli 69, commi 1 e 2 legge n. 354 del 1975 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976).

Art. 18.

1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell'articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nelle funzioni di giudice istruttore, fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero di magistrati ritenuto congruo.

Il presente testo riproduce integralmente la disposizione

Art. 19.

1. In sede di approvazione delle tabelle a norma dell'articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, il Consiglio superiore della magistratura provvede a mantenere nell'incarico di giudice istruttore, fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 242 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il numero ritenuto congruo di magistrati con funzioni di tribunale.

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

già portata nell'articolo 16, comma 1, testo B, del progetto preliminare contenente le disposizioni di coordinamento e transitorie al nuovo codice, sulle quali la Commissione parlamentare non ha fatto osservazioni.

La disposizione riguarda i giudici istruttori, i consiglieri istruttori e i consiglieri istruttori aggiunti e risponde all'esigenza di consentire il mantenimento dei magistrati necessari nelle funzioni di giudice istruttore per il periodo di tempo stabilito in sede di norme che disciplinano la transizione del vecchio al nuovo rito processuale penale. Tali norme prevedono il perdurare della operatività del vecchio rito, mentre questa disposizione disciplina il mantenimento in funzioni che sono peraltro soppresse in forza degli articoli 12, 17, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. La disposizione intende garantire la funzionalità del sistema designato in sede di norme transitorie fissando in conformità

il termine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, sia evitare che si potesse vincolare i magistrati che attualmente esercitano funzioni di giudice istruttore, impedendo loro di concorrere all'assegnazione di diversi uffici o di diversa collocazione tabellare all'interno dello stesso ufficio.

La determinazione del numero dei magistrati da mantenere nell'esercizio delle funzioni di giudice istruttore viene rimessa al Consiglio superiore della magistratura in sede di formazione delle Tabelle previste dall'articolo 38 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449. È anche possibile che tale numero venga ridotto in relazione alla riduzione progressiva delle istruttorie pendenti.

Si richiama quanto stabilisce l'articolo 2, comma 6, delle disposizioni di coordinamento e transitorie al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 per rilevare che non si è ritenuto di introdurre per i pretori che svolgono funzioni istruttorie una norma analoga a quella prevista nell'articolo per i giudici istruttori. Invero nelle preture le attività istruttorie non sono organizzate dalla legge in forma di strutture autonome ma solitamente vengono svolte dai magistrati addetti al settore penale assieme ad altre

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

attività. È sembrato perciò che la disposizione generale dell'articolo 7-ter regio decreto n. 12 del 1941, relativa all'assegnazione degli affari penali, sia sufficiente a regolare la prosecuzione delle attività istruttorie entro il termine stabilito nel comma 6 dell'articolo 2 citato.

Si precisa, infine, che si è ritenuto di non riproporre la disposizione, contenuta nell'articolo 16 comma 2 del progetto preliminare in quanto la previsione del più ampio termine di un anno per la conduzione della istruttoria nel più gravi reati avrebbe prolungato oltremodo la permanenza nella sede precedente di consiglieri istruttori e consiglieri aggiunti, trasferiti a norma dell'articolo 39 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, con eccessivo aggravio per gli uffici di nuova destinazione. Ad eventuali esigenze derivanti dalle funzioni istruttorie a stralcio potrà sempre provvedersi utilizzando i meccanismi di proroga del possesso previ-

sti nell'articolo 10 regio decreto n. 12 del 1945.

Art. 19.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l'anno 1989 ed in lire 8.409.600.000, in ragione d'anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato al precedente punto 1, dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Per le stime relative alla spesa si rinvia alla relazione tecnica allegata.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11 e 12, valutato in lire 1.816.250.000 per l'anno 1989 e in lire 10.897.500.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si

Art. 20.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, valutato in lire 1.401.600.000 per l'anno 1989 e in lire 8.409.600.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 1500 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mediante storno degli importi corrispondenti all'onere indicato nel comma 1, dal capitolo 1500 al competente capitolo 1589 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia.

Art. 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 1.816.250.000 per l'anno 1989 e in lire 10.897.500.000 in ragione di anno per gli anni 1990 e 1991, si

<p><i>Testo del progetto delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni</i></p>	<p><i>Testo proposto e osservazioni della Commissione (parere del 21 marzo 1989)</i></p>	<p><i>Susseguenti determinazioni del Governo (19 maggio 1989)</i></p>	<p><i>Proposte e osservazioni sulle determinazioni del Governo (parere del 23 giugno 1989)</i></p>	<p><i>Testo definitivo (d.lg. 28 luglio 1989, n. 273)</i></p>
--	--	---	--	---

provvede mediante parziale riduzione all'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, concernente «delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare».

provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, concernente «delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare».

Per le stime relative alle spese si rinvia alla relazione tecnica allegata.